

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DEL
BANCO POPOLARE – SOCIETÀ COOPERATIVA**

**SUL PROGETTO DI FUSIONE TRA BANCO POPOLARE – SOCIETÀ
COOPERATIVA E BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L., DA ATTUARSI
MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ BANCARIA**

(redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, dell'art. 125-*ter* D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e degli artt. 70, comma 2, e 73 del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato e integrato)

Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla distribuzione, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, negli o verso gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia o il Giappone nonché in qualsiasi altro paese in cui tale distribuzione possa risultare contraria alla legge. Il presente documento non costituisce un'offerta o sollecitazione di strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Giappone. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione e autorizzazione da parte della U.S. Securities and Exchange Commission o in assenza di esenzioni ai sensi dello U.S. Securities Act of 1933, come successivamente modificato.

The information contained herein is not for publication or distribution, directly or indirectly, in whole or in part, in or into the United States, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where it might be unlawful. These materials are not an offer of securities for sale in the United States, Canada, Australia or Japan. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended.

Signori Soci,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta per illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione relativo alla fusione (c.d. “propria”) tra Banco Popolare – Società Cooperativa e la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., da attuarsi mediante costituzione di una nuova società bancaria avente la forma di società per azioni.

La Relazione è stata redatta ai sensi dell’art. 2501-*quinquies* del codice civile e dell’art. 70, comma 2, del regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (“**Regolamento Emittenti**”), in conformità allo Schema 1 dell’Allegato 3A a tale regolamento, nonché ai sensi dell’art. 125-*ter* D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”) e dell’art. 73 del Regolamento Emittenti in conformità allo Schema n. 4 dell’Allegato 3A.

INDICE

1. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E AI PROGRAMMI FORMULATI PER IL LORO CONSEGUIMENTO	5
1.1 STRUTTURA DELL'OPERAZIONE.....	5
1.2 MOTIVAZIONI ECONOMICHE E STRATEGICHE DELL'OPERAZIONE E OBIETTIVI GESTIONALI.....	12
2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE	19
2.1 BANCO POPOLARE – SOCIETÀ COOPERATIVA.....	19
2.2 BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.....	32
3. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO E RELAZIONE DEGLI ESPERTI.....	42
4. RAPPORTI DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA LORO DETERMINAZIONE.....	42
4.1 PREMessa.....	42
4.2 PREVISIONI CONTENUTE NEL PROTOCOLLO DI INTESA E NEL PROGETTO DI FUSIONE.....	42
4.3 OBIETTIVI DELLE VALUTAZIONI	45
4.4 LIMITI DELL'ANALISI E DIFFICOLTÀ DI VALUTAZIONE	45
4.5 DATA DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE E DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA.....	46
4.6 METODI DI VALUTAZIONE ADOTTATI: DESCRIZIONE E APPLICAZIONE	48
4.7 SINTESI VALUTATIVE E RAPPORTI DI PARTECIPAZIONE	53
5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE	54
6. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE	55
7. ASPETTI CONTABILI E RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE	55
7.1 ASPETTI CONTABILI.....	55
7.2 ASPETTI TRIBUTARI.....	57
8. CORPORATE GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE	59
8.1 MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.....	59
8.2 COMPOSIZIONE DEI PRIMI ORGANI SOCIALI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE	59

9. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE	65
10. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 DEL TUF	66
11. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO	66
11.1 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA SPETTANZA DEL DIRITTO DI RECESSO E ALLA RELATIVA PROCEDURA.....	66
11.2 INFORMAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE LIMITAZIONE AL RIMBORSO DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO CHE RESIDUERANNO ALL'ESITO DELL'OFFERTA IN OPZIONE E SUL MERCATO DI CUI ALL'ART. 2437-QUATER, COMMI DA 1 A 4, DEL CODICE CIVILE.....	68

1. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E DELLE MOTIVAZIONI DELLA STESSA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E AI PROGRAMMI FORMULATI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

1.1 Struttura dell'operazione

1.1.1 Elementi essenziali dell'operazione e profili giuridici

In data 23 marzo 2016, previa approvazione da parte dei rispettivi organi amministrativi, il Banco Popolare – Società Cooperativa (il “**Banco Popolare**”) e la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (“**BPM**”) hanno sottoscritto un protocollo di intesa che disciplina i punti essenziali di un'operazione di fusione (c.d. “propria”) tra il Banco Popolare e la BPM (il “**Protocollo di Intesa**”), da attuarsi, ai sensi dell'art. 2501 e ss. del codice civile, mediante creazione di una nuova società bancaria che nascerà con la forma giuridica di società per azioni (la “**Fusione**”).

In data 24 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare e il Consiglio di Gestione di BPM, previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, hanno approvato il progetto di fusione relativo alla Fusione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter del codice civile (il “**Progetto di Fusione**”), come successivamente integrato fino alla data del 12 settembre 2016.

La denominazione della nuova società bancaria risultante dalla Fusione sarà Banco BPM Società per Azioni (la “**Società**” o la “**Nuova Capogruppo**”).

La Nuova Capogruppo svolgerà al contempo la funzione di banca e di *holding* capogruppo con funzioni operative nonché di coordinamento e direzione unitaria su tutte le società appartenenti al Gruppo risultante dalla Fusione.

La Nuova Capogruppo avrà due *headquarters*, uno a Verona e uno a Milano. La sede legale sarà a Milano e la sede amministrativa sarà a Verona.

Alla data di costituzione della Società, le funzioni delle strutture centrali e amministrative saranno così ripartite tra Verona e Milano:

- (i) a Verona saranno ubicate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni “Amministrazione e Bilancio”, “Audit”, “Compliance”, “Crediti”, “Divisioni & Banche del Territorio”, “Istituzionali, Enti e Terzo Settore”, “Pianificazione e Controllo”, “Retail”, “Rischi” e “Segreteria Generale e Societaria”, la Funzione Partecipazioni e la Divisione *Leasing*;
- (ii) a Milano, presso la sede legale della Nuova Capogruppo, saranno ubicate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni “Comunicazione”, “Corporate”, “Finanza”, “Private & Investment Banking”, “Investor Relations”, “Legale”, “M&A and Corporate

Development”, *“Operations/Organizzazione”* e *“Risorse Umane”*, la Funzione IT e la Divisione *Asset Management* e *Bancassurance*.

Le funzioni del Banco Popolare attualmente localizzate a Lodi (Risorse Umane e Istituzionali, Enti e terzo Settore e Partecipazioni) e Novara (Divisioni & Banche del Territorio) migreranno presso le due sedi di Verona e Milano in modo graduale e sulla base di un programma che dovrà essere ispirato a criteri di efficienza e di risparmio dei costi e, comunque, in modo da conservare a Lodi e Novara rilevanti strutture organizzative.

Ai sensi dell’art. 2504-*bis* del codice civile, per effetto della Fusione la Nuova Capogruppo assumerà i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla Fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla Fusione. Inoltre, ai sensi dell’art. 57, comma 2, del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (*“TUB”*), i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti, a favore delle banche partecipanti alla Fusione conserveranno la loro validità e il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore della Nuova Capogruppo.

Sarà richiesta l’ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (*l’“MTA”*) delle azioni della Nuova Capogruppo che verranno emesse per effetto della Fusione, senza soluzione di continuità con la quotazione delle azioni del Banco Popolare e di BPM e decorrenza a partire dalla data di efficacia della Fusione.

Attraverso la Fusione (e per effetto della deliberazione di approvazione della Fusione) sia il Banco Popolare sia BPM – società che hanno accertato di avere un attivo superiore alla soglia di 8 miliardi di Euro ai sensi dell’art. 29, comma 2-*bis*, del TUB – realizzeranno, in conformità con quanto previsto dall’art. 29, comma 2-*ter*, del TUB, la rispettiva trasformazione da società cooperative in società per azioni. In proposito, si segnala che la data ultima per la trasformazione in società per azioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con Legge 24 marzo 2015, n.33 e dalle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d’Italia (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 – 9° aggiornamento del 9 giugno 2015, le *“Disposizioni di Attuazione”*), è fissata in 18 mesi dall’entrata in vigore (avvenuta in data 27 giugno 2015) delle Disposizioni di Attuazione, ossia il 27 dicembre 2016.

Quanto alla *corporate governance* della Nuova Capogruppo, si rinvia all’illustrazione contenuta nel successivo Paragrafo 8 della presente Relazione nonché al Progetto di Fusione e al connesso statuto sociale acclusi in allegato alla Relazione stessa.

1.1.2 Lo Scorporo

Nell'ambito dell'operazione di Fusione e subordinatamente al perfezionamento della Fusione, è previsto che BPM, subordinatamente alle autorizzazioni di legge, ponga in essere un'operazione di conferimento a favore di una società bancaria già esistente dell'intera rete dei propri sportelli (lo "Scorporo"). Lo Scorporo costituisce parte essenziale e integrante della Fusione.

La società beneficiaria dello Scorporo è stata individuata da BPM nella Banca Popolare di Mantova S.p.A., con sede a Mantova, Piazza Martiri di Belfiore n. 7, società facente parte del Gruppo Bancario BPM, soggetta al controllo e all'attività di direzione e coordinamento di BPM stessa (che, alla data della presente Relazione, detiene una partecipazione pari al 94,39% del capitale sociale).

La società beneficiaria dello Scorporo avrà la forma di società per azioni, adoterà la denominazione, concordata dal Banco Popolare e BPM, di "Banca Popolare di Milano – Società per azioni" ("Nuova BPM") e, all'esito della Fusione, risulterà essere controllata dalla Nuova Capogruppo. Tale società svolgerà la funzione di banca-rete sottoposta alla direzione e coordinamento della Nuova Capogruppo (presso cui saranno centralizzate le funzioni amministrative, di pianificazione, di tesoreria e le altre funzioni centrali) e avrà sede legale e amministrativa a Milano nonché una struttura organizzativa "leggera" coerente con la predetta natura di banca-rete tale da non generare duplicazioni di costi e sovrapposizioni con quella della Nuova Capogruppo.

Per quanto attiene alla *governance* della Nuova BPM, (i) le operazioni straordinarie riguardanti la Nuova BPM, ivi inclusa la fusione per incorporazione nella Nuova Capogruppo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2505 cod. civ., potranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo e della Nuova BPM con le maggioranze di legge e (ii) entro un ragionevole periodo di tempo dalla data di perfezionamento dello Scorporo e comunque con effetto a partire dal terzo anno successivo alla data di efficacia della Fusione, la Nuova BPM sarà incorporata nella Nuova Capogruppo.

Da un punto di vista tecnico, lo Scorporo sarà perfezionato mediante un aumento di capitale che sarà deliberato da parte della Banca Popolare di Mantova a servizio del conferimento in natura comprensivo della rete di sportelli posto in essere da BPM. Le modifiche statutarie relative allo Scorporo e quelle ad esso connesse sono state autorizzate dalla Banca d'Italia in data 8 settembre 2016 ai sensi dell'art. 56 del TUB.

1.1.3 Il rafforzamento patrimoniale del Banco Popolare

Il Protocollo di Intesa e il Progetto di Fusione prevedono che, al fine di consentire alla Nuova Capogruppo di disporre di una dotazione patrimoniale adeguata al ruolo e al rilievo che il Gruppo nascente dalla Fusione è destinato ad assumere nel panorama creditizio italiano, il Banco Popolare – prima della

data in cui si terranno le Assemblee straordinarie dei soci del Banco Popolare e di BPM chiamate ad approvare la Fusione – dia esecuzione a un'operazione di rafforzamento patrimoniale per l'importo complessivo di Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo) (l'“**Aumento di Capitale**”).

Il predetto rafforzamento patrimoniale rappresenta una delle condizioni richieste dalla Banca Centrale Europea in sede di valutazione preliminare dell'operazione di integrazione tra il Banco Popolare e la BPM; in tale sede, infatti, la Banca Centrale Europea ha evidenziato come la società nascente dalla Fusione, in considerazione del ruolo che andrà a ricoprire nel mercato italiano, debba dotarsi, sin dall'inizio, di una forte posizione in termini di capitale e qualità degli *assets*, in grado di consentirle di fronteggiare anche un contesto finanziario avverso e ponendo il Gruppo nascente dalla Fusione a un livello di patrimonializzazione allineato alla *best practice* europea e italiana e con un livello di copertura dei crediti deteriorati allineato ai più elevati *standard* del sistema bancario nazionale.

In data 7 maggio 2016 l'Assemblea straordinaria dei soci del Banco Popolare ha approvato il predetto rafforzamento patrimoniale e il connesso conferimento a favore del Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 del codice civile, per l'attuazione dell'Aumento di Capitale.

In data 10 maggio e 2 giugno 2016 il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare ha deliberato di esercitare la delega conferita dall'Assemblea del 7 maggio 2016, aumentando il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile per un importo di Euro 996.343.990,56 e prevedendo che il suddetto aumento venisse realizzato mediante emissione di n. 465.581.304 nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto.

In data 1 luglio 2016, l'aumento di capitale è stato interamente sottoscritto per un ammontare pari a Euro 996.343.990,56, imputato interamente a capitale sociale.

Per maggiori dettagli sull'Aumento di Capitale si rinvia alla lettura dei documenti a tal fine resi pubblici dal Banco Popolare e disponibili sul sito internet del Banco Popolare www.bancopopolare.it, sezione “*investor relations*”, “2016 – aumento di capitale”.

1.1.4 Le condizioni dell'operazione

Il Protocollo di Intesa e il Progetto di Fusione prevedono che il perfezionamento dell'operazione sia subordinato, oltre che all'approvazione del Progetto di Fusione da parte delle rispettive Assemblee dei soci, anche al rilascio delle richieste autorizzazioni e/o nulla osta da parte delle competenti autorità di vigilanza e regolamentari (ivi incluse l'autorizzazione alla Fusione richiesta dall'art. 57 del TUB nonché l'autorizzazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi della Legge 10 ottobre 1990 n. 287).

Al riguardo, si evidenzia che:

- a) in data 20 luglio 2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rilasciato il nulla-osta antitrust, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della Legge 10 ottobre 1990 n. 287;
- b) in data 8 settembre 2016, Banca d’Italia ha autorizzato la Fusione ai sensi e per gli effetti dell’art. 57 del TUB.
- c) in data 9 settembre 2016, la Banca Centrale Europea ha autorizzato:
 - i) ai sensi degli artt. 4.1(a) e 14 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, lo svolgimento da parte della Nuova Capogruppo (*x*) dell’attività bancaria di cui all’art. 14 del TUB, (*y*) dei servizi di investimento ai sensi degli artt. 1, comma 5, lett. da a) a f), 18, comma 1, e 19, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“TUF”), (*w*) dell’attività di emissione di assegni circolari ai sensi dell’art. 49 del TUB e (*z*) dell’attività di banca depositaria ai sensi dell’art. 47 del TUF;
 - ii) ai sensi degli artt. 4.1(c) e 15 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, l’acquisizione da parte della Nuova Capogruppo, per effetto della Fusione, delle partecipazioni di controllo e qualificate a oggi detenute dal Banco Popolare e da BPM in banche italiane, ai sensi dell’art. 19 del TUB.

Il Protocollo di Intesa prevede che, qualora entro il termine dell’1 novembre 2016 - termine eventualmente prorogabile d’accordo tra le parti ove a tale data fossero state ottenute (come in effetti è avvenuto) le prescritte autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e si fosse in attesa delle residue autorizzazioni di CONSOB e Borsa Italiana S.p.A. in relazione alla quotazione delle azioni della Nuova Capogruppo - non dovesse concludersi il processo di approvazione dell’operazione da parte dei competenti organi sociali di ciascuna delle banche partecipante alla Fusione, il Protocollo di Intesa si intenderà privo di ogni efficacia (e le parti saranno liberate, con effetto retroattivo dalla data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa, dalle obbligazioni e diritti ivi previsti).

L’efficacia del Protocollo di Intesa era stata, inoltre, sottoposta alla condizione risolutiva della mancata esecuzione dell’Aumento di Capitale, condizione che, come illustrato in precedenza (cfr. paragrafo 1.1.3), essendosi l’Aumento di Capitale concluso con l’integrale sottoscrizione dello stesso, non si può più avverare.

1.1.5 Autorizzazione all’acquisto di azioni proprie

Motivazioni per la richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Alla data della presente Relazione il Banco Popolare e BPM hanno in essere piani di attribuzione di azioni proprie e/o politiche di remunerazione che prevedono che il pagamento di una parte della retribuzione variabile (*bonus*), dovuta *up-front* o in via differita, sia corrisposta in azioni della banca, e precisamente:

- (i) quanto al Banco Popolare, in data 19 marzo 2016 l'Assemblea ordinaria dei soci ha approvato (x) un piano di attribuzione di azioni rivolto a taluni componenti esecutivi del Consiglio di Amministrazione e a dipendenti e altri collaboratori di particolare rilievo del Gruppo (riconducibili alla categoria del "personale più rilevante" in base a quanto previsto nella Parte Prima, Titolo IV, Cap. 2, della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013), nell'ambito del sistema incentivante 2015 e (y), subordinatamente alle autorizzazioni di legge, l'acquisto di azioni proprie a servizio di tale piano (per ogni ulteriore informazione si rinvia alla relazione illustrativa del 9 febbraio 2016, predisposta dal Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare ai sensi degli articoli 114-bis e 125-ter del TUF e dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti, disponibile sul sito internet www.bancopopolare.it, sezione *corporate governance*);
- (ii) quanto a BPM, in data 30 aprile 2016 l'Assemblea ordinaria dei soci di BPM ha approvato, subordinatamente alle autorizzazioni di legge, l'acquisto di azioni proprie per dare attuazione alle politiche di remunerazione adottate da BPM che prevedono che per il "personale più rilevante" (in base a quanto previsto nella Parte Prima, Titolo IV, Cap. 2, della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013) metà della quota *up-front* e metà delle quote differite del *bonus* siano corrisposte in azioni BPM (piani di attribuzione di azioni) nonché che le eventuali indennità connesse alla risoluzione di rapporti di lavoro con alcuni dipendenti facenti parte del "personale più rilevante" (c.d. *golden parachute*) siano erogate per metà in azioni, con quote *up-front* e differite (per ogni ulteriore informazione si rinvia alla relazione illustrativa del 10 marzo 2016, predisposta dal Consiglio di Gestione di BPM ai sensi ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, disponibile sul sito internet www.gruppobpm.it, sezione *governance*);

L'effettuazione - subordinatamente al rilascio delle autorizzazioni di legge - di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie per le quali si chiede l'autorizzazione sarà pertanto finalizzata a consentire alla Nuova Capogruppo di adempiere, ove necessario, agli impegni aventi ad oggetto l'assegnazione di azioni ad amministratori, dipendenti o collaboratori che siano già stati assunti

dal Banco Popolare e/o da BPM ai sensi dei predetti piani di attribuzione di azioni proprie e/o politiche di remunerazione attualmente vigenti (e nei quali subentrerà, per effetto della Fusione, la Nuova Capogruppo).

Nel contesto del perfezionamento della Fusione è previsto quindi che la Nuova Capogruppo sia autorizzata, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, a procedere con l'acquisto, anche in più riprese, di azioni proprie nonché con la disposizione delle azioni proprie di volta in volta acquisite.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni oggetto della proposta di autorizzazione

Le autorizzazioni che le Assemblee dei soci del Banco Popolare e di BPM concederanno al Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo riguardano atti di acquisto e di disposizione di azioni ordinarie della Nuova Capogruppo nascente dalla Fusione (che saranno prive di valore nominale).

L'autorizzazione riguarda l'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni non superiore all'1% del capitale sociale iniziale della Nuova Capogruppo (e fermo restando quanto previsto dall'art. 2357, comma 1, del codice civile).

L'autorizzazione richiesta include la facoltà di disporre successivamente, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate e di volta in volta detenute in portafoglio.

Sono autorizzate operazioni successive di acquisto e alienazione di azioni.

Durata per il quale è richiesta l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da parte della Nuova Capogruppo è richiesta con decorrenza a far tempo dalla data in cui la Fusione avrà efficacia e per un periodo massimo di 18 mesi da tale data.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate è richiesta senza limiti temporali.

Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo

Gli acquisti dovranno essere effettuati dalla Nuova Capogruppo per un prezzo non inferiore del 15% e non superiore del 15% rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo sul Mercato Telematico Azionario nel giorno precedente ogni singola operazione di acquisto. Restano fermi i limiti di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003 (e, quindi, il prezzo di acquisto non potrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta in acquisto indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto).

Le azioni proprie in portafoglio saranno utilizzate per far fronte agli impegni in cui subentrerà la Nuova Capogruppo per effetto della Fusione e aventi a

oggetto l'assegnazione di azioni in esecuzione dei piani di attribuzione di azioni proprie e/o politiche di remunerazione attualmente vigenti per il Banco Popolare e BPM, alle condizioni stabilite dai predetti piani e/o politiche di remunerazione del Banco Popolare e di BPM.

Modalità di acquisto e di alienazione delle azioni proprie

Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate in conformità a quanto previsto nell'art. 132 del TUF, nell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti secondo modalità comunque consentite in ossequio alla normativa di volta in volta vigente. In particolare, gli acquisti dovranno essere realizzati nel rispetto delle modalità operative di cui al citato art. 144-bis del Regolamento Emittenti e con modalità operative che assicurino la parità di trattamento tra gli azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene le modalità di disposizione delle azioni proprie, le stesse potranno essere assegnate, in una o più volte e anche prima di aver esaurito gli acquisti, al fine di dare esecuzione, ove necessario, agli impegni in cui la Nuova Capogruppo è subentrata per effetto della Fusione ai sensi di quanto previsto nei piani di attribuzione di azioni proprie e/o politiche di remunerazione attualmente vigenti per il Banco Popolare e BPM.

L'attività di acquisto di azioni proprie autorizzata ai sensi di quanto precede potrà essere svolta solo previa acquisizione dell'autorizzazione ai sensi delle applicabili disposizioni del Regolamento (UE) n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014.

1.2 Motivazioni economiche e strategiche dell'operazione e obiettivi gestionali

Razionale Industriale

Con l'integrazione tra Banco Popolare e BPM nascerà il terzo gruppo bancario, *leader* nelle aree più ricche del paese. L'operazione rappresenta un evento particolarmente rilevante per il settore bancario e per il sistema economico italiano, essendo la maggiore operazione di integrazione tra gruppi bancari italiani negli ultimi 10 anni e la prima nell'ambito della riforma sulle banche popolari varata nel 2015 dal Governo Italiano.

La Fusione si inserisce in un contesto in cui le spinte evolutive in atto nel sistema bancario - quali la globalizzazione e liberalizzazione dei mercati finanziari, l'armonizzazione della regolamentazione in tema di intermediazione bancaria, l'innovazione tecnologica e la maggior apertura del mercato italiano

ad operatori e capitali esteri - rendono sempre più necessaria l'individuazione di opzioni strategiche volte a mantenere e acquisire maggior competitività.

In tale contesto, il processo di ristrutturazione e rinnovamento del sistema bancario italiano avviato dal Governo Italiano con la previsione della trasformazione delle banche popolari in società per azioni costituisce un fondamentale *catalyst* nel favorire processi di aggregazione e ridurre di conseguenza l'elevata frammentazione del sistema bancario italiano.

Assume quindi fondamentale rilevanza per gli operatori bancari di medie dimensioni l'attuazione di un processo aggregativo che permetta il conseguimento di obiettivi di rafforzamento competitivo in linea con le tendenze in atto, preservando al tempo stesso le specificità che ciascun istituto esprime a livello locale sia in termini di competenze che di legami con il territorio di elezione.

In quest'ottica la Fusione rappresenta un progetto industriale con un'importante valenza strategica per i due Gruppi, grazie all'elevata complementarità delle strutture distributive e produttive, dei prodotti e della clientela, che porterà alla creazione di un modello bancario competitivo in tutte le condizioni di mercato.

Il nuovo Gruppo servirà oltre 4 milioni di clienti attraverso una rete distributiva composta da circa 2.500 filiali affiancata da un modello distributivo multicanale e beneficiando di una posizione di *leadership* nel Nord Italia e, in particolare, nelle regioni tra le più ricche del Paese quali la Lombardia (1° con quota di mercato superiore al 15% circa), il Veneto (3° con una quota di mercato superiore al 9% circa) e il Piemonte (3° con una quota di mercato superiore al 12% circa).

La Fusione creerà il terzo operatore in Italia (per numero di filiali, crediti netti verso la clientela e raccolta diretta ed indiretta), con totale attivo di oltre Euro 171 miliardi; raccolta diretta pari a Euro 120 miliardi a fronte di impieghi per Euro 113 miliardi; raccolta indiretta di Euro 105 miliardi di cui Euro 56 miliardi gestita; e oltre 25.000 dipendenti.

Il nuovo Gruppo potrà disporre di un'offerta personalizzata per tutti i segmenti di mercato, con un rinnovato *focus* sulla clientela *Corporate*, clientela *Private*, clientela *Retail* e *Small Business*. In merito alle società prodotte, la Fusione creerà le condizioni per la creazione di un *leader* nazionale in diversi *business* ad alto valore aggiunto (top 3 nel *Debt & Equity Brokerage*, nel Credito al Consumo e nel *Private Banking*, top 5 nel *Bancassurance* e *Asset Management*¹⁾), con un

(1) Fonte: Per il Credito al Consumo: Report Assofin sul credito al consumo 2015, compreso credito e cartolarizzazioni. Dati del nuovo Gruppo comprensivi del totale attivo di AGOS. Per il Debt Brokerage:

posizionamento di rilievo per sfruttare l'estesa rete di filiali del nuovo Gruppo, un portafoglio di marchi fortemente riconosciuti e opportunità di *cross selling* tra le società prodotte.

Il nuovo Gruppo disporrà sin da subito di solidi coefficienti patrimoniali e di liquidità, e segnatamente:

- solida situazione patrimoniale, il *CET1 ratio fully loaded* pro-forma calcolato assumendo a riferimento i dati del *Common Equity Tier 1 Capital* e delle attività ponderate per il rischio del Banco Popolare e di BPM riferiti al 31 dicembre 2015 era stimato pari al 12,3% ⁽²⁾. Il Piano Strategico (come di seguito definito) presentato al mercato prevede che il suddetto indicatore raggiunga il 12,9% nel 2019. Tale stima sottende un obiettivo di *dividend payout* pari a circa 40%, una generazione di capitale organica in grado di compensare le ipotesi conservative sull'evoluzione dei requisiti patrimoniali in termini di rischio di mercato e rischio operativo e la stima dei benefici attesi dall'estensione dei modelli interni di determinazione del rischio di credito attualmente adottati dal Banco Popolare (modelli AIRB) all'intero Gruppo derivante dalla Fusione;
- solida posizione di liquidità con un indice di *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) e *Net Stable Funds Ratio* (NSFR) entrambi superiori al 100% lungo tutto l'arco di piano.

La creazione di una unità dedicata alla gestione e al recupero delle sofferenze, parallelamente alla definizione di un chiaro piano di riduzione di queste ultime (finalizzato alla realizzazione di cessioni per almeno Euro 8 miliardi), garantirà una forte attenzione al profilo di qualità del credito del nuovo Gruppo.

L'elevata complementarità dei due Gruppi e la natura domestica dell'operazione consentono di ipotizzare significativi livelli di creazione di valore con sinergie lorde d'imposta a regime nell'ordine di circa Euro 460 milioni, che si prevede siano realizzate entro il 2019, derivanti da:

Report Assosim 1Q2015. "Controvalori Bonds c/terzi". Per l'Equity Brokerage: Assosim 2015 "Controvalori Equity c/terzi". Per il Private Banking: AUM della clientela Private Banking & Wealth Management 2015, sito web AIPB. Dati Banca Aletti includono AUM della clientela Istituzionale Bancassurance. Per il Bancassurance: ANIA Trends 2015, nuova produzione bancassurance vita, unicamente canale bancario. Posizione calcolata escludendo Aviva, Axa Italia, Ergo, Generali, Allianz, Sara, Unipol, Zurich, Old Mutual, Reale Assicura. Per l'Asset Management: Assogestioni, totale Asset under Management, inclusa Anima.

⁽²⁾ Tale dato stimato non tiene conto dell'aumento di capitale di circa 1 miliardo di euro perfezionato dal Banco Popolare alla fine del primo semestre 2016, degli impatti derivanti dalle decisioni assunte e da assumere al fine di rispettare le condizioni indicate dalla Banca Centrale Europea in sede di istruttoria dell'operazione di Fusione, degli impatti che deriveranno dalla rilevazione contabile dell'operazione di aggregazione in base al principio contabile IFRS3 e degli impatti conseguenti agli oneri straordinari da sostenere per la realizzazione dell'operazione.

- sinergie di costo per circa Euro 320 milioni, di cui:
 - circa Euro 140 milioni da riduzione del personale, attraverso l'attivazione di fondi di solidarietà con capacità per 1.800 *Full-time equivalent* (FTE);
 - circa Euro 110 milioni da risparmi sui costi operativi, principalmente derivanti da razionalizzazione delle duplicazioni di spesa e incremento del potere contrattuale;
 - circa Euro 45 milioni dalla migrazione verso un singolo sistema IT (*Information Technology*), che beneficerà di un incremento di scala;
 - circa Euro 25 milioni di costi diretti e indiretti associati alla chiusura delle filiali per prossimità geografica;
- sinergie di ricavo nette per circa Euro 138 milioni derivanti da:
 - circa Euro 105 milioni di sinergie di ricavo nel *corporate*, sfruttando le aree di eccellenza (es. Banca Aletti e Banca Akros) e i benefici derivanti dal rafforzamento della base di capitale e del posizionamento competitivo;
 - circa Euro 43 milioni di sinergie di ricavo nel *retail*, attraverso un allineamento delle *best practices* interne e dei livelli di produttività e grazie ad un aumento del numero di FTE commerciali, inclusi specialisti di prodotto, "offerta fuori sede" e *digital branch*;
 - circa Euro 10 milioni di potenziali dissinergie di ricavo, derivanti da *attrition* della base clienti nelle filiali oggetto di razionalizzazione e da una riduzione della *share of wallet*.

I costi di integrazione, pari a circa Euro 480 milioni (circa 150% delle sinergie di costo), si prevede che siano pienamente sostenuti entro il 2018.

La piena valorizzazione delle potenzialità attuali e prospettiche di Banco Popolare e BPM consentirà al nuovo Gruppo un'elevata capacità di creazione di valore a beneficio di tutti gli *stakeholder*, principalmente attraverso:

- l'incremento della massa critica, in grado di rafforzare la capacità competitiva nei mercati geografici di presenza e di cogliere economie di scala;
- la valorizzazione, tramite l'adozione di un modello organizzativo semplice e integrato, delle culture, delle realtà locali e delle competenze proprie di ciascun Gruppo;

- l'elevata complementarietà territoriale;
- la valorizzazione della crescita umana e professionale dei dipendenti, al fine di sviluppare la qualità e la motivazione delle risorse umane, fattore chiave di successo per il nuovo Gruppo; la creazione di un Gruppo *leader* in Italia e con potenziale di crescita a livello internazionale offrirà, infatti, nuove opportunità di sviluppo professionale sia per i dipendenti attuali, sia per le nuove risorse di talento che il nuovo Gruppo sarà in grado di attrarre;
- un rafforzamento delle attività a supporto della clientela, soprattutto piccole-medie imprese e famiglie, anche grazie ad una più ampia e articolata gamma dei prodotti e dei servizi offerti;
- la focalizzazione sullo sviluppo e il rafforzamento del *multi-channel banking* e della digitalizzazione dei modelli e dei prodotti/servizi;
- il rafforzamento dell'attività di gestione del credito deteriorato attraverso la diversificazione del portafoglio complessivo, l'adozione di *best practices* e la costituzione di un'unità gestionale *ad hoc* che riporterà direttamente all'Amministratore Delegato e che si occuperà della valutazione e gestione delle "sofferenze" massimizzando l'efficienza e la velocità delle procedure di recupero concentrandosi altresì sull'individuazione e il perseguimento delle migliori opportunità di dismissione, per almeno circa Euro 8 miliardi; in particolare, ciò garantirà una forte attenzione al profilo di qualità del credito del nuovo Gruppo, con l'obiettivo di conseguire:
 - una riduzione del costo del rischio previsto pari a circa 63 punti base nel 2019, in forte diminuzione rispetto ai valori del 2015, superiori a 100 punti base;
 - una migliore copertura delle sofferenze, stima in aumento dal 57% nel 2015 al 59% nel 2019, con un incremento della quota di *secured loans* sul totale sofferenze dal 58% nel 2015 al 72% nel 2019;
 - un'incidenza dei crediti deteriorati nominali in linea con i migliori operatori di settore, in calo da 24,8% nel 2015 a 17,9% nel 2019;
 - un'incidenza dei crediti deteriorati netti in calo da 15,7% nel 2015 a 11,1% nel 2019;
 - un miglioramento del tasso di recupero da 2,7% nel 2015 a 4,5% nel 2019;

- il rafforzamento e l'efficientamento delle aree di *business* ad alto valore aggiunto, grazie alla specializzazione ed eccellenza nell'*Asset Management, Corporate & Investment Banking* e *Private Banking*, Bancassurance, Credito al Consumo; in particolare, vi sarà un rinnovato *focus* su:
 - clientela *Corporate*: tramite la costituzione di una divisione alla stessa dedicata, con aumento della *share of wallet* nella penetrazione dei servizi a valore aggiunto, al fine di conseguire un *Compound annual growth rate* (CAGR, ossia il tasso di crescita annuale composto) di circa 3,8% in termini di impieghi lordi entro il 2019, preservando al contempo i livelli di profittabilità;
 - clientela *Private*: efficace *customer proposition* grazie a un catalogo di prodotti e servizi unico e completo, con l'evoluzione del modello di *business* da gestione degli attivi finanziari a gestione dell'intero patrimonio e sfruttando la collaborazione e il *cross selling* con la divisione *corporate* e con il segmento imprese, al fine di conseguire un CAGR di circa 3,2% in termini di totale attivo entro il 2019, principalmente grazie alla crescita degli *asset under management*;
 - clientela *Retail* e *Small Business*: *focus* sullo sviluppo della clientela e sul *cross selling* attraverso un'offerta prodotti differenziata per sotto-segmenti di clientela e la semplificazione dei processi, al fine di conseguire un CAGR di circa 3,5% sia in termini di crediti lordi sia di *total client assets* entro il 2019, preservando al contempo i livelli di profittabilità.

Il nuovo Gruppo così rafforzato potrà affrontare progetti e iniziative di espansione non alla portata delle banche prese singolarmente, sarà in grado di attirare e sviluppare i talenti e le competenze delle proprie persone e potrà effettuare investimenti in tecnologia e innovazione in linea con aumentati livelli di ambizione.

Linee guida strategiche del nuovo Gruppo

In data 16 maggio 2016 gli organi amministrativi di Banco Popolare e BPM hanno approvato il Piano Strategico 2016-2019 (il "**Piano Strategico**") del nuovo Gruppo nascente dalla Fusione (per una descrizione puntuale degli elementi del Piano Strategico si rinvia alla presentazione disponibile sul sito internet di Banco Popolare e di BPM).

Le principali linee guida strategiche del nuovo Gruppo si possono riassumere nei seguenti punti:

- costituzione di un nuovo Gruppo in grado di competere con i principali operatori a livello nazionale e con potenzialità di sviluppo a livello internazionale;
 - modello organizzativo semplice ed integrato, in grado di valorizzare il radicamento territoriale e l'identità dei marchi storici dei due Gruppi;
 - forte enfasi sulla valorizzazione del capitale umano e sullo sviluppo delle professionalità presenti in ciascuno dei due Gruppi d'origine;
- focalizzazione sui bisogni e sulle esigenze della clientela attraverso la costante innovazione dei processi, modelli e prodotti/servizi offerti, lo sviluppo e miglioramento dei canali di accesso per la clientela, il crescente *focus* sullo sviluppo della digitalizzazione dei processi, dei modelli e dei prodotti/servizi in concomitanza con un alleggerimento della rete fisica e il rafforzamento della specializzazione dell'approccio commerciale e dell'offerta di prodotti/servizi nei confronti della clientela;
- valorizzazione del ruolo delle c.d. società prodotto presenti nei due Gruppi d'origine, al fine di sfruttare al massimo l'elevata complementarietà dell'offerta;
- continua focalizzazione sul mantenimento di solidi coefficienti patrimoniali e di liquidità, in linea con la *best practice* di settore, anche attraverso la omogeneizzazione dei modelli interni di misurazione dei rischi, nel rispetto delle previsioni regolamentari;
- conseguimento di economie di scala e di scopo attraverso l'integrazione delle rispettive strutture grazie alla massimizzazione del profilo sinergico derivante dalla Fusione e dal miglioramento dell'efficienza operativa tramite un allineamento delle strutture operative, commerciali e creditizie di tutte le società del nuovo Gruppo alle *best practice* di settore; in particolare, ci si è prefissati l'obiettivo di conseguire:
 - *Asset under Management* (AUM): CAGR di circa 7%, da Euro 40,7 miliardi nel 2015 a Euro 53,5 miliardi nel 2019;
 - Volumi di erogato di credito al consumo: CAGR di circa 5%, da Euro 1,4 miliardi nel 2015 a Euro 1,7 miliardi nel 2019;
 - Bancassurance AUM: CAGR di circa 6%, da Euro 15,9 miliardi nel 2015 a Euro 20,1 miliardi nel 2019;

- Commissioni *investment banking*: CAGR di circa 17%, da Euro 67 milioni nel 2015 a Euro 126 milioni nel 2019.

In particolare, al fine di raggiungere questi obiettivi, il nuovo Gruppo utilizzerà una struttura organizzativa efficace, supportata da un modello operativo avanzato grazie ad un'architettura IT all'avanguardia che incorporerà le aree di eccellenza esistenti e ai significativi investimenti nel digitale durante l'orizzonte del Piano Strategico (oltre Euro 90 milioni di investimenti aggregati nel periodo 2016-2019).

2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

2.1 Banco Popolare – Società Cooperativa

2.1.1 Dati societari del Banco Popolare

Denominazione, sede ed elementi identificativi

Banco Popolare – Società Cooperativa, con sede a Verona, Piazza Nogara n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona 03700430238, iscritta all'Albo delle banche al n. 5668, è una banca popolare che opera nella forma di società cooperativa ed è capogruppo del Gruppo bancario Banco Popolare.

Capitale sociale

Il capitale sociale del Banco Popolare, alla data dell'1 luglio 2016, è pari a Euro 7.089.340.067,39 i.v, suddiviso in n. 827.760.910 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni del Banco Popolare sono negoziate sull'MTA.

2.1.2 Oggetto sociale del Banco Popolare

L'oggetto sociale del Banco Popolare è il seguente: *“La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, nelle sue varie forme, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, ispirandosi ai principi del Credito Popolare. La Società può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l'emissione di obbligazioni, l'esercizio dell'attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l'acquisto e la cessione di crediti di impresa. La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi. La Società, quale banca che esercita attività di direzione e coordinamento del Gruppo Bancario Banco Popolare ai sensi dell'art. 61, quarto comma, D.Lgs. 1 settembre 1993*

n. 385, emana disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo."

2.1.3 Organi sociali del Banco Popolare

Il Banco Popolare adotta il modello di amministrazione e controllo c.d. "tradizionale", articolato in un Consiglio di Amministrazione e in un Collegio Sindacale (cfr. art. 2380-bis e ss. del codice civile).

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare attualmente in carica, nominato con delibera dell'Assemblea dei soci del 29 marzo 2014, è composto da 23 amministratori ⁽³⁾, come di seguito meglio specificato:

Nominativo	Carica
Carlo Fratta Pasini	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Guido Castellotti	Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
Maurizio Comoli	Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione
Pier Francesco Saviotti	Amministratore Delegato
Patrizia Codecasa	Amministratore
Luigi Corsi	Amministratore
Domenico De Angelis	Amministratore
Maurizio Faroni	Amministratore
Gianni Filippa	Amministratore
Cristina Galeotti	Amministratore
Andrea Guidi	Amministratore
Valter Lazzari	Amministratore
Daniela Montemerlo	Amministratore
Giulio Pedrollo	Amministratore
Enrico Perotti	Amministratore
Claudio Rangoni Machiavelli	Amministratore
Fabio Ravanelli	Amministratore
Cecilia Rossignoli	Amministratore
Sandro Veronesi	Amministratore
Franco Zanetta	Amministratore
Tommaso Zanini	Amministratore
Cesare Zonca	Amministratore

⁽³⁾ Il notaio Maurizio Marino, in data 24 maggio 2016, dopo aver concorso ad assumere, in piena sintonia con il Consiglio di Amministrazione, le decisioni relative al Progetto di Fusione con la Banca Popolare di Milano ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere di Amministrazione del Banco Popolare.

Nominativo	Carica
Cristina Zucchetti	Amministratore

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale del Banco Popolare attualmente in carica, nominato con delibera dell'Assemblea dei soci del 29 marzo 2014 (integrata dalla delibera dell'Assemblea del 7 maggio 2016) è composto da 5 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti, come di seguito specificato:

Nominativo	Carica
Pietro Manzonetto	Presidente del Collegio Sindacale
Marco Bronzato	Sindaco Effettivo
Gabriele Camillo Erba	Sindaco Effettivo
Claudia Rossi	Sindaco Effettivo
Alfonso Sonato	Sindaco Effettivo
Chiara Benciolini	Sindaco Supplente
Paola Pesci	Sindaco Supplente

2.1.4 Sintetica descrizione dell'attività del Banco Popolare

2.1.4.1 *Sintetica descrizione dell'attività del Banco Popolare*

Il Banco Popolare è la Capogruppo del Gruppo Banco Popolare e, ispirandosi ai principi del credito popolare, svolge, anche attraverso le proprie controllate e partecipate, attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito nelle sue varie forme, *private e investment banking, merchant banking, asset management, leasing, bancassicurazione*, credito al consumo, tanto nei confronti dei propri soci quanto dei non soci, accordando speciale attenzione ai territori di storico radicamento delle proprie componenti, con particolare riguardo alle famiglie e alle piccole e medie imprese ed a quelle cooperative.

Il Gruppo Banco Popolare sul territorio italiano è così composto:

- Banco Popolare, che, oltre ad accentrare quale Capogruppo le funzioni di governo, di controllo e di coordinamento sulle società controllate del Gruppo, ha assunto, a seguito dell'integrazione delle Banche del Territorio ⁽⁴⁾, il ruolo di banca operativa attiva nello svolgimento dell'attività creditizia e della distribuzione di prodotti finanziari, organizzata sulla base di un modello territoriale articolato in 4 (quattro) divisioni territoriali (la Divisione Banca Popolare di Verona, la Divisione

⁽⁴⁾ Per Banche del Territorio devono intendersi la Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero, la Banca Popolare di Lodi, la Banca Popolare di Novara, la Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, la Banca Popolare di Crema e la Banca Popolare di Cremona incorporate nel Banco Popolare con effetto dal 27 dicembre 2011 nonché il Credito Bergamasco, incorporato nel Banco Popolare con effetto dal 1° giugno 2014

Banca Popolare di Lodi, la Divisione Banca Popolare di Novara, la Divisione Credito Bergamasco; collettivamente, le “**Divisioni Territoriali**”), corrispondenti alle tradizionali aree storiche di presenza e di riferimento per le comunità locali. A seguito dell’operazione di fusione di Banca Italease avente efficacia a far data dal 16 marzo 2015, il Banco Popolare opera attraverso la neo costituita divisione *leasing*, il cui obiettivo è quello di gestire il portafoglio del *leasing*, in coordinamento con le società controllate dall’*ex* Banca Italease;

- Banca Aletti S.p.A., che opera nei settori del *private banking* e *investment banking*;
- le società prodotte, tra le quali, si segnalano Aletti Gestielle SGR S.p.A. nell’*asset management*, Italease Gestione Beni S.p.A. e Release S.p.A. operanti nel settore del *leasing* unitamente alla divisione *leasing* della Capogruppo, ed alle quali si aggiungono le *partnership* nei settori della bancassicurazione (Popolare Vita e Avipop Assicurazioni) e del credito al consumo (Agos Ducato).

Il Gruppo Banco Popolare svolge la propria attività tramite la seguente struttura distributiva: le Divisioni Territoriali, le banche, gli uffici di rappresentanza e i canali a distanza.

Alla data della Relazione, il Gruppo Banco Popolare rivolge i propri servizi a più di 2 (due) milioni di clienti.

La clientela *privati* è suddivisa in base a tre principali segmenti di riferimento: “Universalì”, con patrimonio inferiore ad Euro 100.000, “Affluent”, con patrimonio superiore ad Euro 100.000 e i “Piccoli Operatori Economici”, con un fatturato fino ad Euro 250.000.


La clientela *imprese* è suddivisa in Piccole Imprese (con un fatturato compreso tra Euro 250 mila ed Euro 5 milioni), in Medie Imprese (con un fatturato superiore ad Euro 5 milioni ed inferiore ad Euro 350 milioni), Grandi Imprese (con fatturato superiore ad Euro 350 milioni); altri segmenti di clientela sono rappresentati dagli Enti, dalla Clientela Istituzionale e dal Terzo Settore.

La clientela *Private* accreditata, con un patrimonio superiore ad Euro 1 milione è seguita dai *private bankers* di Banca Aletti S.p.A..

Sulla base dei dati del sistema bancario alla data del 31 dicembre 2015, il Gruppo Banco Popolare è il quarto gruppo bancario italiano in termini di totale attivo e di numero filiali.

2.1.4.2 Rappresentazione grafica della struttura del Gruppo Banco Popolare

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL GRUPPO BANCO POPOLARE
(con società controllate tramite controllo azionario art. 2359 c.c. comma 1.1 e collegate)



2.1.5 Dati economici e patrimoniali di sintesi del Gruppo Banco Popolare

Principali dati di conto economico

La seguente tabella contiene i principali dati del conto economico riclassificato del Banco Popolare, redatto su base consolidata, alla data del 31 dicembre 2015, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2014.

(migliaia di euro)	31/12/2015	31/12/2014 (*)	Variazione Percentuale
Margine finanziario	1.686.865	1.641.979	2,7%
Commissioni nette	1.425.410	1.379.724	3,3%
Proventi operativi	3.663.000	3.376.577	8,5%
Oneri operativi	(2.404.832)	(2.263.194)	6,3%
Risultato della gestione operativa	1.258.168	1.113.383	13,0%
Rettifiche di valore nette su crediti verso clientela	(803.933)	(3.561.431)	-77,4%
Rettifiche di valore nette su partecipazioni, avviamenti e altre attività immateriali	-	(239.000)	n.s.
Risultato lordo dell'operatività corrente	344.863	(2.763.836)	n.s.
Risultato netto senza FVO	426.785	(1.919.903)	n.s.
Impatto FVO	3.288	(25.988)	n.s.
Risultato netto	430.073	(1.945.891)	n.s.

(*) Dati pubblicati nella Relazione finanziaria annuale 2015, i quali sono stati riesposti, ai sensi del principio IFRS 5, rispetto a quelli originariamente pubblicati nella Relazione finanziaria annuale 2014

Il marginale finanziario dell'esercizio 2015 ammonta a Euro 1.686,9 milioni, in crescita del 2,7% rispetto agli Euro 1.642,0 milioni al 31 dicembre 2014. Tale risultato è stato influenzato del positivo contributo delle società partecipate, valutate con il metodo del patrimonio netto, pari a Euro 141,5 milioni rispetto ad Euro 90,1 milioni dell'esercizio precedente. Buona la tenuta del margine di interesse pari a Euro 1.545,4 milioni, sostanzialmente stabile rispetto a Euro 1.551,9 milioni dell'esercizio 2014, grazie alla politica di riduzione del costo di *funding* istituzionale e della raccolta della rete.

Le commissioni nette ammontano a Euro 1.425,4 milioni e registrano un incremento del 3,3% rispetto a Euro 1.379,7 milioni del 2014, grazie al contributo delle commissioni dei servizi di gestione, intermediazione e consulenza, sostenuto, in particolare, da una crescente domanda di fondi comuni di investimento da parte della clientela.

I proventi operativi dell'esercizio 2015 ammontano a Euro 3.663,0 milioni in crescita dell'8,5% rispetto all'esercizio 2014, grazie anche alla buona diversificazione delle fonti di redditività rispetto alla tradizionale attività *core* di banca commerciale. L'esercizio 2015 ha, infatti, beneficiato degli utili realizzati a seguito della cessione delle quote partecipative di minoranza detenute nell'Istituto Centrale delle Banche Popolari e in Arca SGR, pari a Euro 241,2 milioni. Anche al netto dei citati utili, i proventi operativi segnano una crescita dell'1,3%, grazie principalmente alla positiva dinamica del margine finanziario e delle commissioni nette.

Gli oneri operativi, che ammontano a Euro 2.404,8 milioni, registrano un incremento di Euro 141,6 milioni rispetto a quelli dell'esercizio precedente, determinato principalmente dai significativi contributi ordinari e straordinari versati nell'esercizio 2015 al Fondo Nazionale di Risoluzione ed al Fondo di Garanzia dei Depositi, pari complessivamente ad Euro 162,2 milioni.

Il risultato della gestione operativa, pari alla differenza tra i proventi operativi e gli oneri operativi sopra illustrati, è quindi positivo in entrambi gli esercizi (+ Euro 1.258,2 milioni al 31 dicembre 2015, in aumento del 13% rispetto a Euro 1.113,4 milioni al 31 dicembre 2014).

Con riferimento all'ultima riga del conto economico rappresentata dal risultato netto, si evidenzia che i risultati degli esercizi risentono in modo significativo degli importi addebitati a titolo di rettifiche di valore su crediti.

In particolare, per l'esercizio 2015 le *Rettifiche di valore nette su crediti verso clientela* si attestano ad Euro 803,9 milioni rispetto ad Euro 3.561,4 milioni del 31 dicembre 2014, anche grazie alla rilevante riduzione dei flussi netti in entrata di nuovi crediti deteriorati. L'esercizio 2015 ha quindi chiuso con utile netto consolidato di Euro 430,1 milioni.

Per l'esercizio 2014, il significativo livello raggiunto nelle citate rettifiche di valore trovava la sua principale giustificazione nelle decisioni assunte dal Gruppo a seguito dell'analisi dei risultati dell'esercizio di *Asset Quality Review* (AQR), condotto dalla Banca Centrale Europea (BCE) e comunicati nell'ultimo trimestre dell'esercizio 2014. Nonostante il superamento con ampio margine dell'esercizio di *Comprehensive Assessment*, il Gruppo avviò una serie di interventi sui processi di classificazione e di valutazione del credito ordinariamente applicati, adottando nell'ambito del ventaglio di approcci relativi ai processi di stima consentiti dai principi contabili di riferimento, *policy*, modelli e parametri valutativi diversi rispetto a quelli fino ad allora utilizzati. In adesione a quanto auspicato dall'Organo di Vigilanza, le modifiche introdotte furono orientate ad eliminare, per quanto possibile, l'entità del disallineamento esistente tra le valutazioni effettuate ai fini di bilancio e le cosiddette "*ECB thresholds*", ossia i parametri estimativi utilizzati ai fini prudenziali dalla BCE nell'ambito del citato esercizio AQR. Nel complesso, le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti verso la clientela sono risultate pari a Euro 3.561,4 milioni, con una contribuzione del quarto trimestre, pari a Euro 2.496,1 milioni.

L'elevato costo del credito, unitamente alla rilevazione di *impairment* su attività immateriali relativi alla *Cash Generating Unit "Private & Investment Banking"* hanno portato alla chiusura di un risultato netto negativo pari ad Euro 1.945,9 milioni.

La seguente tabella contiene i principali dati del conto economico riclassificato del Banco Popolare, redatto su base consolidata, alla data del 30 giugno 2016, posti a confronto con quelli relativi al 30 giugno 2015.

(migliaia di euro)	30/06/2016	30/06/2015	Variazione Percentuale
Margine finanziario	754.733	850.379	-11,2%
Commissioni nette	639.308	771.085	-17,1%
Proventi operativi	1.539.392	1.813.617	-15,1%
Oneri operativi	(1.116.117)	(1.068.992)	4,4%
Risultato della gestione operativa	423.275	744.625	-43,2%
<i>Rettifiche di valore nette su crediti verso clientela</i>	<i>(980.422)</i>	<i>(375.307)</i>	161,2%
Risultato lordo dell'operatività corrente	(566.223)	289.786	n.s.
Risultato netto senza FVO	(387.243)	290.340	n.s.
Impatto FVO	7.074	2.778	154,6%
Risultato netto	(380.169)	293.118	n.s.

Al fine di comprendere l'evoluzione del risultato economico intervenuta nel primo semestre del 2016, si deve premettere che, dopo la sottoscrizione del

Protocollo di Intesa con la Banca Popolare di Milano che prevede la fusione dei due gruppi bancari, la Banca Centrale Europea, in sede di esame preliminare dell'operazione, ha stabilito una serie di condizioni vincolanti per la concessione della propria autorizzazione e motivate dalla futura rilevanza del nuovo soggetto giuridico nell'ambito del sistema finanziario europeo. Tra le principali condizioni figura una progressiva riduzione del rapporto tra i crediti deteriorati e l'ammontare totale degli impieghi ed un innalzamento del livello medio di copertura dei crediti deteriorati, in modo da favorire nel tempo la riduzione dell'ammontare degli stessi. Con riferimento a tale richiesta, i livelli medi di copertura delle sofferenze e, più in generale, dei crediti deteriorati sono stati incrementati fin dal primo trimestre 2016 e, nel corso del secondo trimestre, sono state perfezionate anche alcune operazioni di cessione di sofferenze per un valore nominale complessivo di circa Euro 240 milioni.

Tali decisioni hanno influenzato significativamente l'andamento economico del semestre che fa registrare un risultato economico negativo pari a Euro 380,2 milioni, dopo aver addebitato al conto economico rettifiche di valore nette su crediti per Euro 980,4 milioni nonostante la dinamica dei crediti deteriorati lordi, il cui *stock* evidenzia una flessione di Euro 1,2 miliardi su base annua (-5,6%) e di Euro 0,5 miliardi nel semestre (-2,4%).

Fatta questa premessa, di seguito si fornisce un'illustrazione dell'evoluzione intervenuta nei principali aggregati economici nel corso del primo semestre del 2016, rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio.

Il marginale finanziario al 30 giugno 2016 ammonta a Euro 754,7 milioni, in calo dell'11,2% rispetto al primo semestre 2015 in cui era pari a Euro 850,4 milioni. In particolare, tale aggregato risente della contrazione del margine di interesse (Euro 691,3 milioni al 30 giugno 2016 e Euro 789,1 milioni al 30 giugno 2015), influenzato dalla riduzione registrata dai tassi Euribor, dalla perdurante forte pressione competitiva sui tassi di interesse oltre che dalla riduzione del contributo del portafoglio titoli di stato. Positivo è il contributo delle società partecipate valutate con il metodo del patrimonio netto, che è risultato pari a Euro 63,5 milioni, sostanzialmente in linea rispetto a Euro 61,3 milioni del primo semestre del 2015.

Le commissioni nette ammontano al 30 giugno 2016 a Euro 639,3 milioni, in calo del 17,1% rispetto al primo semestre 2015, che peraltro aveva beneficiato di una dinamica eccezionalmente positiva nel comparto del risparmio gestito. Oltre all'andamento negativo dei mercati e alla riduzione della propensione della clientela nei confronti degli investimenti finanziari, l'andamento delle commissioni è risultato penalizzato dall'impegno profuso dal personale di rete nell'attività di informazione ed assistenza fornita alla clientela interessata dall'operazione di Aumento di Capitale.

Sulla base della dinamica sopra illustrata, i proventi operativi ammontano al 30 giugno 2016 a Euro 1.539,4 milioni rispetto a Euro 1.813,6 milioni al 30 giugno 2015 (con un decremento del 15,1%), ulteriormente influenzati dalla riduzione degli altri proventi netti di gestione (Euro 46,6 milioni al 30 giugno 2016 rispetto ad Euro 48,8 milioni al 30 giugno 2015) e dalla contrazione del risultato netto finanziario senza la *fair value option* (FVO), che al 30 giugno 2016 si è attestato ad Euro 98,8 milioni (Euro 143,3 milioni al 30 giugno 2015).

Il totale degli oneri operativi ammonta, al 30 giugno 2016, a Euro 1.116,1 milioni rispetto a Euro 1.069,0 milioni del primo semestre 2015. Nonostante il calo delle spese per il personale (calo registrato anche escludendo gli oneri straordinari addebitati nel corso del primo semestre del 2015 relativi al fondo esuberi per Euro 11,6 milioni) e l'attento controllo dei costi relativo alle altre spese amministrative, l'incremento degli oneri operativi è da attribuire agli oneri "sistemici" legati alla contribuzione al Fondo di Risoluzione Unico, pari a Euro 44,3 milioni (Euro 23 milioni era l'onere stimato nel primo semestre 2015 per la contribuzione al Fondo Nazionale di Risoluzione) e al canone, introdotto con il D. L. n. 59 del 3 maggio 2016, per il mantenimento della possibilità di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate, pari a Euro 40,4 milioni. Nel primo semestre del 2016 gli oneri operativi sono inoltre impattati negativamente da rettifiche straordinarie riferiti ad alcuni immobili a scopo di investimento che ammontano a Euro 2 milioni. Escludendo l'impatto degli "oneri sistemici", nonché le componenti di natura straordinaria dei due periodi posti a confronto, l'aggregato pone in luce una riduzione del 2,6%.

Al 30 giugno 2016 il risultato della gestione operativa, pari alla differenza tra i proventi operativi e gli oneri operativi sopra illustrati, è quindi positivo per Euro 423,3 milioni, così come per il primo semestre del 2015 che si attesta ad Euro 744,6 milioni.

Le rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti verso la clientela al 30 giugno 2016, sono pari a Euro 980,4 milioni rispetto a Euro 375,3 milioni del primo semestre 2015. Il costo del credito, misurato dal rapporto tra le rettifiche nette di valore su crediti e gli impieghi lordi, evidenzia una rilevante discontinuità rispetto al passato motivata dalla decisione di iniziare il percorso di innalzamento del livello medio di copertura dei crediti deteriorati richiesto dalla BCE quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'operazione di Fusione con BPM.

A causa dell'incremento del costo del credito, il primo semestre del 2016 si è chiuso con un risultato netto negativo pari ad Euro 380,2 milioni, rispetto all'utile netto di Euro 293,1 milioni realizzato nel primo semestre 2015.

Principali dati di stato patrimoniale

La seguente tabella contiene i principali dati di stato patrimoniale riclassificato e dell'attività di intermediazione del Gruppo Banco Popolare, alla data del 30 giugno 2016 posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2015, confrontati a loro volta con i dati relativi al 31 dicembre 2014.

(migliaia di euro)	30/06/2016 (A)	31/12/2015 (*) (B)	31/12/2014 (**) (C)	Variazione Percentuale (A-B)	Variazione Percentuale (B-C)
Dati patrimoniali					
Totale dell'attivo	123.698.857	120.237.166	123.081.686	2,9%	-2,3%
Crediti verso clientela (netti)	79.445.812	78.421.634	79.823.603	1,3%	-1,8%
di cui crediti verso la clientela deteriorati (netti)	13.504.593	14.057.061	14.250.226	-3,9%	-1,4%
Crediti verso clientela (lordi)	86.394.612	85.337.653	87.661.197	1,2%	-2,7%
di cui crediti verso la clientela deteriorati (lordi)	20.150.080	20.645.172	21.664.697	-2,4%	-4,7%
Attività finanziarie e derivati di copertura	29.365.769	27.531.012	26.190.599	6,7%	5,1%
Patrimonio netto del Gruppo	8.876.031	8.493.565	8.064.219	4,5%	5,3%
Attività finanziarie della clientela					
Raccolta diretta	83.146.243	82.141.444	86.513.468	1,2%	-5,1%
Raccolta indiretta	67.358.616	71.094.777	66.476.003	-5,3%	6,9%
- Risparmio gestito	34.915.895	35.371.884	34.153.477	-1,3%	3,6%
-- Fondi comuni					
Sicav	19.987.789	20.297.341	17.140.262	-1,5%	18,4%
-- Gestioni patrimoniali mobiliari e in fondi	4.671.021	4.828.702	6.716.079	-1,8%	-28,1%
-- Polizze assicurative	10.257.085	10.245.841	10.297.136	0,1%	-0,5%
- Risparmio amministrato	32.442.721	35.722.893	32.322.526	-9,2%	10,5%

(*) Dati pubblicati nella Relazione finanziaria semestrale consolidata 30 giugno 2016. Per l'aggregato "Totale dell'attivo" il dato è stato riesposto, ai fini comparativi, rispetto a quello originariamente pubblicato.

(**) Dati pubblicati nella Relazione finanziaria annuale 2015 nella quale, limitatamente alle voci di raccolta indiretta, sono state effettuate delle riclassifiche per una più puntuale suddivisione tra le forme tecniche.

Evoluzione dei principali aggregati patrimoniali nel primo semestre 2016

Al 30 giugno 2016 i crediti verso la clientela e le attività finanziarie e derivati di copertura rappresentano circa l'88% delle attività totali di bilancio del Gruppo, sostanzialmente in linea con le evidenze al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014.

Crediti verso la clientela

Al 30 giugno 2016 i crediti verso clientela, al netto delle rettifiche di valore, ammontano a Euro 79.445,8 milioni, in aumento rispetto a Euro 78.421,6 milioni al 31 dicembre 2015 (Euro 79.823,6 milioni del 31 dicembre 2014). La dinamica del periodo (2014 - primo semestre 2016) è imputabile al progressivo azzeramento dei crediti riconducibili alla divisione *leasing* ed alla contrazione delle operazioni di pronti contro termine, decremento sostanzialmente compensato dall'incremento dei finanziamenti a medio e lungo termine a favore di tutti i segmenti della clientela rappresentativi principalmente degli oltre 5 miliardi di Euro erogati nel primo semestre del 2016.

Le esposizioni nette deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfiniate) ammontano al 30 giugno 2016 a Euro 13.504,6 milioni ed evidenziano una diminuzione del 3,9% rispetto al saldo al 31 dicembre 2015. La riduzione dell'aggregato deriva dai contenuti flussi netti di nuovi ingressi nella categoria dei crediti deteriorati, che nel secondo trimestre del 2016 sono risultati pari a circa Euro 427 milioni, ma soprattutto dalle rettifiche su crediti aggiuntive addebitate al conto economico del primo semestre 2016 al fine di innalzare il livello medio di copertura dei crediti in sofferenza.

Al 30 giugno 2016, l'incidenza delle attività deteriorate nette sul totale dei crediti verso la clientela netti è pari al 17%, in flessione rispetto al 17,9% del 31 dicembre 2015 e del 31 dicembre 2014. Lo stesso *trend* in diminuzione viene confermato dal livello di incidenza calcolato al lordo delle rettifiche di valore che al 30 giugno 2016 risulta pari al 23,3% rispetto al 24,2% al 31 dicembre 2015 (24,7% il dato di fine 2014).

Il livello di copertura dei crediti in sofferenza, includendo gli stralci dei crediti assoggettati a procedure concorsuali, si è innalzato al 59,3% rispetto al 56,3% del 31 dicembre 2015, che segnava una riduzione in confronto al 58,8% al 31 dicembre 2014, per effetto della cessione di sofferenze chirografarie di modesto ammontare perfezionate nell'esercizio 2015. Con riferimento all'intero aggregato dei crediti deteriorati, includendo i crediti in sofferenza oggetto di stralcio, l'indice di copertura si attesta al 45,6% in crescita di 1,9 punti percentuali rispetto al 43,7% del 31 dicembre 2015 (44,6% al 31 dicembre 2014).

Come precedentemente specificato, il citato innalzamento del livello di copertura dei crediti in sofferenza si inserisce nell'ambito del processo finalizzato al rilascio delle autorizzazioni di legge propedeutiche al perfezionamento del progetto di aggregazione con BPM.

Attività finanziarie e derivati di copertura

Al 30 giugno 2016 le attività finanziarie del Gruppo, comprensive dei derivati di copertura, sono pari a Euro 29.365,8 milioni, in crescita rispetto agli Euro 27.531,0 milioni del 31 dicembre 2015 (+6,7%); l'incremento è interamente concentrato sui titoli di debito che al 30 giugno 2016 rappresentano oltre l'85% del portafoglio (rispetto all'83,5% osservato al 31 dicembre 2015 ed al 79% al 31 dicembre 2014).

I titoli di debito sono in prevalenza rappresentati da titoli di Stato italiani che al 30 giugno 2016 ammontano a Euro 20.864,3 milioni rispetto a Euro 19.154,1 milioni al 31 dicembre 2015 (Euro 16.445,1 milioni è il dato al 31 dicembre 2014).

Patrimonio netto del Gruppo

Al 30 giugno 2016, il patrimonio netto del Gruppo, comprensivo della perdita del periodo di Euro 380,2 milioni, si attesta ad Euro 8.876,0 milioni in aumento del 4,5% rispetto al 31 dicembre 2015. La variazione osservata nel periodo, positiva per Euro 382,4 milioni, include gli effetti dell'operazione di Aumento di Capitale, avviata nel mese di giugno, che ha portato alla rilevazione di un incremento dei mezzi propri, al netto dei costi di transazione direttamente imputabili, pari a Euro 965,7 milioni.

La redditività complessiva registrata al 30 giugno 2016, per la quota di pertinenza del Gruppo, è invece risultata negativa per Euro 523,3 milioni a seguito della perdita registrata nel primo semestre, pari a Euro 380,2 milioni e della variazione negativa delle riserve da valutazione pari a Euro 143,1 milioni. Si segnalano inoltre, quali variazioni negative, il pagamento dei dividendi da parte del Banco Popolare per Euro 54,3 milioni e la destinazione di Euro 5,5 milioni a titolo di erogazioni liberali, come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 19 marzo 2016.

Al 31 dicembre 2015 il patrimonio netto era pari ad Euro 8.493,6 milioni, in crescita rispetto a Euro 8.064,2 milioni del 31 dicembre 2014, principalmente per effetto dell'utile dell'esercizio pari ad Euro 430,1 milioni.

Raccolta diretta

La raccolta diretta al 30 giugno 2016 ammonta a Euro 83.146,2 milioni ed evidenzia un incremento dell'1,2% rispetto agli Euro 82.141,4 milioni del 31

dicembre 2015, che risulta in calo rispetto agli Euro 86.513,5 milioni del 31 dicembre 2014.

Nel dettaglio, la crescita registrata nel primo semestre 2016 è riconducibile alle operazioni di pronti contro termine (Euro +3,8 miliardi) ed in minor misura ai depositi e conti correnti (Euro +0,9 miliardi), che hanno più che compensato il rimborso dei prestiti obbligazionari giunti a scadenza (-4,5 miliardi di Euro), non sostituiti da nuove emissioni. Si evidenzia che l'aggregato non comprende la stabile provvista garantita dallo *stock* di *certificates* emessi dal Gruppo, che al 30 giugno 2016 è aumentato di Euro 5,7 miliardi (+8% rispetto al 31 dicembre 2015).

Il calo registrato nell'esercizio 2015 (-5,1% rispetto al 31 dicembre 2014) è in parte imputabile al venir meno dell'apporto della controllata estera Banco Popolare Luxembourg, classificata in dismissione a decorrere dal 30 giugno 2015. Su basi omogenee la raccolta diretta al 31 dicembre 2015 evidenzia una contrazione pari al 3,6% su base annua. Il calo della raccolta, correlato all'analoga contrazione degli attivi, è imputabile alla diminuzione della raccolta obbligazionaria, influenzata dalla parziale sostituzione con altre forme di raccolta meno onerose e dal piano di rimborso finalizzato a ridurre il costo complessivo della raccolta. Detto calo è in larga misura compensato dalla stabile liquidità generata dai *certificates*, il cui *stock* è aumentato nell'esercizio 2015 di Euro 1,6 miliardi, in termini di valore nominale.

Raccolta indiretta

La raccolta indiretta al 30 giugno 2016 è pari a Euro 67.358,6 milioni, in calo del 5,3% rispetto a Euro 71.094,8 milioni del 31 dicembre 2015, motivata dall'andamento delle quotazioni di mercato e da un'operazione straordinaria realizzata da un importante cliente che ha comportato il trasferimento della raccolta amministrata presso altra banca. Il calo dell'aggregato complessivo è imputabile sia alla componente della raccolta amministrata che ammonta a Euro 32.442,7 milioni (-9,2% dal 31 dicembre 2015), sia a quella della raccolta gestita, che è pari a 34.915,9 milioni (-1,3% dal 31 dicembre 2015).

L'incremento della raccolta indiretta al 31 dicembre 2015 rispetto ad Euro 66.476,0 milioni di inizio anno (+6,9%) è imputabile sia alla componente gestita, che al 31 dicembre 2015 aveva raggiunto Euro 35.371,9 milioni (+3,6%), sia soprattutto a quella amministrata, pari ad Euro 35.722,9 milioni (+10,5%). Su basi omogenee, escludendo dal dato riferito all'esercizio 2014 l'apporto della controllata Banco Popolare Luxembourg classificata in dismissione dal 30 giugno 2015, l'incremento annuo registrato nell'esercizio 2015 è pari all'8,3%.

2.2 Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.

2.2.1 Dati societari di BPM

Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., con sede a Milano, Piazza F. Meda n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150, iscritta all'Albo delle banche al n. 5584, è una banca popolare che opera nella forma di società cooperativa ed è capogruppo del Gruppo bancario Bipiemme – Banca Popolare di Milano.

Il capitale sociale di BPM al 30 giugno 2016 è pari a euro 3.365.439.319,02 i.v., suddiviso in n. 4.391.784.467 azioni ordinarie prive di valore nominale.

Le azioni di BPM sono negoziate sull'MTA.

2.2.2 Oggetto sociale di BPM

L'oggetto sociale di BPM è il seguente: *“La Società ha per oggetto di procurare il credito ai propri Soci mediante la cooperazione e la raccolta del risparmio e di compiere, per conto proprio o di terzi, qualsiasi operazione e servizio di banca, anche con non Soci, esclusa rigorosamente ogni operazione di mera speculazione. Nella concessione di fido, la Banca dà preferenza ai Soci ed alle operazioni di più modesto importo.”*

Inoltre: *“La Società può compiere con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari, di intermediazione consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.”*.

2.2.3 Organi sociali di BPM

BPM adotta il modello di amministrazione e controllo c.d. “dualistico”, che prevede la presenza di un Consiglio di Sorveglianza e di un Consiglio di Gestione (cfr. art. 2409-*octies* e ss. del codice civile).

Il Consiglio di Sorveglianza di BPM attualmente in carica, nominato con delibera dell'Assemblea dei soci del 30 aprile 2016, è composto da 18 consiglieri, come di seguito meglio specificato:

Nominativo	Carica
Nicola Rossi	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Mauro Paoloni	Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Marcello Priori	Vice-Presidente del Consiglio di Sorveglianza
Alberto Balestreri	Consigliere di Sorveglianza
Carlo Bellavite Pellegrini	Consigliere di Sorveglianza
Mara Barbara Bergamaschi	Consigliere di Sorveglianza
Angelo Busani	Consigliere di Sorveglianza
Massimo Catizone	Consigliere di Sorveglianza
Emanuele Cusa	Consigliere di Sorveglianza

Nominativo	Carica
Carlo Frascarolo	Consigliere di Sorveglianza
Roberto Fusilli	Consigliere di Sorveglianza
Paola Galbiati	Consigliere di Sorveglianza
Piero Lonardi	Consigliere di Sorveglianza
Maria Luisa Mosconi	Consigliere di Sorveglianza
Mariella Piantoni	Consigliere di Sorveglianza
Ezio Simonelli	Consigliere di Sorveglianza
Manuela Soffientini	Consigliere di Sorveglianza
Daniela Venanzi	Consigliere di Sorveglianza

Il Consiglio di Gestione di BPM attualmente in carica, nominato con delibera del Consiglio di Sorveglianza del 17 gennaio 2014, è composto da 5 consiglieri, come di seguito meglio specificato:

Nominativo	Carica
Mario Anolli	Presidente del Consiglio di Gestione
Giuseppe Castagna	Consigliere Delegato
Davide Croff	Consigliere di Gestione
Paola De Martini	Consigliere di Gestione
Giorgio Girelli	Consigliere di Gestione

2.2.4 Sintetica descrizione dell'attività di BPM

Il Gruppo BPM è un Gruppo bancario integrato polifunzionale, attivo in tutti i comparti dell'intermediazione creditizia e finanziaria e con vocazione prevalentemente *retail*, ossia focalizzato sulla clientela privata e sulle imprese di piccole e medie dimensioni. Svolge, inoltre, attività di raccolta del risparmio e di erogazione del credito, nonché prestazione di servizi di investimento, anche commercializzando prodotti di società collegate o di società terze (ad esempio nell'*asset management* e nella bancassicurazione).

L'attività del Gruppo si articola nelle seguenti linee di *business*:

- *retail banking*: che comprende i servizi offerti alla clientela privata e alle piccole imprese dalla rete degli sportelli di BPM e Banca Popolare di Mantova. In particolare, rientrano in questo comparto i servizi per la clientela *retail* e aziende con fatturato inferiore a euro 15 milioni. Nell'attività di *retail banking* rientrano altresì l'attività della clientela *online*, l'attività di *private banking* (svolta da BPM e da Banca Akros) e l'attività di ProFamily, società di credito al consumo;
- *corporate banking*: che racchiude l'offerta da parte della rete degli sportelli BPM di servizi bancari, finanziari e di credito rivolti alle imprese rientranti nei segmenti di clientela *large corporate* (fatturato maggiore di


euro 250 milioni), *upper* imprese (fatturato compreso tra euro 50 e 250 milioni) e *middle* imprese (fatturato compreso tra euro 15 e 50 milioni). Sono ricompresi, inoltre, in tale area di attività anche l'offerta di servizi di investimento e l'individuazione di opportunità commerciali relative ad operazioni di finanza straordinaria;

- *treasury & investment banking*: avente ad oggetto l'attività di gestione del portafoglio titoli di proprietà e di intermediazione mobiliare, in titoli e cambi in conto proprio e tesoreria. In tale segmento, oltre all'attività di finanza delle banche commerciali del Gruppo, rientrano le attività svolte da Banca Akros;
- *corporate center*: che include le attività residuali e le attività strumentali al funzionamento del Gruppo, fungendo da collettore del portafoglio partecipazioni, delle passività subordinate e di tutte le altre attività/passività non allocate ai precedenti settori di attività.

BPM è la società Capogruppo del Gruppo BPM e svolge, oltre all'attività bancaria, le funzioni di indirizzo, governo e controllo unitario sulle società finanziarie e strumentali controllate.

BPM, quale banca che esercita l'attività di direzione e coordinamento del Gruppo, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del TUB, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Si riporta di seguito una sintetica rappresentazione della struttura del Gruppo BPM:



2.2.5 Dati economici e patrimoniali di sintesi del Gruppo BPM

Principali dati di conto economico

La seguente tabella contiene i principali dati di conto economico di BPM (Capogruppo), su base consolidata, alla data del 31 dicembre 2015, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2014. I dati sono espressi in migliaia di Euro.

Principali dati di conto economico al 31 dicembre 2015

	31 dicembre 2015	31 dicembre 2014	Variazione Percentuale
Margine di interesse	806.746	800.171	0,8%
Commissioni nette	605.996	556.566	8,9%
Margine di intermediazione	1.612.077	1.585.124	1,7%
Risultato netto della	1.252.230	1.121.470	11,7%

gestione finanziaria			
Costi Operativi	(968.819)	(923.860)	-4,9%
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	353.421	324.941	8,8%
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo	288.907	232.293	24,4%

Il margin di interesse si attesta a Euro 806,7 milioni ed evidenzia un incremento di Euro 6,6 milioni circa (+0,8%) rispetto a dicembre 2014, grazie all'aumento del margine commerciale che beneficia dell'espansione dei volumi di impiego e al minor costo del *funding* interbancario e istituzionale che più che compensano la riduzione del contributo del portafoglio titoli della Capogruppo.

Le commissioni nette risultano in aumento rispetto al 2014 di Euro 49,4 milioni (+8,9%) a seguito principalmente della crescita delle commissioni da servizi di gestione, intermediazione e consulenza per Euro 51,4 milioni (+ 20,1%).

Il margin di intermediazione si attesta a Euro 1.612,1 milioni, in aumento dell'1,7% (+ Euro 27 milioni) rispetto a quanto registrato nel corso del 2014. L'andamento beneficia dell'effetto positivo del margine di interesse e delle commissioni, risentendo del minor contributo dell'attività collegata alla gestione del portafoglio di attività e passività finanziarie.

Il risultato netto della gestione finanziaria si attesta a Euro 1.252,2 milioni, in aumento dell'11,7% in quanto beneficia in particolare della flessione delle rettifiche di valore nette per il deterioramento di crediti (- Euro 77,2 milioni).

I costi operativi aumentano di Euro 45 milioni, incremento da attribuirsi interamente alle maggiori spese amministrative, sulle quali pesa il contributo *one off* – pari a Euro 39,7 milioni – versato a seguito del provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 per il programma di risoluzione di Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti.

Il risultato netto di pertinenza della Capogruppo, dopo aver registrato un utile di pertinenza di terzi (Euro 1 milione), si attesta a Euro 288,9 milioni rispetto all'utile netto di Euro 232,3 milioni del 2014.

La seguente tabella contiene i principali dati di conto economico di BPM, su base consolidata, alla data del 30 giugno 2016, posti a confronto con quelli relativi al 30 giugno 2015. I dati sono espressi in migliaia di Euro.

Principali dati di conto economico al 30 giugno 2016

Principali dati di conto economico al 30 giugno 2016

	30 giugno 2016	30 giugno 2015	Variazione Percentuale
Margine di interesse	403.077	402.880	0,0%
Commissioni nette	303.344	306.753	-1,1%
Margine di intermediazione	811.452	788.718	2,9%
Risultato netto della gestione finanziaria	658.721	612.121	7,6%
Costi Operativi	(482.129)	(456.291)	-5,7%
Utile (Perdita) della operatività corrente al lordo delle imposte	222.633	212.366	4,8%
Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della Capogruppo	158.135	154.053	2,6%

Al 30 giugno 2016 il margine di interesse si attesta a Euro 403,1 milioni ed evidenzia una sostanziale stabilità rispetto all'anno precedente. Dall'analisi gestionale si evidenzia che la contrazione del margine commerciale e del portafoglio titoli sono compensati dal minor costo del *funding* istituzionale.

Le commissioni nette risultano in lieve diminuzione rispetto al 30 giugno 2015 (- Euro 3,4 milioni) a seguito principalmente della contrazione dei servizi di gestione, intermediazione e consulenza, non completamente compensate dall'aumento delle commissioni per altri servizi legate ai finanziamenti concessi e delle commissioni da servizi di incasso e pagamento.

Al 30 giugno 2016, il margine di intermediazione si attesta ad Euro 811,5 milioni, in aumento rispetto a quanto registrato nel primo semestre del 2015 (+ Euro 23 milioni). L'incremento è dovuto essenzialmente ai maggiori utili da cessione e riacquisto su attività finanziarie disponibili per la vendita (+ Euro 32 milioni).

Il risultato netto della gestione finanziaria si attesta, al 30 giugno 2016, a Euro 658,7 milioni, in aumento rispetto a quanto registrato al 30 giugno 2015, quando era stato pari a Euro 612,1 milioni. L'incremento beneficia del sopra citato aumento del margine di intermediazione e del minor onere delle rettifiche di valore nette per il deterioramento di crediti (- Euro 26 milioni).

I costi operativi si attestano, al 30 giugno 2016, a Euro 482,1 milioni, in aumento rispetto al saldo registrato al 30 giugno 2015 (+ Euro 26 milioni). L'incremento è da attribuirsi sia alle maggiori spese del personale (+ Euro 11,5 milioni) per

effetto dell'adeguamento al CCNL e degli aumenti di oneri sociali, previdenziali e di quiescenza sia all'aumento delle altre spese amministrative (+ Euro 7 milioni), sulle quali pesa il maggior onere al *Single Resolution Fund* e gli oneri per compensi a professionisti, per lo più legati alle spese connesse all'operazione di aggregazione.

Dopo aver registrato imposte per Euro 64 milioni (con un *tax rate* pari al 28,7%), l'utile di pertinenza della Capogruppo BPM, al 30 giugno 2016, si attesta, al netto di un utile di pertinenza di terzi di Euro 0,5 milioni, a Euro 158,1 milioni, rispetto ad un utile netto registrato nel primo semestre del 2015 pari a Euro 154,1 milioni.

Principali dati di stato patrimoniale

La seguente tabella contiene i principali dati di stato patrimoniale di BPM, su base consolidata, alla data del 31 dicembre 2015, posti a confronto con quelli relativi al 31 dicembre 2014.

La seguente tabella riporta, altresì, i principali dati di stato patrimoniale al 30 giugno 2016 confrontati, ove la variazione sia considerata significativa, con i saldi al 31 dicembre 2015. I dati sono espressi in migliaia di euro.

	30 giugno 2016 (A)	31 dicembre 2015 (B)	31 dicembre 2014 (C)	Variazione Percentuale (A-B)	Variazione Percentuale (B-C)
Patrimonio Netto	4.571.206	4.627.347	4.536.683	-1,2%	2,0%
Capitale	3.365.439	3.365.439	3.365.439	0,0%	0,0%
Crediti verso clientela	34.520.420	34.186.837	32.078.843	1,0%	6,6%
<i>di cui crediti deteriorati netti</i>	<i>3.610.077</i>	<i>3.624.224</i>	<i>3.597.901</i>	<i>-0,4%</i>	<i>0,7%</i>
Interbancario netto:	-2.915.777	-3.614.722	-2.333.787	19,3%	-54,9%
<i>Crediti verso banche</i>	<i>1.812.384</i>	<i>1.224.717</i>	<i>984.777</i>	<i>48,0%</i>	<i>24,4%</i>
<i>Debiti verso banche</i>	<i>4.728.161</i>	<i>4.839.439</i>	<i>3.318.564</i>	<i>-2,3%</i>	<i>45,8%</i>
Attività finanziarie (*)	10.425.227	11.416.540	11.887.806	-8,7%	-4,0%
Passività finanziarie (**)	1.531.460	1.250.321	1.538.280	22,5%	-18,7%
Totale attivo	49.697.726	50.203.300	48.271.811	-1,0%	4,0%

	30 giugno 2016 (A)	31 dicembre 2015 (B)	31 dicembre 2014 (C)	Variazione Percentuale (A-B)	Variazione Percentuale (B-C)
Raccolta Diretta (***)	36.789.648	37.601.769	36.836.892	-2,2%	2,1%
Raccolta indiretta:					
<i>Risparmio gestito</i>	21.252.907	20.901.445	17.872.354	1,7%	16,9%
<i>Risparmio amministrato</i>	11.110.875	13.158.758	14.737.869	-15,6%	-10,7%

(*) La voce "attività finanziarie" ricomprende: attività finanziarie detenute per la negoziazione, attività finanziarie valutate al *fair value*, attività finanziarie disponibili per la vendita, derivati di copertura e adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica.

(**) La voce "passività finanziarie" ricomprende: passività finanziarie di negoziazione, derivati di copertura e adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica.

(***) La voce "raccolta diretta" ricomprende: debiti verso clientela, titoli in circolazione e passività finanziarie valutate al *fair value*.

Al 31 dicembre 2015, il patrimonio netto del Gruppo BPM, comprensivo dell'utile di periodo di Euro 289 milioni, si posiziona a Euro 4.627 milioni, in aumento rispetto a fine 2014 (+2,0%).

I crediti verso clientela al 31 dicembre 2015 ammontano a Euro 34.187 milioni, in aumento di Euro 2.108 milioni (+ 6,6%) rispetto a dicembre 2014 principalmente per effetto dell'incremento della voce "Altri finanziamenti" (+ Euro 1.663 milioni; + 22,9%), in particolare dei prestiti in pool e degli impieghi *stand-by*, e della voce "Mutui" (+ Euro 731 milioni; + 4,6%).

I crediti deteriorati netti al 31 dicembre 2015 ammontano a Euro 3.624 milioni, rappresentando il 10,6% degli impieghi. Il dato è in incremento rispetto al 31 dicembre 2014 (+ Euro 26,3 milioni, + 0,7%) principalmente per effetto dell'aumento delle sofferenze (+ Euro 146 milioni), aumento in parte riconducibile al trasferimento a sofferenza di posizioni derivanti da altre classi di deteriorati (nello specifico le inadempienze probabili che si riducono di Euro 74 milioni); in diminuzione risultano anche le esposizioni scadute (- Euro 45,7 milioni).

Al 30 giugno 2016, la voce crediti verso clientela ammonta a Euro 34.520 milioni sostanzialmente stabile rispetto a fine dicembre 2015. Nello specifico i crediti deteriorati netti si attestano a Euro 3.610 milioni, in flessione dello 0,4% rispetto al 31 dicembre 2015.

Lo sbilancio tra crediti e debiti verso banche al 31 dicembre 2015 presenta un saldo negativo di Euro 3.615 milioni rispetto al saldo negativo di Euro 2.334 milioni di dicembre 2014 (- Euro 1.281 milioni; -54,9%); tale andamento è in

buona parte ascrivibile alla dinamica dei debiti verso banche, che rispetto a fine 2014 aumentano di Euro 1.521 milioni (+45,8%).

Il saldo dello sbilancio al 30 giugno 2016 è negativo per Euro 2.916 milioni, in miglioramento rispetto al saldo registrato al 31 dicembre 2015 (+ Euro 700 milioni; circa +19,3%). Tale andamento segue principalmente la dinamica dei crediti verso banche, mentre i debiti verso banche registrano una sostanziale stabilità rispetto a fine 2015.

Le attività finanziarie del Gruppo BPM al 31 dicembre 2015 si attestano a Euro 11.416,5 milioni, in diminuzione del 4% (- Euro 471 milioni) rispetto a dicembre 2014. All'interno dell'aggregato si evidenziano i movimenti più significativi:

- la riduzione delle attività finanziarie disponibili per la vendita (- Euro 179 milioni) è legata alla cessione dei titoli di Stato in portafoglio e di alcune rilevanti interessenze partecipative;
- la flessione dei derivati di copertura attivi (- Euro 138 milioni) è conseguente alla riduzione delle poste oggetto di copertura, in particolare emissioni obbligazionarie;
- la diminuzione delle attività finanziarie di negoziazione (- Euro 124 milioni) è causata da una minore operatività relativa al portafoglio di negoziazione;
- variazioni meno rilevanti riguardano le attività finanziarie valutate al *fair value* (- Euro 22 milioni) e l'adeguamento del valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (- Euro 8 milioni).

L'aggregato delle attività finanziarie ha registrato una diminuzione significativa nel corso del primo semestre 2016 (- Euro 991 milioni; - 8,7%), da attribuirsi quasi integralmente alla riduzione delle attività finanziarie disponibili per la vendita (- Euro 1.078 milioni) per vendite di titoli di Stato in portafoglio.

Le passività finanziarie del Gruppo BPM al 31 dicembre 2015 ammontano a Euro 1.250,3 milioni, in riduzione del 18,7%, essenzialmente per effetto della diminuzione delle passività finanziarie di negoziazione, la cui movimentazione è strettamente legata alle corrispondenti attività. In dettaglio il saldo tra le attività finanziarie e le passività finanziarie di negoziazione pari a Euro 614 milioni al 31 dicembre 2015 risulta in incremento di Euro 156 milioni rispetto a dicembre 2014. L'aggregato è rappresentato in gran parte dal portafoglio di negoziazione della controllata Banca Akros, la cui operatività è costituita principalmente dall'attività di intermediazione, di *market making* e di gestione del rischio con strategie di copertura dinamica all'interno del sistema dei limiti operativi.

Al 30 giugno 2016 le passività finanziarie si incrementano di circa Euro 281 milioni rispetto al 31 dicembre 2015. L'incremento riguarda essenzialmente le

passività finanziarie di negoziazione (+ Euro 249 milioni) e va legato all'aumento delle corrispondenti attività finanziarie (+ Euro 60 milioni), con la conseguente determinazione di un saldo netto di negoziazione di Euro 425 milioni, in flessione di Euro 189 milioni rispetto al saldo di dicembre 2015 (-30,8%).

La raccolta diretta – aggregato composto dai debiti verso clientela, dai titoli in circolazione e dalle passività finanziarie valutate al *fair value* – si attesta, al 31 dicembre 2015, a Euro 37.602 milioni, in incremento rispetto al 31 dicembre 2014 di Euro 765 milioni (+2,1%).

Nel dettaglio:

- i debiti verso clientela ammontano a Euro 28.623 milioni, in aumento di Euro 920 milioni (+3,3%), principalmente per effetto dell'aumento dei conti correnti e depositi a risparmio (+ Euro 2.027 milioni) solo in parte controbilanciato dalla contrazione dei PCT passivi (- Euro 1.107 milioni);
- i titoli in circolazione si attestano a Euro 8.849 milioni e risultano in contrazione di Euro 133 milioni (-1,5%) essenzialmente per il rimborso di obbligazioni *senior* e subordinate;
- le passività finanziarie valutate al *fair value* raggiungono euro 130 milioni in diminuzione di Euro 22 milioni (- 14,8%).

Al 30 giugno 2016 la raccolta diretta ammonta a Euro 36.790 milioni, riducendosi di Euro 812 milioni (-2,2%) rispetto al 31 dicembre 2015. La riduzione è legata essenzialmente alla forte contrazione dell'aggregato dei titoli in circolazione (- Euro 1.778 milioni; -20,1%) principalmente per effetto del rimborso di un EMTN per Euro 1 miliardo, della riduzione di PCT a breve effettuati con titoli di propria emissione riacquistati (- Euro 893 milioni) e del rimborso di altre obbligazioni (- Euro 630 milioni), solo in parte compensate dall'emissione di un *Covered Bond* per Euro 750 milioni.

La riduzione dei titoli in circolazione è stata in parte controbilanciata dall'incremento dei debiti verso clientela (+ Euro 994 milioni; +3,5%) per effetto dell'aumento di conti correnti e depositi (+ Euro 1.645 milioni) solo in parte compensati da minori PCT passivi (- Euro 655 milioni).

Nel 2015 la raccolta indiretta con la clientela ordinaria valutata ai valori di mercato si posiziona a Euro 34.060 milioni, in aumento rispetto a dicembre 2014 (+ Euro 1.450 milioni; +4,4%). Tale andamento beneficia dei risultati positivi del risparmio gestito, che si attesta a Euro 20.901 milioni (+ Euro 3.029 milioni; +16,9%), per effetto sia del *trend* positivo dei mercati che di una raccolta netta positiva nell'esercizio di Euro 2.612 milioni.

Il risparmio amministrato si attesta al 31 dicembre 2015 a Euro 13.159 milioni, in contrazione rispetto a fine 2014 (- Euro 1.579 milioni; -10,7%) sostanzialmente

per il processo di riallocazione della liquidità riveniente dai titoli di Stato in scadenza verso prodotti di risparmio gestito.

L'andamento della raccolta indiretta, che si attesta a Euro 32.364 milioni al 30 giugno 2016, risulta in riduzione nel primo semestre del 2016 (- Euro 1.696 milioni; -5,0%); la flessione è da attribuirsi al risparmio amministrato (- Euro 2.048 milioni), a seguito prevalentemente dell'andamento dei mercati finanziari, mentre il risparmio gestito (+ Euro 351 milioni) beneficia di una raccolta netta positiva, anche se inferiore rispetto all'esercizio precedente.

3. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI RIFERIMENTO E RELAZIONE DEGLI ESPERTI

Ai sensi dell'art. 2501-*quater*, comma 2, del codice civile, le situazioni patrimoniali di Fusione prese a riferimento sono sia per il Banco Popolare che per BPM il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 approvato, rispettivamente, dall'assemblea dei soci del Banco Popolare in data 19 marzo 2016 e del Consiglio di Sorveglianza della BPM in data 30 marzo 2016.

In data 22 aprile 2016 e in data 18 aprile 2016, il Tribunale di Venezia e il Tribunale di Milano hanno nominato, rispettivamente su ricorso del Banco Popolare e della BPM, KPMG S.p.A. (per il Banco Popolare) e Reconta Ernst & Young S.p.A. (per BPM) quali esperti incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni ai sensi dell'art. 2501-*sexies* del codice civile.

4. RAPPORTI DI CAMBIO E CRITERI SEGUITI PER LA LORO DETERMINAZIONE

4.1 Premessa

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare si è avvalso di *advisors* finanziari indipendenti e di comprovata professionalità ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, e segnatamente di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ("**Mediobanca**"), Bank of America Merrill Lynch ("**Merril Lynch**") e Colombo & Associati ("**Colombo & Associati**"), cui è stato affidato anche l'incarico di verificare la congruità dei rapporti di cambio adottati per la Fusione.

Si fa presente che il Consiglio di Gestione di BPM, ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, si è avvalso della consulenza di Citigroup ("**Citigroup**") e di Lazard & Co. ("**Lazard**").

4.2 Previsioni contenute nel Protocollo di Intesa e nel Progetto di Fusione – rapporti di cambio

Nel Protocollo di Intesa e nel Progetto di Fusione, il Banco Popolare e BPM, con l'assistenza dei rispettivi *advisors* finanziari, hanno concordato che, tenuto conto delle rispettive contribuzioni, la Fusione avvenga sulla base di rapporti di cambio determinati in applicazione dei seguenti rapporti di partecipazione:

- (i) agli **azionisti del Banco Popolare** sarà assegnato il **54,626%** del capitale sociale della Nuova Capogruppo (il "**Rapporto di Partecipazione BP**").
- (ii) agli **azionisti di BPM** sarà assegnato il **45,374%** del capitale sociale della Nuova Capogruppo (il "**Rapporto di Partecipazione BPM**" e, congiuntamente al Rapporto di Partecipazione BP, i "**Rapporti di Partecipazione**");

I Rapporti di Partecipazione sono stati determinati:

- (a) tenendo conto dell'Aumento di Capitale nella sua interezza (pertanto, nessuna rettifica è stata apportata a tali rapporti per effetto del perfezionamento dell'Aumento di Capitale); e
- (b) tenendo conto dei dividendi ordinari distribuiti rispettivamente da Banco Popolare (pari a complessivi euro 54.326.940,90) e da BPM (pari a complessivi euro 118.537.025,62) a valere sull'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Il Protocollo di Intesa e il Progetto di Fusione prevedono quindi che i rapporti di cambio relativi alla Fusione debbano essere determinati a seguito della fissazione del numero di azioni del Banco Popolare da emettere a servizio dell'Aumento di Capitale e in modo da rispettare i predetti Rapporti di Partecipazione. In particolare, il Protocollo di Intesa e il Progetto di Fusione prevedono che i rapporti di cambio – in termini di esatto numero di azioni della Nuova Capogruppo da assegnare in concambio alle azioni Banco Popolare e BPM che verranno annullate per effetto della Fusione – siano definiti come segue:

- 1 (una) azione della Nuova Capogruppo per ogni azione di BP in circolazione al momento dell'aggregazione, ivi incluse le azioni emesse a servizio dell'Aumento di Capitale, e
- 1 (una) azione della Nuova Capogruppo per ogni "X" azioni di BPM in circolazione al momento dell'aggregazione, dove X è determinato come segue:

$$X = \frac{\text{Azioni BPM}}{(\text{Azioni BP Post Aumento di Capitale}) \times \frac{\text{Rapporto di Partecipazione BPM}}{\text{Rapporto di Partecipazione BP}}}$$

e dove:

- Azioni BP Post Aumento di Capitale = (numero delle azioni di BP che risultano emesse alla data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa) - (numero delle Azioni Proprie BP) + (numero delle azioni BP emesse a servizio dell' Aumento di Capitale);
- Azioni BPM = (numero delle azioni di BPM che risultano emesse alla data del Protocollo di Intesa) – (numero delle Azioni Proprie BPM).

Si precisa, inoltre che i Rapporti di Partecipazione si basano sulle seguenti ipotesi:

- che al momento dell'aggregazione (intesa a questi fini come la data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa) il Banco Popolare detenga 94.936 azioni proprie (le "**Azioni Proprie Banco Popolare**") e che tutte le azioni proprie detenute dal Banco Popolare siano annullate;
- che al momento dell'aggregazione (intesa a questi fini come la data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa) BPM detenga 1.524.259 azioni proprie (le "**Azioni Proprie BPM**") e che tutte le azioni proprie detenute da BPM siano annullate.

Si segnala, infine, che la *due diligence* contabile e legale, di natura confirmatoria, che ciascuna delle parti ha effettuato sull'altra parte ai sensi del Protocollo di Intesa, non ha fatto emergere l'esistenza di scostamenti significativi rispetto ai valori considerati dalle parti ai fini della determinazione dei Rapporti di Partecipazione. Inoltre, entro la data di approvazione del Progetto di Fusione da parte degli organi amministrativi del Banco Popolare e di BPM, non si sono verificati fatti o situazioni che, individualmente e/o nel loro insieme, siano stati tali da comportare scostamenti significativi rispetto ai valori considerati dalle parti ai fini della determinazione dei Rapporti di Partecipazione.

Nel rispetto e in applicazione di quanto previsto nel Protocollo di Intesa e nel Progetto di Fusione (e dei Rapporti di Partecipazione ivi indicati), come comunicato al mercato congiuntamente a BPM in data 1 luglio 2016, a conclusione in pari data dell'operazione di Aumento di Capitale con l'integrale sottoscrizione dell'importo di Euro 996.343.990,56 e l'emissione di 465.581.304 nuove azioni Banco Popolare, i rapporti di cambio sono stati determinati come segue:

- **1 (una) azione della Nuova Capogruppo per ogni 1 (una) azione di Banco Popolare** in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione;
- **1 (una) azione della Nuova Capogruppo per ogni 6,386 (sei virgola trecentoottantasei) azioni di BPM** in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione.

4.3 Obiettivi delle valutazioni

Le valutazioni aventi a oggetto Banco Popolare e BPM ai fini della determinazione dei Rapporti di Partecipazione sono state effettuate con l'ottica di esprimere una stima comparativa dei valori delle società, dando preminenza all'omogeneità ed alla comparabilità dei criteri adottati rispetto alla determinazione del valore assoluto delle società considerate singolarmente, e vanno unicamente intese in termini relativi e con riferimento limitato alla Fusione.

Le metodologie di valutazione sono state individuate al solo scopo di individuare un intervallo di valori per i Rapporti di Partecipazione ritenuto congruo ai fini della Fusione e, in nessun caso, le valutazioni sono da considerarsi quali possibili indicazioni di prezzo di mercato o di valore, attuale o prospettico, in un contesto diverso da quello in esame. Le valutazioni su base *stand-alone* riflettono la situazione attuale e le prospettive future delle due società considerate in maniera indipendente, trascurando gli effetti della Fusione.

E' altresì opportuno rilevare che il Consiglio di Amministrazione di Banco Popolare ha tenuto conto dell'importante valore strategico della fusione con BPM e dei benefici ottenibili dalle sinergie derivanti dall'operazione, nel contesto di un settore bancario domestico in consolidamento a seguito della riforma delle banche popolari, nel contesto macroeconomico, competitivo e regolamentare in cui operano le banche italiane nonché tenendo in considerazione le previsioni contenute nel Protocollo di Intesa.

4.4 Limiti dell'analisi e difficoltà di valutazione

Le valutazioni alle quali il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare, anche con l'assistenza e il supporto di Mediobanca, BAML e Colombo & Associati in qualità di *advisor* finanziari, è pervenuto, devono essere considerate alla luce di taluni limiti e difficoltà di valutazione che, nel caso in esame, possono così sintetizzarsi:

- l'assenza di piani industriali aggiornati sviluppati su base *stand alone* sia per Banco Popolare che per BPM approvati dai rispettivi organi amministrativi. Pertanto, ove rilevante ai fini dell'applicazione dei metodi di valutazione, le proiezioni utilizzate sono state desunte da (i) i *budget* 2016 approvati dal Banco Popolare in data 9 febbraio 2016 e da BPM in data 18 gennaio 2016 e (ii) una selezione di *report* di analisti finanziari di primarie case di ricerca sia per Banco Popolare sia per BPM;
- la valorizzazione dell'Aumento di Capitale del Banco Popolare ai fini dell'applicazione delle metodologie di valutazione. Come comunicato al

mercato, l'Aumento di Capitale si inserisce nel contesto dell'operazione di Fusione e risponde alle richieste avanzate dall'Autorità di Vigilanza volte ad assicurare che la Nuova Capogruppo, mantenendo una dotazione patrimoniale allineata a quelle più elevate nell'attuale panorama bancario italiano, innalzi il livello di copertura dei crediti deteriorati allineandosi ai valori più elevati tra le banche italiane, in modo da favorirne la cessione e così ridurre il rapporto tra crediti deteriorati e ammontare totale degli impieghi. Pertanto, ove rilevante ai fini dell'applicazione dei metodi di valutazione, l'Aumento di Capitale è stato considerato per la determinazione degli intervalli dei Rapporti di Partecipazione;

- capitale regolamentare: le due banche presentano modelli di calcolo dei propri *ratio* patrimoniali significativamente differenti. Infatti, se da un lato Banco Popolare ha già adottato i modelli A-IRB, BPM utilizza ancora i modelli *standard*; la validazione dei modelli A-IRB di BPM sarebbe stata presentata da BPM nel corso del 2016 in assenza della Fusione. Ai fini della valutazione, ove rilevante e applicabile, sono stati considerati gli effetti della validazione dei modelli A-IRB di BPM così come forniti da BPM in sede di discussioni con la Banca Centrale Europea antecedenti l'annuncio dell'operazione.

In relazione a quanto sopra riportato, ai fini della valutazione sono state effettuate le seguenti principali assunzioni:

- pieno riconoscimento del c.d. *negative goodwill* nel CET 1 *capital ratio fully loaded*;
- l'eventuale rimborso delle azioni oggetto di recesso esercitato dai soci recedenti di Banco Popolare e BPM a seguito delle delibere assembleari di approvazione del Progetto di Fusione sarà realizzato senza impiego di fondi o di risorse proprie della Nuova Capogruppo, ma attraverso l'acquisto di tali azioni da altri azionisti nell'ambito dell'offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso e/o da terzi nell'ambito del loro collocamento sul mercato successivamente al periodo di opzione in modo, tra l'altro, da non alterare i Rapporti di Partecipazione.

4.5 Data di riferimento della valutazione e documentazione utilizzata

Data di riferimento

Le valutazioni condotte sono riferite alla situazione economico patrimoniale del Banco Popolare e di BPM riportate nei bilanci consolidati al 31 dicembre 2015, nella presentazione dei risultati al 31 marzo 2016 di Banco Popolare e nel resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 di BPM. Stante i criteri di

valutazioni utilizzati, come di seguito definiti, le valutazioni sono riferite alle condizioni economiche e di mercato alla data del 20 maggio 2016, con la sola eccezione del metodo delle quotazioni di borsa per cui si è fatto riferimento al 18 marzo 2016, ossia l'ultima data di negoziazione dei titoli Banco Popolare e BPM antecedente la convocazione dei rispettivi organi deliberativi del 22 e 23 marzo 2016 riunitisi per esaminare i termini della Fusione e approvare il Protocollo di Intesa. Ai fini della valutazioni, si assume che, per ciascuna delle Parti, nel periodo intercorrente tra le ultime situazioni patrimoniali disponibili di cui al successivo paragrafo, e la data della presente Relazione non si siano verificati eventi tali da modificarne in modo significativo il profilo patrimoniale, economico e finanziario.

Documentazione utilizzata

Nel predisporre le valutazioni, sono state utilizzate le informazioni pubbliche e i dati predisposti o comunque forniti da Banco Popolare. Tra l'altro,

per quanto concerne la documentazione di Banco Popolare e BPM, sono stati utilizzati i seguenti documenti:

- relazioni finanziarie annuali al 31 dicembre 2015 di Banco Popolare e BPM, resoconti intermedi di gestione al 31 marzo 2016 di Banco Popolare e BPM, presentazioni dei risultati alla comunità finanziaria di Banco Popolare e BPM e relativi comunicati stampa;
- budget 2016 approvati rispettivamente dal Consiglio di Amministrazione di Banco Popolare in data 9 febbraio 2016 e dal Consiglio di Gestione di BPM in data 18 gennaio 2016;
- numero di azioni ordinarie esistenti alla data del 31 marzo 2016:
 - o per Banco Popolare: il capitale è composto da n. 362.179.606 azioni ordinarie e il numero di azioni proprie alla medesima data è pari a n. 94.936 azioni;
 - o per BPM: il capitale è composto da n. 4.391.784.467 azioni ordinarie e il numero di azioni proprie alla medesima data è pari a n. 1.524.259 azioni;
- Protocollo di Intesa approvato dagli organi amministrativi di Banco Popolare e di BPM il 23 marzo 2016 e relativo comunicato stampa congiunto e presentazione alla comunità finanziaria;
- Progetto di Fusione approvato dagli organi amministrativi del Banco Popolare e di BPM il 24 maggio 2016;

- piano strategico 2016-2019 del nuovo gruppo bancario elaborato in ottica *combined* approvato dagli organi amministrativi di Banco Popolare e di BPM il 16 maggio 2016 e relativo comunicato stampa congiunto e presentazione alla comunità finanziaria.

Fanno, inoltre, parte della documentazione utilizzata:

- i *report* con le risultanze della *due diligence* reciproca di natura confermativa svolta dai consulenti incaricati dal Banco Popolare;
- ricerche degli analisti di ricerca (c.d. *consensus*) sia per Banco Popolare sia per BPM;
- per un campione di banche italiane quotate, dati di mercato e informazioni relative a dati economici e patrimoniali attuali e di *consensus*;
- informazioni pubblicamente disponibili ritenute rilevanti ai fini dell'applicazione delle metodologie di valutazione selezionate.

4.6 Metodi di valutazione adottati: descrizione e applicazione

I metodi di valutazione adottati per la stima del valore del capitale economico delle società partecipanti alla Fusione, su base *stand alone* e di *going concern*, fanno riferimento alle più diffuse metodologie accettate ed applicate nella prassi valutativa nazionale ed internazionale per il settore bancario/finanziario. Nell'applicazione dei suddetti criteri, sono state considerate le caratteristiche ed i limiti impliciti in ciascuno di essi. In particolare sono stati utilizzati i seguenti criteri:

- metodo delle quotazioni di Borsa;
- metodo dei multipli di Borsa;
- metodo della regressione lineare;
- metodo del Dividend Discount Model nell'accezione cd. Excess Capital ("DDM").

Metodo delle quotazioni di Borsa

Il metodo delle quotazioni di Borsa utilizza i prezzi di mercato quali informazioni rilevanti per la stima del valore economico delle società, utilizzando le capitalizzazioni di Borsa calcolate sulla base di quotazioni registrate in intervalli di tempo giudicati significativi e nell'assunto che vi sia un grado di significatività dei prezzi espressi dal mercato per le azioni delle

società oggetto di valutazione. La caratteristica principale di tale metodologia risiede nella possibilità di esprimere in termini relativi il rapporto esistente tra i valori delle società in oggetto così come percepiti dal mercato.

Nel caso specifico, si è ritenuto opportuno applicare tale metodologia utilizzando le medie dei prezzi di Banco Popolare e BPM, su vari periodi di riferimento considerati rilevanti, antecedenti e incluso il 18 marzo 2016.

Metodo dei multipli di Borsa

Secondo il metodo dei multipli di borsa, il valore di un'impresa si determina assumendo a riferimento le indicazioni fornite dal mercato borsistico con riguardo a imprese aventi caratteristiche analoghe a quella oggetto di valutazione.

Il criterio si basa sulla determinazione di multipli calcolati come il rapporto tra valori borsistici e grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione selezionato di società comparabili. I moltiplicatori così determinati vengono applicati, con le opportune integrazioni e aggiustamenti, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di stimarne un intervallo di valori.

L'applicazione di tale metodo si articola nelle seguenti fasi:

A. Determinazione del campione di riferimento

Data la natura di tale metodologia, risulta particolarmente critica l'affinità, da un punto di vista operativo e finanziario, delle società incluse nel campione di riferimento e della società oggetto di valutazione. La significatività dei risultati è infatti strettamente dipendente dalla confrontabilità del campione. Un'impossibilità pratica di identificare società omogenee sotto ogni profilo induce a determinare i tratti ritenuti più significativi per la costruzione del campione di confronto e a selezionare di conseguenza le società comparabili in relazione agli attributi prescelti.

I titoli prescelti devono inoltre presentare un buon grado di liquidità e non riguardare società i cui corsi potrebbero essere influenzati da particolari situazioni contingenti.

B. Calcolo dei rapporti fondamentali ritenuti significativi, per il settore oggetto di analisi e per le società selezionate nell'intervallo temporale ritenuto appropriato

Per ciascuno degli operatori si procede al calcolo di una serie di rapporti, o multipli, ritenuti maggiormente significativi per l'analisi. La scelta di questi multipli è effettuata sulla base delle caratteristiche proprie del settore in analisi e della prassi di mercato, fra cui il multiplo Prezzo/Utile Netto.

C. *Determinazione dell'intervallo di applicazione dei rapporti precedentemente calcolati*

La rilevanza dei rapporti fondamentali calcolati e la scelta dell'intervallo da applicare alle società in esame avvengono in base a considerazioni qualitative circa la significatività dei multipli ottenuti e le caratteristiche reddituali e patrimoniali della società oggetto di valutazione.

D. *Applicazione dei multipli selezionati ai valori reddituali e patrimoniali della società oggetto di valutazione*

I multipli così ottenuti vengono applicati ai valori omogenei della società oggetto di valutazione al fine di pervenire ad un intervallo di valori per la stessa.

Ai fini dell'esercizio di valutazione ci si è poi focalizzati sul multiplo Prezzo / Utile Netto per gli esercizi delle proiezioni. Tale scelta riflette la necessità di valutare le società sulla base della profittabilità attesa normalizzata.

I multipli di mercato sono stati così applicati per le società oggetto di valutazione:

- Per il 2016, si è fatto riferimento all'utile netto da Budget 2016.
- Per il 2017 e il 2018, si è fatto riferimento a selezionati dati di *consensus*.

Metodo della regressione lineare

Il metodo della regressione lineare (o retta di regressione) stima il valore del capitale economico di una società sulla base della correlazione esistente tra redditività prospettica del capitale proprio della società e il relativo premio, o sconto, espresso dai prezzi di borsa rispetto al patrimonio netto rettificato della stessa. Tale correlazione può essere rappresentata tramite una regressione statistica dei dati riguardanti la redditività (espressa dall'atteso Return on Average Tangible Equity o "RoATE") ed il rapporto tra capitalizzazione di mercato e patrimonio netto tangibile per un campione significativo di società comparabili.

Una volta calcolati, i parametri di questa relazione, se ritenuti statisticamente significativi, possono essere applicati al RoATE prospettico e al patrimonio

netto tangibile della società oggetto di stima per derivarne il valore teorico cui sarebbe valutata dal mercato sulla base della correlazione riscontrata.

L'applicazione di tale metodo si articola nelle seguenti fasi:

- A. determinazione del campione di riferimento – si veda il paragrafo precedente (“Metodo dei multipli di Borsa”);
- B. determinazione del RoATE prospettico e del rapporto P/PNT corrente per le società del campione nell'orizzonte temporale considerato;
- C. calcolo della retta di regressione lineare tra RoATE e P/PNT; se statisticamente significativi, applicazione dei parametri della regressione statistica ai fini della determinazione del valore economico teorico attribuibile alle società oggetto di analisi.

Il valore economico delle società oggetto di valutazione è determinato tenendo conto della regressione lineare calcolata secondo la seguente relazione:

$$P/PNT = i + c \cdot RoATE$$

Dove:

P/PNT = multiplo da applicare al PNT della società oggetto di valutazione ai fini della determinazione del valore del capitale economico;

i = rappresenta l'intercetta della retta di regressione che interpola i dati oggetto dell'osservazione;

c = rappresenta il coefficiente angolare della retta di regressione;

RoATE = rappresenta il RoATE della società oggetto di valutazione. Nel caso specifico tale indicatore è stato stimato per il periodo 2016-2018 analogamente a quanto descritto nel paragrafo precedente (“Metodo dei multipli di Borsa”).

La relazione ottenuta presenta un livello di significatività statistica tanto più soddisfacente quanto più l'indice R^2 (coefficiente di correlazione), che misura la dispersione delle osservazioni intorno alla retta, si avvicina al 100%.

Quanto alle proiezioni economico-finanziarie per il periodo 2016-2018 si è fatto riferimento al Budget per il 2016 e a selezionati dati di *consensus* per il 2017 e il 2018.

Metodo del Dividend Discount Model nell'accezione cd. Excess Capital (“DDM”)

Il metodo del "DDM" si basa sull'ipotesi che il valore di un'impresa sia pari al valore attuale dei flussi di cassa disponibili in futuro, ipotizzati pari al flusso dei dividendi distribuibili mantenendo una struttura patrimoniale adeguata, sulla base di considerazioni relative alla normativa vigente e di natura economica, per sostenere lo sviluppo futuro atteso. Tali flussi prescindono quindi dalla politica dei dividendi effettivamente prevista o adottata dal *management*.

In base a questa metodologia, il valore di un'impresa è pari alla somma del valore dei dividendi futuri attualizzati e del valore terminale della stessa, calcolati secondo, la formula seguente:

$$Ve = \sum_{t=1}^n \frac{Dt}{(1+Ke)^t} + \frac{TV}{(1+Ke)^n}$$

dove:

Ve = Valore economico dell'impresa;

D = Dividendo annuo massimo distribuibile mantenendo un'adeguata struttura patrimoniale;

TV = Valore terminale;

n = Numero degli anni di proiezione;

Ke = Costo dei mezzi propri (tasso di attualizzazione dei dividendi).

L'applicazione di tale criterio comporta nella prassi le seguenti fasi:

- A. Previsione dei flussi dei dividendi futuri distribuibili durante l'arco temporale di riferimento, tenendo in considerazione il limite posto dalla necessità di mantenere, in base alla normativa vigente per le aziende del settore bancario/finanziario nonché a considerazioni di natura economica, un livello adeguato di patrimonializzazione;
- B. Il calcolo del valore terminale, ovvero il valore previsto nell'ultimo anno della previsione esplicita di cui al punto (A), è stato determinato utilizzando la formula del cd. Gordon Growth Model ipotizzando una tasso di crescita di lungo periodo;
- C. Determinazione del tasso di attualizzazione dei flussi di dividendi. Sebbene sia possibile calcolare tale tasso con varie metodologie, in genere questo tasso di attualizzazione, definito Costo dei mezzi propri, viene calcolato sulla base della formula del Capital Asset Pricing Model, di seguito indicata:

$$K_e = R_f + \beta * (R_m - R_f)$$

R_f = Tasso di rendimento per investimenti privi di rischio;

β = Fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un'azione e il rendimento complessivo del mercato azionario di riferimento in un dato orizzonte temporale;

R_m = Rendimento complessivo del mercato azionario di riferimento;

$(R_m - R_f)$ = Premio di rendimento richiesto dal mercato azionario di riferimento rispetto ad investimenti privi di rischio.

Tale metodo si basa sull'ipotesi che, in un mercato efficiente, gli investitori determinino il tasso di rendimento richiesto considerando esclusivamente il grado di rischio sistematico (o di mercato) dell'investimento, espresso dalla relazione tra variazione del prezzo dell'azione e variazione del mercato azionario (fattore β). Il grado di rischio specifico dell'investimento non è invece tenuto in considerazione, poiché può essere eliminato dall'investitore tramite un'opportuna politica di diversificazione degli investimenti.

Ai soli fini valutativi per il calcolo del dividendo massimo distribuibile per l'applicazione del criterio, è stato definito un livello di patrimonializzazione adeguato a consentire l'operatività di Banco Popolare e BPM, prendendo a riferimento anche il livello minimo richiesto della Banca Centrale Europea ed evidenziato dal "Supervisory and Evaluation Process" (SREP).

È stato, inoltre, identificato come orizzonte temporale per la determinazione dei flussi di dividendo il periodo 2016-2018. È poi stato calcolato un Valore terminale delle banche.

Quanto alle proiezioni economico-finanziarie per il periodo 2016-2018 si è fatto riferimento al Budget per il 2016 e a selezionati dati di *consensus* per il 2017 e il 2018.

4.7 Sintesi valutative e Rapporti di Partecipazione

Ferme restando le considerazioni e assunzioni sopra evidenziate, sulla base delle analisi effettuate secondo i criteri sopra descritti – e tenuto anche conto del pagamento dei dividendi del Banco Popolare e di BPM a valere sull'esercizio 2015 – si è pervenuti ai seguenti risultati:

Metodi di Valutazione	Rapporto di Partecipazione BP	
	Min	Max
Metodo delle Quotazioni di Borsa	46%	57%

Metodo dei Multipli di Mercato	50%	58%
Metodo della Regressione lineare	48%	57%
Metodo del DDM	43%	54%
Media dei Metodi di Valutazione	47%	56%

All'esito di tale processo valutativo e del confronto ragionato fra gli esiti ottenuti dall'applicazione dei differenti metodi valutativi selezionati, tenuto anche conto, per quanto attiene al Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare, del lavoro svolto dagli *advisors* finanziari Mediobanca, BAML e Colombo & Associati, il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare e il Consiglio di Gestione di BPM, nelle rispettive sedute del 24 maggio 2016, hanno definito e condiviso i valori relativi del Banco Popolare e di BPM ai fini dei Rapporti di Partecipazione di cui al precedente Paragrafo 4.2.5.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

Per effetto del perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni in circolazione del Banco Popolare e di BPM e alla relativa sostituzione e concambio con azioni ordinarie della Nuova Capogruppo in base ai rapporti di cambio di cui al precedente Paragrafo 4.

Le azioni delle società partecipanti alla Fusione possedute dalle medesime (azioni proprie) saranno annullate senza concambio.

Le azioni della Nuova Capogruppo che saranno assegnate in concambio agli azionisti delle società partecipanti alla Fusione saranno negoziate sull'MTA.

Le azioni della Nuova Capogruppo avranno godimento regolare; pertanto, il dividendo che le Assemblee ordinarie del Banco Popolare e di BPM, rispettivamente in data 30 aprile 2016 e 19 marzo 2016, hanno deliberato di distribuire a valere sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato assegnato, rispettivamente, agli azionisti del Banco Popolare e di BPM.

Le azioni della Nuova Capogruppo emesse a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti del Banco Popolare e di BPM, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., per il tramite di intermediari autorizzati, a partire dal primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia della Fusione, con tempi e modalità che saranno resi noti ai sensi di legge. La data di messa a disposizione delle azioni della

Nuova Capogruppo sarà resa nota con apposito avviso pubblicato con le modalità di legge.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti in relazione alle operazioni di concambio.

Ove necessario, sarà messo a disposizione degli azionisti e dei soci del Banco Popolare e di BPM, per il tramite di intermediari autorizzati, un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni della Nuova Capogruppo agli stessi spettante in applicazione dei rapporti di cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa, potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione. Saranno in ogni caso poste in essere tutte le attività necessarie ad assicurare la quadratura complessiva dell'operazione di concambio.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni della Nuova Capogruppo saranno rese note, ove necessario, nei termini e con le modalità di legge.

6. DATA DI IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

La Fusione produrrà effetti, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, commi 1 e 2, del codice civile con l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 del codice civile ovvero dalla successiva data che verrà indicata nell'atto di fusione. A partire dalla data di efficacia della Fusione la Società subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle due società partecipanti alla Fusione.

A fini contabili, le operazioni delle società partecipanti alla Fusione saranno imputate al bilancio della Società con decorrenza dal giorno in cui la Fusione spiegherà i propri effetti come precisato al precedente paragrafo. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

7. ASPETTI CONTABILI E RIFLESSI TRIBUTARI DELLA FUSIONE

7.1 Aspetti contabili

Dal punto di vista contabile, la Fusione rappresenta una modalità di realizzazione di una "aggregazione aziendale", in quanto comporta l'unione di due entità aziendali distinte in un unico soggetto tenuto alla redazione del bilancio. In particolare, le modalità di rilevazione delle operazioni di aggregazione aziendale sono disciplinate dallo standard IFRS 3 "Aggregazioni aziendali".

In base a quanto stabilito dal citato principio, le aggregazioni aziendali sono contabilizzate usando il metodo dell'acquisto (cosiddetto "*purchase method*"),

che prevede, in primo luogo, l'identificazione del soggetto virtualmente acquirente.

Nella fattispecie, ai soli fini della rilevazione contabile, il soggetto virtualmente acquirente è colui che ottiene il controllo dell'acquisito, avendone la capacità di dirigere le attività rilevanti e risultando altresì esposto alla variabilità dei risultati che derivano da tale potere. Nei casi in cui non sia chiaramente identificabile il soggetto acquirente è necessario considerare tutte le evidenze disponibili, tra cui:

- l'esistenza di un differenziale tra il numero delle nuove azioni ordinarie emesse dalla nuova entità ed assegnate alle due entità partecipanti alla fusione;
- l'esistenza di un differenziale significativo tra i *fair value* a favore di una delle due entità oggetto dell'aggregazione;
- la composizione dell'organo di governo dell'entità risultante dall'aggregazione;
- l'esistenza di un differenziale significativo delle dimensioni di una delle due entità oggetto dell'aggregazione, da valutare, ad esempio, sulla base delle attività o dei ricavi.

Sulla base degli indicatori precedentemente illustrati, con particolare riferimento alla prevalenza del numero di azioni da assegnare ai soci del Banco Popolare ed ai requisiti dimensionali, il soggetto virtualmente acquirente è identificabile nel Banco Popolare ed il soggetto virtualmente acquisito in BPM.

Pertanto, ai fini contabili, il bilancio della Nuova Capogruppo deve essere predisposto in modo da garantire la continuità dei valori con il bilancio del Banco Popolare, mentre la società BPM deve confluire nel bilancio della Nuova Capogruppo, a partire dalla data dell'acquisizione del controllo, non essendo contemplata dal principio IFRS 3 la possibilità della retroattività contabile, diversamente prevista dalle norme del Codice Civile (art. 2504-*bis*, comma 3). Nel dettaglio, nel bilancio della Nuova Capogruppo devono essere rilevate le attività identificabili acquisite della BPM, le passività identificabili assunte, comprese quelle potenziali (nel complesso le "attività nette identificabili"), sulla base dei rispettivi *fair value* alla data di acquisizione. La data dell'acquisizione è rappresentata dalla data di efficacia della Fusione in corrispondenza della quale avviene il concambio azionario.

In contropartita dell'iscrizione del *fair value* delle attività nette identificabili acquisite, il principio contabile IFRS 3 prevede che venga rilevato il corrispettivo dell'aggregazione, da determinare valutando le azioni emesse della Nuova Capogruppo assegnate in concambio agli azionisti della BPM, sulla base delle quotazioni di borsa alla data dell'assegnazione stessa.

Tenuto conto dell'attuale situazione dei mercati finanziari, nonché delle tendenze previste, è ragionevole ipotizzare che, da un punto di vista contabile, il corrispettivo trasferito per l'aggregazione sia inferiore rispetto al *fair value* delle attività nette identificabili acquisite; il tal caso la differenza (cosiddetto "*badwill*") dovrà essere rilevato immediatamente a conto economico, come ricavo, dopo avere accertato, con una nuova misurazione, il corretto processo di identificazione al *fair value* di tutte le attività acquisite e delle passività assunte.

Diversamente, nel caso in cui il corrispettivo trasferito dovesse risultare eccedente rispetto al *fair value* delle attività nette identificabili acquisite, la differenza verrebbe rilevata come avviamento (cosiddetto "*goodwill*").

I costi correlati all'aggregazione, che includono provvigioni di intermediazione, spese di consulenza legali, contabili, professionali, nonché costi amministrativi generali, sono registrati nel conto economico al momento del loro sostenimento, ad eccezione degli eventuali costi di emissione dei titoli azionari, da rilevare come riduzione del patrimonio netto, ai sensi di quanto disposto dal principio contabile IAS 32.

Il procedimento sopra descritto dovrà essere seguito sia ai fini della rilevazione dell'aggregazione nel bilancio consolidato del nuovo gruppo, sia ai fini della rilevazione dell'operazione nel bilancio di esercizio della Nuova Capogruppo.

Alla data della redazione della presente relazione illustrativa il corrispettivo dell'aggregazione ed i *fair value* delle attività nette identificabili acquisite della BPM possono essere solo stimati o comunque determinabili in modo provvisorio. Detti valori e il conseguente ammontare del "*badwill*"/ "*goodwill*" potranno essere determinati in modo definitivo solo alla data di perfezionamento dell'operazione di acquisizione o entro i dodici mesi successivi, qualora alla data di redazione del bilancio 2016 sussistano ancora motivi tali da far considerare ancora provvisori i medesimi valori. Al riguardo si precisa, infatti, che il principio contabile IFRS 3 prevede che la contabilizzazione dell'aggregazione aziendale possa perfezionarsi in modo definitivo entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di acquisizione (periodo di valutazione), al fine di concedere all'acquirente un lasso di tempo ragionevole per ottenere tutte le informazioni necessarie ad identificare i valori dell'aggregazione.

7.2 Aspetti tributari

7.2.1 Trattamento per la società

Imposte dirette

Sotto il profilo fiscale la fusione, ai sensi dell'art. 172 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, non costituisce realizzo né distribuzione di plusvalenze o

minusvalenze dei beni delle società fuse. Vigè pertanto il regime di neutralità fiscale dell'operazione di fusione.

Ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorreranno dalla data in cui la Fusione spiegherà i propri effetti (cfr. par. 6). Il reddito imponibile della frazione di periodo d'imposta successivo a tale data verrà pertanto imputato alla società risultante dalla fusione.

Non concorreranno a formare il reddito della società risultante dalla fusione gli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del rapporto di concambio delle azioni delle società partecipanti alla fusione. In tal caso, la società risultante dalla fusione potrà eventualmente valutare se avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 176, comma 2-ter del TUIR, 15, commi 10-12, del D.L. 185/2008 come modificati dall'1, commi 95-97, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016), al fine di ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori relativi ai beni ivi indicati.

I fondi in sospensione d'imposta iscritti nell'ultimo bilancio delle società partecipanti alla fusione ricostituiti nel bilancio della società risultante dalla fusione, ai sensi dell'art. 172, comma 5, del D.P.R. n. 917/86, non concorrono a formare il reddito di quest'ultima.

I valori contabili e quelli fiscali risulteranno da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi (art. 172, comma 2, ultimo periodo del T.U.I.R.).

Poiché gli effetti fiscali dell'operazione decorreranno dalla data in cui la Fusione spiegherà i propri effetti (cfr. par. 6), il reddito delle società partecipanti alla fusione, per il periodo compreso fra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui avrà effetto la fusione, sarà determinato in base alle risultanze di apposito bilancio redatto per ciascuna delle società fuse e in base ai consueti criteri legali.

Dalla data in cui avrà effetto la Fusione, la società risultante dalla Fusione subentrerà negli obblighi e nei diritti di natura fiscale delle società fuse, inclusi gli obblighi di versamento, anche relativi agli acconti di imposta.

Imposte indirette

La Fusione costituisce operazione esclusa dall'ambito applicativo dell'IVA, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera f), del D.P.R. n. 633/72.

L'operazione è soggetta all'imposta di registro e alle imposte catastali e ipotecarie in misura fissa (Euro 200 per ciascuna imposta) ai sensi dell'articolo 4, lett. b), Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Parte prima, e dell'art. 10 del D. Lgs. 347/1990 e dell'art. 4 della Tariffa allegata al medesimo D.Lgs.

7.2.2 Trattamento per gli azionisti

La Fusione è evento privo di effetti reddituali anche nei confronti dei soci delle società fuse: da un lato, il cambio delle partecipazioni non darà luogo a realizzo di plusvalenze o minusvalenze, né costituirà conseguimento di ricavi per i soci.

L'attribuzione delle azioni della società risultante dalla Fusione non darà luogo all'applicazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

8. CORPORATE GOVERNANCE DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

8.1 **Modello di amministrazione e controllo**

La Nuova Capogruppo adotterà il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale, basato su un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale.

Nei Paragrafi che seguono vengono illustrati gli elementi essenziali della *corporate governance* della Nuova Capogruppo, quali risultanti sia dall'atto costitutivo della stessa contenuto nel Progetto di Fusione sia dallo statuto sociale della Nuova Capogruppo accluso in allegato al Progetto di Fusione. Per maggiori dettagli sulla *governance* della Nuova Capogruppo si rinvia ai predetti documenti acclusi in allegato alla presente Relazione.

8.2 **Composizione dei primi organi sociali della società risultante dalla Fusione**

8.2.1 Il primo Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo

Per il primo mandato il Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo sarà composto da 19 (diciannove) amministratori, designati dalle società partecipanti alla Fusione, ai sensi del Protocollo di Intesa, come segue:

Nominativo	Carica
Carlo Fratta Pasini	Presidente del Consiglio di Amministrazione*
Mauro Paoloni	Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione**
Guido Castellotti	Vice- Presidente del Consiglio di Amministrazione*
Maurizio Comoli	Vice- Presidente del Consiglio di Amministrazione*
Giuseppe Castagna	Amministratore Delegato
Cristina Galeotti	Amministratore*
Giulio Pedrollo	Amministratore*
Fabio Ravanelli	Amministratore*
Pier Francesco Saviotti	Amministratore*
Costanza Torricelli	Amministratore*
Cristina Zuchetti	Amministratore*
Mario Anolli	Amministratore**

Nominativo	Carica
Michele Cerqua	Amministratore**
Rita Laura D'Ecclesia	Amministratore**
Carlo Frascarolo	Amministratore**
Paola Galbiati	Amministratore**
Piero Lonardi	Amministratore**
Marisa Golo	Amministratore***
Manuela Soffientini	Amministratore****
* Amministratore designato dal Banco Popolare ** Amministratore designato da BPM *** Amministratore designato dal Banco Popolare con il gradimento di BPM **** Amministratore designato di comune accordo da Banco Popolare e BPM	

Lo statuto sociale della Nuova Capogruppo prevede che dei diciannove amministratori sopra elencati almeno 9 (nove) siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo statuto medesimo.

Quanto al compenso spettante ai componenti del primo Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo, è previsto un compenso annuo lordo di Euro 110.000,00, nonché di Euro 50.000,00 per ciascun componente del Comitato Esecutivo (cfr. successivo Paragrafo 8.2.2), oltre al costo per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei componenti del Consiglio di Amministrazione che rimane a carico della Nuova Capogruppo. Tali compensi sono stati determinati tenuto conto delle accresciute dimensioni che avrà il nuovo Gruppo nascente dalla Fusione e dell'impegno richiesto a ciascun esponente, nonché dei compensi previsti per analoghi incarichi nelle principali banche italiane di operatività comparabile con la Nuova Capogruppo.

8.2.2 Il primo Comitato Esecutivo e i primi Comitati Endoconsiliari

Comitato Esecutivo

Oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice-Presidente Vicario, ai due Vice-Presidenti e all'Amministratore Delegato indicati nel precedente Paragrafo 8.2.1, la Nuova Capogruppo nominerà un **Comitato Esecutivo** composto da sei amministratori.

Il primo Comitato Esecutivo della Nuova Capogruppo sarà composto come segue: (i) quattro dei sei componenti saranno coloro che sono stati designati dal Banco Popolare o da BPM per ricoprire le prime cariche di Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione (designato da BPM), di Vice-Presidenti del Consiglio di Amministrazione (designati dal Banco Popolare) e di Amministratore Delegato; (ii) i restanti due componenti saranno designati uno dal Banco Popolare – nella persona dell'attuale Amministratore Delegato del

Banco Popolare (dott. Pier Francesco Saviotti) che assumerà la carica di presidente del Comitato Esecutivo – e uno da BPM.

Le deleghe e i poteri da attribuire al Comitato Esecutivo della Nuova Capogruppo saranno limitati all'erogazione e gestione dei crediti, e non rientreranno in tali poteri la valutazione e la gestione dei “*non performing loans*” (per tali intendendosi le “sofferenze”, le “inadempienze probabili (*unlikely to pay*)” e le “esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate”), inclusa qualunque decisione connessa alla gestione degli stessi (ad es. transazioni e contenzioso). Le “sofferenze” saranno affidate a una unità gestionale costituita *ad hoc*, che riporterà direttamente all'Amministratore Delegato, ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione.

Comitati Endoconsiliari

Sono previsti **quattro Comitati Endo-Consiliari**, vale a dire un Comitato Controllo Interno e Rischi, un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni e un Comitato Parti Correlate, ciascuno dei quali composto da quattro membri. La composizione dei primi Comitati Endo-Consiliari prevede una rappresentanza paritetica di soggetti designati dal Banco Popolare e da BPM (*i.e.*, due membri a testa), con la presidenza del Comitato Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate assegnata a uno dei membri designati dal Banco Popolare mentre la presidenza del Comitato Controllo Interno e Rischi e del Comitato Nomine assegnata a uno dei membri designati da BPM.

La Nuova Capogruppo nominerà altresì **un Direttore Generale**, nella persona dell'attuale Direttore Generale del Banco Popolare (dott. Maurizio Faroni) e **due Condirettori Generali**, uno di espressione del Banco Popolare (nella persona del dott. Domenico De Angelis) e uno di espressione di BPM (nella persona del dott. Salvatore Poloni).

8.2.3 Il primo Collegio Sindacale della Nuova Capogruppo

Per il primo mandato, il Collegio Sindacale della Nuova Capogruppo sarà composto da 5 (cinque) sindaci effettivi e 3 (tre) sindaci supplenti, designati dalle società partecipanti alla Fusione, ai sensi del Protocollo di Intesa, come segue:

Nominativo	Carica
Marcello Priori	Presidente del Collegio Sindacale*
Maria Luisa Mosconi	Sindaco Effettivo**
Gabriele Camillo Erba	Sindaco Effettivo***
Claudia Rossi	Sindaco Effettivo***
Alfonso Sonato	Sindaco Effettivo***
Chiara Benciolini	Sindaco Supplente***

Nominativo	Carica
Marco Bronzato	Sindaco supplente***
Paola Simonelli	Sindaco Supplente**
* Designato da BPM (con indicazione anche del Banco Popolare)	
** Designato da BPM	
*** Designato dal Banco Popolare	

Quanto al compenso spettante ai componenti del primo Collegio Sindacale della Nuova Capogruppo, è previsto un compenso annuo lordo di Euro 110.000,00 per ciascun Sindaco Effettivo e di Euro 160.000,00 per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre al costo per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei componenti del Collegio Sindacale che rimane a carico della Nuova Capogruppo. Tali compensi sono stati determinati tenuto conto delle accresciute dimensioni che avrà il nuovo Gruppo nascente dalla Fusione e dell'impegno richiesto a ciascun esponente, nonché dei compensi previsti per analoghi incarichi nelle principali banche italiane di operatività comparabile con la Nuova Capogruppo.

8.2.4 Revisione legale dei conti

Su proposta motivata del Collegio Sindacale del Banco Popolare e del Consiglio di Sorveglianza della BPM, l'incarico di revisione legale dei conti della Nuova Capogruppo sarà conferito per la durata di legge a PricewaterhouseCoopers S.p.A.. Per i termini dell'incarico si rinvia alla proposta motivata del Collegio Sindacale del Banco Popolare messa a disposizione dei soci sul sito del Banco Popolare.

8.3 **Assetto statutario della società risultante dalla Fusione**

8.3.1 Limiti al diritto di voto

Lo statuto della Nuova Capogruppo prevedrà un limite al numero di voti esercitabili in forza del quale nessun soggetto, singolarmente considerato, potrà esercitare, direttamente o indirettamente, ad alcun titolo il diritto di voto per un quantitativo di azioni della Nuova Capogruppo superiore al 5% del capitale sociale avente diritto al voto. La previsione avrà efficacia sino alla scadenza del 24 mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Legge 24 gennaio 2015 n. 3 sulla riforma delle banche popolari (*i.e.* sino al 26 marzo 2017) e decorso tale termine verrà automaticamente meno.

Ai fini della determinazione del quantitativo di azioni della Nuova Capogruppo da attribuire ad un singolo soggetto, si considereranno i voti espressi in relazione alla partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate, dirette o indirette, nonché alle azioni detenute tramite società fiduciarie e/o interposta persona nonché i voti espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia

attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; non si terrà conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento, italiani o esteri, gestiti da società controllate o collegate.

8.3.2 Organi sociali: composizione e nomina

Lo statuto sociale della Nuova Capogruppo prevedrà che, per il periodo successivo al primo mandato, il **Consiglio di Amministrazione**, cui spettano la supervisione strategica e la gestione dell'impresa, sia composto da 15 (quindici) amministratori, di cui almeno 7 (sette) dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza (cfr. art. 20.1 dello statuto).

L'elezione del Consiglio di Amministrazione avverrà, ai sensi dello statuto della Nuova Capogruppo (cfr. artt. da 20.4 a 20.10 dello statuto), sulla base del meccanismo del voto di lista che, *inter alia*:

- (i) consentirà la presentazione di una lista di candidati da parte degli azionisti titolari di una partecipazione almeno pari all'1% del capitale (ovvero la diversa percentuale prevista dalla legge) e da parte del Consiglio di Amministrazione il cui mandato è in scadenza. In quest'ultimo caso, la lista dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con un *quorum* qualificato (di quattordici amministratori su diciannove in occasione del primo rinnovo integrale dell'organo amministrativo successivo alla data di efficacia della Fusione ovvero undici amministratori su quindici a regime); e
- (ii) consentirà la presentazione di una lista di candidati anche ai dipendenti della Nuova Capogruppo o di società da questa controllate che siano al contempo soci e rappresentino una quota minima di capitale pari allo 0,12% (la "**Lista dei Dipendenti**"). La Lista dei Dipendenti che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in percentuale sul capitale, esprimerà un amministratore della Nuova Capogruppo. Con riferimento al solo primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla costituzione della Nuova Capogruppo, sarà previsto che la Lista dei Dipendenti possa essere presentata solo dai dipendenti che, al contempo, abbiano rivestito lo *status* di soci da almeno 5 anni (computandosi a tal fine anche lo *status* di socio rivestito nelle due banche partecipanti alla Fusione).

In caso di presentazione di più liste, si procederà come segue: (a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti 12 (dodici) amministratori ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca i candidati all'interno di tale lista, mentre (b) i restanti 3 (tre) amministratori – o il maggior numero di amministratori ove dalla lista indicata nella precedente lett. (a) non siano stati tratti complessivamente 12 (dodici) amministratori - saranno

tratti dalle liste di minoranza, fermo restando che almeno un amministratore sarà tratto dalla Lista dei Dipendenti che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Il **Presidente del Consiglio di Amministrazione** sarà il primo candidato della lista che, all'esito delle votazioni in Assemblea, abbia eletto il maggior numero di amministratori. Il terzo nominativo della medesima lista verrà eletto nella carica di **Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione**. Solo durante il primo mandato saranno nominati anche due Vice-Presidenti.

Lo statuto prevedrà la nomina di un **Comitato Esecutivo** composto da sei membri (cfr. art. 26 dello statuto).

Lo statuto della Nuova Capogruppo prevedrà altresì:

- (i) la necessaria nomina di un **Amministratore Delegato** (cfr. art. 30 dello statuto); e
- (ii) la nomina di un **Direttore Generale** e di **due Condirettori Generali**, salvo che il Consiglio di Amministrazione deliberi di non nominare tali cariche (cfr. art. 31 dello statuto).

I **Comitati Endo-Consiliari** che dovranno essere costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione saranno i seguenti: Comitato Controllo Interno e Rischi, Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni e Comitato Parti Correlate. Tutti tali comitati saranno composti da quattro membri (cfr. art. 24.4 dello statuto).

Il **Collegio Sindacale** sarà composto da cinque sindaci effettivi e tre sindaci supplenti. Fermo restando quanto sopra menzionato con riferimento al primo Collegio Sindacale, la nomina del Collegio Sindacale avverrà mediante un meccanismo di voto di lista strutturato nel seguente modo: (i) la lista arrivata prima ottiene due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) la lista arrivata seconda ottiene due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (c) la lista arrivata terza ottiene un sindaco effettivo (con funzioni di Presidente) e un sindaco supplente (cfr. art. 35 dello statuto).

8.3.3 Maggioranze consiliari qualificate

Saranno previste maggioranze rafforzate (*i.e.* voto favorevole di 14 amministratori in carica per il primo mandato del Consiglio di Amministrazione e 11 amministratori in carica a partire dal Consiglio di Amministrazione in carica successivo al primo) sulle seguenti materie:

- (i) approvazione della lista di candidati che il Consiglio di Amministrazione dovesse decidere di presentare;
- (ii) cessione, conferimento e atti di disposizione e riarticolazione (di aziende o rami d'azienda bancari) che abbiano valore unitariamente superiore al 20% del patrimonio di vigilanza consolidato della Nuova Capogruppo,

fatta eccezione per le ipotesi in cui tali operazioni conseguano ad istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e fatta altresì eccezione per le operazioni riguardanti la società beneficiaria dello Scorporo, la cui approvazione non richiederà il voto favorevole della maggioranza consiliare rafforzata.

8.3.4 Sostegno ai territori di storico radicamento

Fermo quanto previsto dallo statuto in materia di ripartizione degli utili, il Consiglio di Amministrazione della Nuova Capogruppo, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, potrà destinare una quota dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio approvato non superiore al 2,5% dell'utile stesso a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, da impiegare per sostenere iniziative connesse agli specifici territori di riferimento.

Detto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative connesse ai territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:

- per il 18,5% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quelli della divisione territoriale di riferimento nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;
- per il 45% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio milanese nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;
- per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Bipielle nel territorio lodigiano e nei territori della divisione territoriale di riferimento;
- per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio novarese e dei territori della divisione territoriale di riferimento;
- per l'1,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospiero;
- per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nel territorio bergamasco e nei territori della divisione territoriale di riferimento.

9. PREVISIONI SULLA COMPOSIZIONE DELL'AZIONARIATO RILEVANTE E SULL'ASSETTO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

In base ai rapporti di cambio di cui al precedente Paragrafo 4, è previsto che il capitale sociale della Nuova Capogruppo sia detenuto per il 54,626% dagli azionisti *ex* Banco Popolare e per il 45,374% dagli azionisti *ex* BPM.

10. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI RILEVANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 DEL TUF

Alla data della presente Relazione, sulla base delle informazioni rese note ai sensi dell'art. 122 del TUF, non si è a conoscenza di accordi di natura parasociale aventi a oggetto le azioni del Banco Popolare.

Per quanto attiene a BPM, alla data della presente Relazione, sulla base delle informazioni rese note ai sensi dell'art. 122 del TUF, risulta quanto segue:

- (i) in data 9 settembre 2011 BPM e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria (la "**Fondazione**") hanno perfezionato un patto parasociale contenente, tra l'altro, (i) una clausola che prevede la presenza di un esponente designato dalla Fondazione negli organi amministrativi di BPM e (ii) regole inerenti soggetti, non quotati, appartenenti al Gruppo BPM. In data 25 giugno 2014 e successivamente in data 13 luglio 2015, BPM e la Fondazione, previa reciproca rinuncia all'esercizio del diritto di recesso previsto dal patto parasociale, hanno sottoscritto accordi integrativi del patto in cui hanno stabilito la proroga del patto da ultimo fino al 13 luglio 2018 (con espressa esclusione di qualsiasi rinnovo automatico successivo a tale scadenza) ovvero, se precedente, sino alla prima fra (a) la data in cui avrà efficacia la trasformazione della BPM in società per azioni oppure (b) la data in cui avrà efficacia un'operazione di concentrazione societaria che interessi la BPM;
- (ii) in data 18 novembre 2014 è stata comunicata alla BPM la costituzione dell'associazione di soci denominata "Per la Cooperativa BPM". Gli associati hanno inteso provvedere, ove si ritenga applicabile l'articolo 122 del TUF in tema di patti parasociali, agli adempimenti pubblicitari e informativi nei confronti del pubblico e delle autorità di vigilanza previsti da tale normativa. In considerazione di ciò, l'estratto del suddetto accordo associativo è pubblicato sul sito internet www.gruppobpm.it, sezione "Governance", "Patti parasociali e Associazioni di Soci."

11. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

11.1 Informazioni in merito alla spettanza del diritto di recesso e alla relativa procedura

L'operazione di Fusione mediante costituzione della Nuova Capogruppo comporta la trasformazione del Banco Popolare (oltre che della BPM) da società

cooperativa a società per azioni (c.d. “fusione trasformativa”). Per tale motivo, gli azionisti e i soci del Banco Popolare che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della Fusione potranno esercitare il diritto di recesso dalla società ai sensi dell’art. 2437, comma 1, del codice civile.

Il valore unitario di liquidazione da corrispondere agli azionisti e ai soci che abbiano esercitato il diritto di recesso è determinato, ai sensi dell’art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea chiamata a deliberare sulla Fusione (valore pari a euro 3,156 per azione).

Ai sensi dell’art. 2437-bis del codice civile, i soggetti legittimati (*i.e.* gli azionisti e/o i soci assenti, dissenzienti o astenuti nella deliberazione assembleare di approvazione del Progetto di Fusione) potranno esercitare il diritto di recesso, per tutte o parte delle azioni possedute, inviando una lettera a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla sede legale del Banco Popolare, entro 15 giorni dall’iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di approvazione della Fusione. La notizia dell’avvenuta iscrizione sarà pubblicata ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. La comunicazione del soggetto che esercita il recesso dovrà contenere le indicazioni di cui all’art. 2437-bis, comma 1, del codice civile e dovrà essere corredata di apposita comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, attestante la titolarità delle azioni oggetto di recesso dalla data dell’Assemblea la cui delibera ha legittimato l’esercizio del diritto di recesso e ininterrottamente fino alla data di effettivo esercizio del diritto di recesso medesimo e l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso. Ulteriori dettagli sull’esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti e ai soci in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

L’efficacia del recesso eventualmente esercitato sarà subordinata all’efficacia della Fusione.

La liquidazione delle azioni per cui sia stato esercitato il diritto di recesso avverrà nei termini e alle condizioni di cui all’art. 2437-*quater* del codice civile; i dettagli di tale procedura verranno resi noti dal Banco Popolare e/o dalla Nuova Capogruppo in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. I fondi rinvenienti dal collocamento delle azioni presso gli azionisti o presso i terzi ai sensi dell’art. 2437-*quater*, commi da 1 a 4, del codice civile, saranno utilizzati per rimborsare il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, secondo specifici criteri di rimborso e riparto che assicurino la parità di trattamento tra tutti gli azionisti.

In ogni caso, in base a quanto disposto dall’articolo 2437-bis, comma 2, del codice civile, le azioni per le quali sarà esercitato il diritto di recesso diverranno

indisponibili fino all'esito del procedimento di liquidazione di tali azioni (e, pertanto, non potranno essere cedute dai rispettivi titolari che abbiano esercitato il diritto di recesso), con conseguente temporanea impossibilità di realizzare il proprio investimento.

11.2 Informazioni in merito all'eventuale limitazione al rimborso delle azioni oggetto di recesso che residueranno all'esito dell'offerta in opzione e sul mercato di cui all'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 4, del codice civile

11.2.1 La disciplina applicabile al rimborso delle azioni oggetto di recesso

Il D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, come convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015 n. 33, ha introdotto, *inter alia*, un nuovo comma 2-*ter* dell'art. 28 del TUB, in forza del quale *"Nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo il diritto di rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto di rimborso degli altri strumenti di capitale emessi"*.

Il quadro normativo dettato dal nuovo art. 28, comma 2-*ter*, del TUB è stato completato con l'introduzione del Capitolo 4 della Parte Terza della Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, con particolare riferimento alla Sezione III nella quale si stabilisce che *"Lo statuto della banca popolare e della banca di credito cooperativo attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-*ter*, TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge."*

Coerentemente, tenuto conto delle indicazioni di Banca d'Italia e previo rilascio del provvedimento di accertamento *ex art. 56* del TUB, Banco Popolare ha provveduto ad adeguare il proprio statuto sociale, mediante introduzione dell'art. 15, comma 2, in forza del quale *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 28, comma 2-*ter*, D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni regolamentari tempo per tempo vigenti, sentito il Collegio Sindacale, ha la facoltà di limitare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, ovvero di rinviare in tutto o in parte, anche in questo caso senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione della Società, di esclusione o morte del socio, il tutto in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e a ogni*

altra norma di legge. Ferme restando le applicabili autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza per il rimborso delle azioni, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, assume le determinazioni sull'estensione del rinvio, sulla misura della limitazione, ovvero, se integrale, sull'esclusione del rimborso delle azioni nonché sull'estensione temporale del rinvio, tenendo conto della situazione prudenziale della Banca."

La BPM ha introdotto un'analogia disposizione nel proprio statuto sociale (cfr. art. 39, ultimo comma, dello statuto di BPM).

La materia della riduzione dei fondi propri delle banche per effetto del rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1 è peraltro (e in prima istanza) disciplinata a livello comunitario, normativa che costituisce il presupposto di quella nazionale, e segnatamente dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) (cfr. in particolare i relativi artt. 29, 77 e 78) e dal Regolamento delegato UE n. 241/2014, che integra il suddetto Regolamento (UE) n. 575/2013.

Con particolare riferimento alle valutazioni che i competenti organi sociali sono tenuti a effettuare per determinare l'estensione del rinvio o la misura della limitazione del rimborso delle azioni oggetto di recesso – e i connessi ambiti di discrezionalità concessi all'organo societario preposto a tale decisione – vengono innanzitutto in rilievo i commi 2 e 3 dell'art. 10 del Regolamento delegato UE n. 241/2014, in forza dei quali, da un lato, si prevede che *"la capacità dell'ente di limitare il rimborso conformemente alle disposizioni che regolano gli strumenti di capitale di cui all'art. 29, paragrafo 2, lett. b), e dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, riguarda sia il diritto di rinviare il rimborso che il diritto di limitare l'importo rimborsabile [...]"* e, dall'altro lato, che *"L'entità dei limiti al rimborso previsti dalle disposizioni che regolano gli strumenti è determinata dall'ente sulla base della sua situazione prudenziale in qualsiasi momento, considerando in particolare, ma non esclusivamente, i seguenti elementi: a) la situazione complessiva dell'ente in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità; b) l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale rispetto all'importo complessivo dell'esposizione al rischio calcolato conformemente ai requisiti fissati all'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli specifici requisiti di fondi propri di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell'articolo 128, punto 6, della stessa direttiva"*.

A tale norma di fonte comunitaria è riconducibile anche la Sezione III del Capitolo 4 della Parte Terza della Circolare di Banca d'Italia n. 285, la quale – sempre in materia di disciplina dei parametri da considerare nel determinare l'estensione o la misura del rinvio o della limitazione del rimborso – stabilisce che: *"L'organo con funzione di supervisione strategica assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale"*

della banca. In particolare, ai fini della decisione l'organo valuta: - la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca o del gruppo bancario; - l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti previsti dall'art. 92 del CRR [n.d.r.: Regolamento (UE) n. 575/2013], ai requisiti specifici di fondi propri di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione 3, Paragrafo 5 [n.d.r.: della Circolare di Banca d'Italia n. 285], al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1 [n.d.r.: della Circolare di Banca d'Italia n. 285]".

Il rimborso delle azioni del Banco Popolare (come delle azioni di BPM) oggetto di eventuale esercizio del diritto di recesso per effetto della Fusione – che, come già ricordato, comporta la contestuale trasformazione del Banco Popolare e di BPM da società cooperative a società per azioni – è soggetto all'applicazione delle sopra ricordate disposizioni normative e statutarie e, in quanto non derogate, dalle disposizioni del codice civile in materia.

11.2.2 Valutazioni preliminari circa l'eventuale rinvio o limitazione del rimborso delle azioni oggetto di recesso

Nel Progetto di Fusione (Paragrafo 8) approvato dai rispettivi organi amministrativi, Banco Popolare e BPM danno atto che, *“tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla competente Autorità di Vigilanza sulla necessità che la Società risultante dalla Fusione disponga sin dall'inizio di un livello di patrimonializzazione e di copertura dei crediti deteriorati allineata ai valori più elevati tra le banche italiane (finalità questa perseguita anche con l'Aumento di Capitale), hanno condiviso (riservandosi di assumere ogni più puntuale determinazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge) l'intendimento che in presenza di un ammontare di recessi tale da ridurre o intaccare i coefficienti patrimoniali di capitale della Società risultante dalla Fusione oltre le soglie che saranno ritenute sostenibili avendo riguardo alla complessiva situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società – o che dovessero ridurre o limitare, oltre le soglie che saranno ritenute sostenibili, la capacità della stessa di conseguire da subito un livello di copertura dei crediti deteriorati giudicato adeguato –, l'eventuale rimborso delle azioni oggetto di recesso sarà realizzato senza impiego di fondi o di risorse proprie della Società, ma attraverso l'acquisto di tali azioni da altri azionisti nell'ambito dell'offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso e/o da terzi nell'ambito del loro collocamento sul mercato successivamente al periodo di opzione. Le determinazioni in merito saranno assunte dal Banco Popolare e BPM e rese note con la pubblicazione della relazione illustrativa degli amministratori sulla Fusione da redigersi e pubblicarsi secondo le modalità di legge”*.

L'eventuale rimborso delle azioni oggetto del recesso che non saranno state acquistate dagli altri azionisti ovvero dal mercato ai sensi di quanto previsto dall'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 4, del codice civile potrà, nei limiti (e tenuto conto) di quanto di seguito illustrato, risultare a carico della Nuova

Capogruppo, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2437-*quater*, commi 5 e 6, del codice civile nonché della disciplina sul rimborso delle azioni oggetto di recesso prevista per le banche popolari e illustrata nel precedente Paragrafo 11.2.1.

Al riguardo si precisa che il Banco Popolare e BPM non sono in condizione di fornire in questa sede indicazioni definitive in merito alla limitazione che verrà stabilita dalla Nuova Capogruppo (società ad oggi non ancora esistente) quanto al rimborso delle predette azioni, in quanto le stesse banche non sono a conoscenza della, né possono ad oggi determinare con certezza la, effettiva situazione dei coefficienti patrimoniali di capitale e la complessiva situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e di solvibilità che caratterizzeranno la Nuova Capogruppo e sulla cui base la stessa assumerà le proprie determinazioni al riguardo.

Tuttavia, conformemente a quanto richiesto da Banca d'Italia nel resoconto della consultazione per l'emanazione delle nuove disposizioni della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 connesse alla riforma delle banche popolari, si ritiene – al fine di consentire ai soci e agli azionisti un esercizio il più possibile consapevole del diritto di recesso – di indicare nella presente Relazione i criteri individuati dal Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare e dal Consiglio di Gestione di BPM, sentiti i rispettivi organi con funzione di controllo, con riferimento alla limitazione (parziale o, se del caso, integrale) del rimborso delle azioni oggetto di recesso che non siano state acquistate dagli altri azionisti o dal mercato (fermo restando che, come detto, la decisione spetterà ai competenti organi della Nuova Capogruppo).

Da ultimo, si precisa che la decisione circa il rimborso delle azioni residue sarà assunta: (i) solo successivamente all'efficacia della Fusione; e (ii) una volta che saranno resi noti anche l'ammontare delle azioni per le quali sarà stato esercitato il recesso e l'esito dell'offerta in opzione e sul mercato delle stesse di cui all'art. 2437-*quater*, commi da 1 a 4, del codice civile, al fine di conoscere l'entità dell'importo residuo che rimarrebbe a carico della Nuova Capogruppo ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 5, del codice civile.

La situazione di Banco Popolare e di BPM

Nel mese di febbraio 2016 il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare e il Consiglio di Gestione di BPM hanno approvato, rispettivamente, i risultati consolidati al 31 dicembre 2015, dai quali emerge – sotto il profilo di coefficienti patrimoniali su base “fully loaded” ⁽⁵⁾ – un Common Equity Tier 1 Ratio (“CET

⁽⁵⁾ Dal 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina armonizzata per le banche e le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) e nella Direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) del 26 giugno 2013 che traspongono nell'Unione Europea gli *standard* definiti dal Comitato di Basilea

1 Ratio”) rispettivamente pari al 12,4% e al 12,2%. Sulla base dei suddetti dati al 31 dicembre 2015 di Banco Popolare e di BPM, il CET1 pro-forma della Nuova Capogruppo, calcolato in prospettiva *fully loaded*, risulterebbe pari al 12,3%. Tale dato, fornito a mero titolo di informazione, non considera peraltro: (i) gli impatti derivanti dall’aumento di capitale concluso dal Banco Popolare alla fine del primo semestre 2016 e quelli derivanti dalle decisioni assunte e da assumere al fine di rispettare le condizioni indicate dalla Banca Centrale Europea (“BCE”) in sede di istruttoria dell’operazione di Fusione; (ii) gli impatti che deriveranno dalla rilevazione contabile dell’operazione di aggregazione in base al principio contabile IFRS 3; nonché (iii) gli impatti conseguenti agli oneri straordinari da sostenere per la realizzazione dell’operazione, il tutto come meglio di seguito specificato.

(i) Impatti conseguenti all’aumento di capitale di Banco Popolare e alle decisioni assunte e da assumere al fine di garantire il rispetto delle condizioni indicate dalla BCE

La BCE, nell’ambito delle interazioni avute con il Banco Popolare e BPM nei mesi antecedenti la firma del Protocollo di Intesa, ha delineato le linee guida e individuato determinati obiettivi relativamente alla qualità del credito ed alla patrimonializzazione della Nuova Capogruppo.

In dettaglio, in una lettera datata 12 febbraio 2016 la BCE, data la complessità e la rilevanza sistemica che la Nuova Capogruppo assumerebbe nel panorama bancario italiano ed europeo, ha espressamente richiesto che la Nuova Capogruppo, sin dall’inizio: (i) abbia una forte dotazione patrimoniale che consenta di fronteggiare condizioni finanziarie avverse; (ii) disponga di un convincente piano di riduzione dell’attuale elevato ammontare di crediti deteriorati, che non potranno essere più elevati o caratterizzati da un livello di copertura inferiore al valore medio delle banche italiane di equivalente importanza; (iii) sia dotata di un piano industriale che evidenzi una redditività sostenibile nel medio termine e, molto importante, disponga di una chiara ed efficiente struttura di *governance*. Con specifico riferimento alla dotazione patrimoniale della Nuova Capogruppo la BCE ha richiesto che quest’ultima sia “più solida delle due banche originarie considerate su base stand-alone”.

Al fine di rispettare le indicazioni della BCE e d’intesa con la stessa Autorità di supervisione, il Banco Popolare ha perfezionato alla fine del primo semestre dell’esercizio in corso un’operazione di aumento del proprio capitale per un ammontare complessivo pari a Euro 996 milioni, che ha comportato un incremento netto del patrimonio netto contabile di Euro 970 milioni. Con tutta evidenza, nelle assunzioni dell’Autorità e nello sviluppo del Piano Strategico

per la vigilanza bancaria (c.d. *framework Basilea 3*). Tale normativa prevede un regime transitorio per l’applicazione graduale di alcune nuove regole (c.d. “*phase in*”). Le stime dei *ratio* patrimoniali calcolate sulla base delle regole che saranno in vigore al termine del periodo transitorio vengono comunemente denominate “Basilea 3 fully loaded/fully phased”.

della Nuova Capogruppo tale incremento patrimoniale è ritenuto strutturalmente necessario anche alla luce degli ulteriori vincoli posti dalla BCE e di seguito illustrati.

Nella già citata lettera del 12 febbraio 2016 la BCE ha infatti espresso specifiche richieste con riguardo al livello medio di copertura ed all'ammontare dei crediti deteriorati. In maggior dettaglio, nell'ambito delle interlocuzioni intercorse, con riferimento al primo obiettivo sopra ricordato BCE ha richiesto formalmente che la Nuova Capogruppo presenti un livello medio di copertura pari al 62% per le sofferenze e a circa il 49% per il totale dei crediti deteriorati. Dovendo conseguire tali livelli di copertura sin dalla costituzione della Nuova Capogruppo, il Banco Popolare ha dato avvio a un processo finalizzato all'innalzamento del livello medio di copertura dei crediti deteriorati fin dal primo trimestre 2016. Tale processo dovrà proseguire anche nel secondo semestre al fine di incrementare ulteriormente i livelli medi di copertura raggiunti al 30 giugno 2016 sia per la componente sofferenze che per la componente delle inadempienze probabili. Ne consegue che i *ratios* patrimoniali di fine esercizio subiranno l'impatto negativo che deriverà dalle maggiori rettifiche di valore che saranno addebitate al conto economico per importi che potrebbero essere significativi.

Il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre l'incidenza dei crediti deteriorati rispetto all'ammontare complessivo degli impieghi indicato da BCE e incluso nel piano strategico della Nuova Capogruppo approvato dagli organi amministrativi delle due banche e presentato al mercato il 16 maggio 2016 (il "**Piano Strategico**" o il "**Piano**") – tale Piano prevede infatti una progressiva riduzione dell'incidenza dei crediti deteriorati nominali, cioè inclusivi dei crediti che sono stati oggetto di parziale stralcio, sul totale degli impieghi dal 24,8% del 31 dicembre 2015 al 17,9% – richiederà, fra l'altro, anche l'adozione di una strategia di gestione dei crediti deteriorati orientata ad un maggior ricorso a cessioni ad operatori terzi. In tale prospettiva, nella misura in cui le operazioni saranno perfezionate o comunque sussistano le condizioni per modificare le previsioni di recupero dei crediti deteriorati individuati come oggetto di probabile futura dismissione, potrebbe essere necessario addebitare ai conti economici rettifiche di valore dei crediti medesimi con conseguenti impatti negativi, anche significativi, sui ratio patrimoniali.

Il Piano Strategico della Nuova Capogruppo, presentato alla BCE nell'ambito dell'istanza di autorizzazione dell'operazione di Fusione, incorpora gli impatti attesi sia delle ipotizzate modifiche dei processi valutativi dei crediti deteriorati, sia delle ipotizzate operazioni di cessione dei crediti in sofferenza.

(ii) Impatti conseguenti alla rilevazione dell'operazione di aggregazione in conformità al principio contabile IFRS 3

L'operazione di fusione per unione tra il Banco Popolare e BPM, comportando l'unione di due entità aziendali distinte in un'unica nuova entità tenuta alla redazione del bilancio, rappresenta una modalità di realizzazione di una "aggregazione aziendale" da rilevare contabilmente secondo quanto previsto dal principio contabile IFRS 3 ("*Business Combinations*") e più precisamente secondo il cosiddetto "metodo dell'acquisto" ("*purchase method*"). La metodologia di rilevazione contabile prevista dall'IFRS 3 prevede che alla data di efficacia della fusione si identifichi per il soggetto virtualmente acquirente ai soli fini contabili (nel caso della Fusione in oggetto, il Banco Popolare) il costo dell'aggregazione aziendale e lo si allochi successivamente sulle attività, passività e passività potenziali del soggetto acquisito identificabili alla data di efficacia della Fusione e valutate in base ai rispettivi "*fair value*". Il valore del costo dell'aggregazione aziendale in esame sarà determinato valutando le nuove azioni della Nuova Capogruppo emesse ed assegnate in concambio agli azionisti della BPM in base alla prima quotazione ufficiale delle azioni della suddetta Nuova Capogruppo successiva alla data efficacia della Fusione.

Alla luce di quanto precedentemente esposto, il processo di allocazione del costo dell'aggregazione comporterà l'individuazione delle differenze eventualmente esistenti alla data di efficacia dell'operazione di Fusione tra il valore contabile ed il rispettivo *fair value* di tutte le attività e passività del Gruppo BPM. Tale processo di allocazione potrebbe comportare l'individuazione di differenze negative (attività il cui *fair value* risulta inferiore al rispettivo valore contabile e/o passività il cui *fair value* risulta superiore al rispettivo valore contabile) complessivamente superiori rispetto alle differenze positive (attività il cui *fair value* risulta superiore al rispettivo valore contabile e/o passività il cui *fair value* risulta inferiore al rispettivo valore contabile). Nella misura in cui ciò accada potrebbero emergere impatti negativi sul Common Equity Tier 1 e sui *ratio* patrimoniali della Nuova Capogruppo al momento non preventivabili.

(iii) Impatti conseguenti agli oneri straordinari ed agli investimenti da sostenere per perseguire gli obiettivi del piano strategico

Il progetto di aggregazione del Banco Popolare e di BPM prevede la realizzazione di importanti sinergie sia di costo che di ricavo. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Strategico comporterà, peraltro, la necessità di sostenere inizialmente significativi costi di integrazione. L'addebito di tali costi comporterà, già nel 2016 e nei primi esercizi successivi, impatti negativi sulla redditività e conseguentemente sui *ratio* patrimoniali della Nuova Capogruppo. Inoltre, considerato che gli scenari di mercato in cui la Nuova Capogruppo si troverà ad operare si preannunciano particolarmente sfidanti, sarà richiesta la disponibilità di risorse patrimoniali adeguate a supportare il livello di attività e gli investimenti necessari.

Da ultimo, si ritiene opportuno evidenziare che la valutazione del livello di adeguatezza patrimoniale è influenzata da una serie di potenziali variabili, tra cui la necessità di fronteggiare gli impatti conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore (ad esempio, la prevista revisione dell'utilizzo dei modelli interni per la misurazione dei requisiti patrimoniali richiesti a fronte dei rischi del Primo Pilastro di Basilea, con riferimento ai profili di rischio di credito, operativo e di mercato), che potrebbero riflettersi, tra l'altro, in un incremento anche significativo delle attività ponderate per il rischio.

Per mero confronto, si segnala che: (i) al 31 dicembre 2015, le 51 banche che sono state sottoposte allo Stress Test sotto il coordinamento dell'*European Banking Authority* (EBA) presentavano un coefficiente CET1 *fully loaded*, in base ai dati aggregati, pari al 12,6% ⁽⁶⁾; e (ii) al 30 giugno 2016, le banche italiane quotate soggette al *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP) presentavano un coefficiente CET1 *fully loaded* pari in media al 12,3% ⁽⁷⁾.

Le valutazioni degli organi amministrativi del Banco Popolare e di BPM

Alla luce delle considerazioni sopra svolte si indicano – in relazione alle Assemblee chiamate a deliberare sulla Fusione e per consentire ai soci e azionisti di decidere quanto più possibile informati se esercitare o meno il diritto di recesso – i criteri ai quali ci si atterrà per la limitazione del rimborso delle azioni:

- (i) alla data in cui i competenti organi della Nuova Capogruppo dovranno assumere la decisione di limitare (parzialmente o, se del caso, integralmente) il rimborso delle azioni oggetto di recesso, sarà stimato il CET 1 *ratio fully loaded* "pro-forma" della Nuova Capogruppo. Tale stima sarà basata sui *ratio* patrimoniali più recenti, rispettivamente, del Banco Popolare e di BPM e terrà conto degli impatti attesi al fine di garantire il rispetto delle condizioni indicate dalla BCE, degli impatti conseguenti alla rilevazione dell'operazione di aggregazione in conformità al principio contabile IFRS 3, nonché degli impatti conseguenti agli oneri straordinari e agli investimenti da sostenere per perseguire gli obiettivi del Piano Strategico;
- (ii) il CET1 *ratio fully loaded* stimato di cui al precedente punto (i) verrà quindi confrontato con il CET1 *ratio fully loaded* "pro-forma" che sarà identificato dai competenti organi della Nuova Capogruppo quale livello minimo al di sotto del quale si ritiene che il suddetto indicatore non possa scendere per effetto del rimborso delle azioni oggetto di recesso.

⁽⁶⁾ Fonte: Presentazione EBA del 30 luglio 2016

⁽⁷⁾ Calcolato come media dei coefficienti di CET1 *fully loaded* di Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banca Monte dei Paschi di Siena, UBI, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Credito Valtellinese, Credito Emiliano e Mediobanca. Banca Carige e Banca Popolare di Sondrio non pubblicano il CET1 *fully loaded*.

Nella determinazione di tale soglia minima si terrà in debita considerazione quanto indicato nel Piano Strategico della Nuova Capogruppo – sottoposto alla BCE nell’ambito dell’istruttoria funzionale all’ottenimento dell’autorizzazione della Fusione e che, come già reso noto al mercato, prevede il raggiungimento di un CET1 *ratio fully loaded* a fine 2019 del 12,9% –, la complessiva situazione economica, finanziaria, di liquidità e di solvibilità esistente al momento della decisione e le previsioni più aggiornate sull’evoluzione della medesima, i rischi di mercato, le eventuali ulteriori indicazioni che dovessero pervenire dalle Autorità di Vigilanza, gli impatti attesi conseguenti ai nuovi e più impegnativi requisiti sul piano regolamentare annunciati dal regolatore o comunque prevedibili e i livelli del medesimo indicatore riferiti alle principali banche europee e italiane aventi dimensioni equivalenti o maggiori della Nuova Capogruppo.

Pertanto, tenuto conto dell’ammontare delle azioni per le quali sarà stato esercitato il recesso e dell’esito dell’offerta in opzione e sul mercato delle stesse ai sensi di quanto previsto dall’art. 2437-*quater*, commi da 1 a 4, del codice civile, si valuterà se il loro rimborso sia compatibile con il mantenimento del CET1 *Ratio fully loaded* di cui al punto (i) al di sopra del livello minimo del medesimo indicatore determinato in conformità a quanto descritto nel precedente punto (ii).

Tenuto conto di tutto quanto sopra illustrato e dei criteri evidenziati, si precisa che potrebbero non sussistere i presupposti affinché la Nuova Capogruppo sia in condizione di mettere a disposizione fondi propri per il rimborso delle azioni oggetto di recesso non assorbite dall’offerta in opzione e sul mercato.

11.2.3 Criterio di ripartizione dell’eventuale importo messo a disposizione dalla Nuova Capogruppo per il rimborso delle azioni oggetto di recesso

Quanto al criterio che verrebbe seguito dalla Nuova Capogruppo al fine di ripartire – tra i soci e gli azionisti delle due banche partecipanti alla Fusione che hanno esercitato il diritto di recesso – l’ammontare eventualmente messo a disposizione, applicando i criteri sopra ricordati, per rimborsare le azioni oggetto di recesso che non saranno state acquistate dagli altri azionisti ovvero dal mercato, la Nuova Capogruppo procederà sulla base dei Rapporti di Partecipazione di cui al precedente Paragrafo 4.2, a prescindere dall’ammontare complessivo dei recessi degli azionisti delle due banche e dal rapporto tra l’ammontare dei recessi di ciascuna delle due banche.

Una volta determinato l’ammontare a disposizione di ciascuno dei due gruppi di soci e azionisti delle due banche che hanno esercitato il recesso, si procederà a determinare l’esatto numero di azioni Banco Popolare e BPM (concambiate in azioni della Nuova Capogruppo) da rimborsare. A tale operazione si procederà

dividendo l'ammontare a disposizione rispettivamente degli ex soci e azionisti Banco Popolare che hanno esercitato il recesso e degli ex soci e azionisti BPM che hanno esercitato il recesso per il prezzo del recesso applicabile a ciascuno di tali due gruppi.

Le azioni che, in applicazione dei criteri sopra determinati, risultassero eventualmente rimborsabili verranno integralmente liquidate agli aventi diritto – subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni richieste per la riduzione di fondi propri per il rimborso degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui agli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) –, mentre le azioni non rimborsate – concambiate in azioni della Nuova Capogruppo sulla base dei rapporti di cambio determinati con la Fusione – saranno rese nuovamente disponibili ai soci e azionisti recedenti una volta terminate le procedure di legge. Rispetto a tali ultime azioni, si rileva che la quotazione delle azioni della Nuova Capogruppo permetterà agli azionisti di negoziare il titolo azionario direttamente sul mercato e monetizzare il proprio investimento se e quando ritenuto opportuno.

Si è ritenuto di escludere la possibilità di procedere con un rinvio nel tempo del rimborso delle azioni oggetto di recesso in quanto, pur essendo tale ipotesi contemplata dalla normativa sopra richiamata, essa appare pregiudizievole per l'azionista receduto: quest'ultimo, infatti, in tale ipotesi subirebbe – per un periodo di tempo non determinabile a priori – il vincolo di inalienabilità sulle azioni oggetto di recesso previsto dall'art. 2437-bis, comma 2, del codice civile, con conseguente impossibilità di realizzare il proprio investimento.

Proposta di deliberazione per assemblea dei soci del Banco Popolare – Società Cooperativa

Signori Soci,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente e unitaria proposta di deliberazione:

“L'Assemblea dei Soci del Banco Popolare - Società Cooperativa, riunitasi in sede straordinaria:

- *udite le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione;*
- *visto il Progetto di Fusione, redatto ai sensi dell'art. 2501-ter cod.civ., con l'allegato Statuto sociale della costituenda società denominata Banco BPM Società per Azioni;*

- *preso atto, quale situazione patrimoniale di riferimento ex art. 2501-quater, comma 2, cod.civ., del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 del Banco Popolare -Società Cooperativa approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 19 marzo 2016;*
- *preso atto, quale situazione patrimoniale di riferimento ex art. 2501-quater, comma 2, cod.civ., del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015 della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. approvato dal Consiglio di Sorveglianza in data 30 marzo 2016;*
- *preso atto della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare - Società Cooperativa redatta ai sensi dell’art. 2501-quinquies cod.civ. e dell’art. 70, comma 2, del Regolamento approvato con delibera Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche e integrazioni (Regolamento Emittenti);*
- *preso atto della Relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta a norma dell’art. 2501-sexies cod.civ. dalla società di revisione KPMG S.p.A., quale esperto nominato per il Banco Popolare - Società Cooperativa con provvedimento del Tribunale di Venezia in data 22 aprile 2016;*
- *preso atto dell’ottenimento delle autorizzazioni richieste in relazione alla fusione dalle competenti Autorità di Vigilanza (ivi inclusa l’autorizzazione ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni);*
- *preso atto di quant’altro contenuto nel Documento Informativo sull’operazione di fusione, redatto ai sensi dell’art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti;*
- *preso atto che sono state ottemperate, a norma dell’art. 2501 e seguenti cod.civ. e ai sensi dell’art. 70 del Regolamento Emittenti, tutte le formalità di deposito e di informativa previste dalla legge e dai regolamenti, e in particolare:*
 - (i) *l’iscrizione del Progetto di Fusione in data 12 settembre 2016 nel Registro delle Imprese di Verona e nel Registro delle Imprese di Milano;*
 - (ii) *il deposito degli atti prescritto dall’art. 2501-septies cod.civ. presso la sede sociale del Banco Popolare - Società Cooperativa e della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. nei termini di legge;*
 - (iii) *la messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità prescritte dall’art. 70 del Regolamento Emittenti dei documenti ivi previsti, incluso il Documento Informativo ivi disciplinato;*
- *preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale in merito al conferimento a PricewaterhouseCoopers S.p.A. dell’incarico di revisore legale dei conti della costituenda società Banco BPM Società per Azioni, formulata ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39;*
- *preso atto altresì che il Progetto di Fusione, anche nel contesto del suo*

perfezionamento, prevede, tra l'altro:

- (i) la richiesta di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle emittende azioni ordinarie della costituenda società Banco BPM Società per Azioni, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;*
- (ii) l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter cod.civ., al Consiglio di Amministrazione della costituenda società Banco BPM Società per Azioni, per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di efficacia della Fusione, a procedere all'acquisto, in una o più volte, di un numero massimo di azioni non superiore all'1% del capitale sociale iniziale della costituenda società Banco BPM Società per Azioni da destinare, ove necessario, all'adempimento degli impegni aventi ad oggetto l'assegnazione di azioni ad amministratori, dipendenti o collaboratori che siano già stati assunti dal Banco Popolare – Società Cooperativa e/o dalla Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ai sensi dei rispettivi piani di attribuzione di azioni proprie e/o politiche di remunerazione attualmente vigenti (e nei quali subentrerà, per effetto della fusione, la società Banco BPM Società per Azioni);*
- (iii) in conformità alla proposta motivata del Collegio Sindacale del Banco Popolare - Società Cooperativa e del Consiglio di Sorveglianza della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., il conferimento, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39, dell'incarico di revisione legale dei conti della costituenda società Banco BPM Società per Azioni per il periodo di legge;*

DELIBERA

- 1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2502 cod.civ., il Progetto di Fusione relativo alla fusione tra il Banco Popolare - Società Cooperativa e la Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., da attuarsi mediante costituzione di una nuova società per azioni denominata "Banco BPM Società per Azioni", così come iscritto al Registro delle Imprese, rispettivamente, di Verona e di Milano ai sensi dell'art. 2501-ter cod.civ. e qui accluso in allegato e interamente richiamato quale parte integrante della presente deliberazione, che prevede e comporta, tra l'altro:*
 - 1.1 l'assegnazione agli azionisti del Banco Popolare - Società Cooperativa di 1 (una) azione della costituenda società Banco BPM Società per Azioni ogni 1 (una) azione posseduta e l'assegnazione agli azionisti della Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. di 1 (una) azione della costituenda società Banco BPM Società per Azioni ogni 6,386 (sei virgola trecento ottantasei) azioni possedute;*
 - 1.2 l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della società risultante dalla*

fusione quali contenuti nel Progetto di Fusione e come tali comprensivi, tra l'altro, della indicazione della composizione degli organi sociali della costituenda società Banco BPM Società per Azioni;

1.3 *il conferimento al Consiglio di Amministrazione della costituenda società Banco BPM Società per Azioni dell'autorizzazione, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter cod.civ., a procedere all'acquisto, nel rispetto della limitazione imposta dall'art. 2357, comma 1, cod.civ., di un numero massimo di azioni ordinarie non superiore all'1% del capitale sociale iniziale della costituenda società Banco BPM Società per Azioni nonché alla conseguente disposizione delle azioni acquistate, conferendo mandato al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro, di procedere all'acquisto e alla conseguente disposizione nei termini e con le modalità previste dalla legge e secondo quanto indicato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta per illustrare il Progetto di Fusione, essendo in ogni caso previsto che: l'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie avrà durata di 18 (diciotto) mesi dalla data di efficacia della fusione (mentre nessun limite temporale è previsto per la disposizione delle azioni proprie acquistate); le azioni proprie saranno destinate al fine di adempiere, ove necessario, agli impegni aventi ad oggetto l'assegnazione di azioni ad amministratori, dipendenti o collaboratori che siano già stati assunti dal Banco Popolare - Società Cooperativa e/o dalla Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. ai sensi dei rispettivi piani di attribuzione di azioni proprie e/o politiche di remunerazione attualmente vigenti; gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo non inferiore del 15% (quindici per cento) e non superiore del 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo ufficiale registrato dal titolo sul Mercato Telematico Azionario nel giorno precedente ogni singola operazione di acquisto; gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati con le modalità di cui all'art. 144-bis del Regolamento Emittenti;*

1.4 *l'attribuzione ai componenti del primo Consiglio di Amministrazione della società risultante dalla fusione, per l'intero periodo della carica, dei seguenti compensi da corrisondersi e rapportarsi all'effettiva durata della carica:*

(i) *un compenso fisso di Euro 110.000,00 annui lordi per ciascun consigliere di amministrazione;*

(ii) *un compenso fisso di Euro 50.000,00 annui lordi per ciascun componente del Comitato Esecutivo,*

oltre al costo per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei componenti del Consiglio di Amministrazione che rimane a carico della società risultante dalla fusione;

- 1.5 *l'attribuzione ai componenti del primo Collegio Sindacale della società risultante dalla fusione, per l'intero periodo della carica, dei seguenti compensi da corrisponderli e rapportarsi all'effettiva durata della carica: un compenso annuo lordo di Euro 110.000,00 per ciascun Sindaco effettivo e di Euro 160.000,00 per il Presidente del Collegio stesso, oltre al costo per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei componenti del Collegio Sindacale che rimane a carico della società risultante dalla fusione;*
 - 1.6 *il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della costituenda società Banco BPM Società per Azioni ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e il riconoscimento della relativa remunerazione alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. secondo i termini e le condizioni riportate nella proposta motivata del Collegio Sindacale messa a disposizione dei soci e allegata al presente verbale;*
 - 1.7 *la richiesta di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle emittende azioni ordinarie della costituenda società Banco BPM Società per Azioni, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;*
2. *di conferire conseguentemente al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale pro-tempore in carica, anche disgiuntamente tra loro e anche a mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere e facoltà per:*
 - 2.1 *apportare ai deliberati assembleari eventuali modifiche, aggiunte e soppressioni, non sostanziali, che si rendessero necessarie in sede di iscrizione al Registro Imprese;*
 - 2.2 *dare attuazione alla fusione secondo le modalità e nei termini previsti nel Progetto di Fusione, nella relativa Relazione illustrativa sulla fusione redatta dal Consiglio di Amministrazione e nelle deliberazioni che precedono e, quindi: (i) procedere alla stipulazione e sottoscrizione dell'Atto pubblico di fusione nonché di ogni eventuale atto ricognitivo, integrativo, strumentale e/o rettificativo che si rendesse necessario od opportuno a tal fine, definendo ogni patto, condizione, clausola, termine e modalità sempre nel rispetto di quanto previsto nel Progetto di Fusione e nelle deliberazioni di cui all'odierna Assemblea; e (ii) compiere ogni altra pratica, formalità o atto occorrenti per la completa esecuzione, anche con atti separati, delle deliberazioni di cui sopra, intervenendo nella definizione e stipulazione dell'atto di fusione e di ogni altro atto inerente e conseguente necessario ovvero opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, e conseguentemente provvedendo:*

a) all'eventuale sostituzione, d'intesa con i soggetti all'uopo delegati dal Banco Popolare – Società Cooperativa, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale designati nel Progetto di Fusione della costituenda società Banco BPM Società per Azioni che, per qualsivoglia ragione, non dovessero poter assumere o aver accettato l'incarico;

b) a inserire nell'atto di fusione ogni variazione, integrazione o precisazione che si rendesse necessaria od opportuna anche ai fini del recepimento di quanto specificato nel Progetto di Fusione e nelle deliberazioni di cui all'odierna Assemblea;

c) a inserire nello statuto sociale della società risultante dalla fusione le integrazioni e gli aggiornamenti, anche delle espressioni numeriche, che saranno noti in via definitiva solo in sede di stipulazione dell'atto di fusione (ivi inclusi gli aggiornamenti e integrazioni degli articoli 1.1, 6.1, 20.1.1 e 43.1 del testo di statuto sociale accluso al Progetto di Fusione), con autorizzazione altresì a procedere a ogni ulteriore aggiornamento statutario, anche successivo al perfezionamento dell'atto di fusione, eventualmente conseguente al completamento delle procedure di recesso;

d) alle volture, trascrizioni, annotazioni, modifiche o rettifiche di intestazioni nei pubblici registri e in ogni altra sede competente con esonero dei Conservatori dei Registri Immobiliari e di ogni altro pubblico ufficio da qualsiasi responsabilità;

e) alla presentazione (i) della domanda di ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e alla domanda di nulla osta alla Consob per la pubblicazione del Prospetto Informativo e/o di qualsiasi altro documento connesso alla quotazione delle emittende azioni della società risultante dalla fusione e, ove richiesto per effetto di quanto sopra, (ii) di ogni altra conseguente domanda di ammissione alla quotazione o simili sui mercati regolamentati o altri sistemi di negoziazione, italiani o esteri, degli strumenti finanziari diversi dalle azioni emessi dalle società partecipanti alla fusione e ivi quotati alla data di efficacia della fusione nonché al compimento di ogni altro atto o adempimento necessario ed opportuno;

f) a compiere, con i più ampi poteri, anche di rappresentanza e firma sociale, tutti gli atti occorrenti, nessuno escluso o eccettuato, e opportuni per dare esecuzione alle deliberazioni di cui sopra anche con riguardo al conferimento dell'incarico alla società di revisione.

Verona, 12 settembre 2016.

Banco Popolare – Società Cooperativa

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Avv. Carlo Fratta Pasini)

Allegato 1: Progetto di Fusione comprensivo dello statuto della società risultante dalla Fusione

PROGETTO DI FUSIONE

TRA

BANCO POPOLARE – SOCIETÀ COOPERATIVA

E

BANCA POPOLARE DI MILANO S.C. A R.L.

**MEDIANTE COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ
BANCARIA**

redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*ter* del codice civile

24 maggio 2016

(come integrato fino al 12 settembre 2016)

PREMESSA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-*ter* del codice civile

- il Consiglio di Amministrazione di Banco Popolare – Società Cooperativa (il “**Banco Popolare**”) e
- il Consiglio di Gestione di Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. (“**BPM**”),

nelle rispettive sedute del 24 maggio 2016, hanno predisposto e approvato il presente progetto di fusione (il “**Progetto di Fusione**”) relativo alla fusione tra il Banco Popolare e BPM, da attuarsi mediante costituzione di una nuova società bancaria (la “**Fusione**”).

La società bancaria risultante dalla Fusione assumerà la denominazione di Banco BPM (la “**Società**”), sarà costituita in forma di società per azioni e svolgerà, al contempo, la funzione di banca e di *holding* capogruppo, con funzioni operative, di governo e coordinamento e di servizio che le consentiranno un'efficace azione di direzione unitaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 61, comma 4, D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (“**TUB**”) su tutte le società che comporranno il Gruppo risultante dalla Fusione.

Sarà richiesta l'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'“**MTA**”) delle azioni della Società che verranno emesse per effetto della Fusione, senza soluzione di continuità con la quotazione delle azioni del Banco Popolare e di BPM e decorrenza a partire dalla data di efficacia della Fusione.

Al fine di consentire alla Società di disporre di una dotazione patrimoniale adeguata al ruolo e al rilievo che il Gruppo nascente dalla Fusione è destinato ad assumere nel panorama creditizio italiano, è previsto che il Banco Popolare – prima della data in cui si terranno le Assemblee straordinarie dei soci del Banco Popolare e di BPM chiamate ad approvare la Fusione – dia esecuzione a un'operazione di rafforzamento patrimoniale per l'importo complessivo di euro 1.000.000.000,00 (un miliardo), che potrà essere attuata, in una o più *tranche* o in momenti separati, mediante collocamento di un aumento di capitale da offrire in opzione agli azionisti o anche con esclusione del diritto di opzione ovvero mediante collocamento di obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata a iniziativa del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare) e/o convertende in azioni ordinarie del Banco Popolare, anche in quest'ultimo caso da offrire in opzione agli aventi diritto oppure con esclusione del diritto di opzione (l'“**Aumento di Capitale**”). A tale riguardo: (i) in data 7 maggio 2016 l'Assemblea straordinaria dei soci del Banco Popolare ha approvato la suddetta operazione di rafforzamento patrimoniale, conferendo a tal fine al Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare una delega, ai sensi degli articoli 2420-*ter* e 2443 del codice civile, per l'attuazione dell'Aumento di Capitale; (ii) in data 10 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare ha deliberato di esercitare la delega conferita dall'Assemblea del 7 maggio 2016, fissando l'ammontare massimo dell'Aumento di Capitale da porre in essere nell'esercizio della delega in euro 1.000.000.000,00 (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) e prevedendo che il suddetto aumento sia realizzato mediante emissione di azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto.

Allo stato, inoltre, nell'ambito dell'operazione di Fusione e subordinatamente al perfezionamento della stessa, è contemplato che BPM, subordinatamente alle autorizzazioni di legge, possa porre in essere un'operazione di conferimento a favore di una società bancaria già esistente di alcune attività comprendenti la rete di sportelli di BPM (lo “**Scorporo**”). Ove lo Scorporo venisse posto in essere, la società beneficiaria dello Scorporo: (i) avrà la forma di società per azioni, adotterà la denominazione che verrà concordata tra il Banco e BPM e, all'esito della Fusione, risulterà essere controllata dalla Società; (ii) svolgerà la funzione di banca-rete sottoposta alla direzione e coordinamento

della Società (presso cui saranno centralizzate le funzioni amministrative, di pianificazione, di tesoreria e le altre funzioni centrali); e (iii) avrà una struttura organizzativa “leggera” coerente con la predetta natura di banca-rete tale da non generare duplicazioni di costi e sovrapposizioni con la struttura organizzativa della Società. Ove BPM esercitasse la sopra menzionata facoltà, lo Scorporo diverrebbe parte essenziale e integrante della Fusione. Nel caso in cui lo Scorporo venisse effettivamente realizzato, (i) le operazioni straordinarie riguardanti la società beneficiaria dello Scorporo, ivi inclusa la fusione per incorporazione nella Nuova Capogruppo ai sensi e per gli effetti dell’art. 2505 cod. civ., potranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società e della società beneficiaria dello Scorporo con le maggioranze di legge e (ii) entro un ragionevole periodo di tempo dalla data di perfezionamento dello Scorporo, e comunque con effetto a partire dal terzo anno successivo alla data di efficacia dell’atto di fusione, la società beneficiaria dello Scorporo verrà incorporata nella Società.

1. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

1.1 Banco Popolare

Il Banco Popolare – Società Cooperativa è una banca popolare che opera nella forma di società cooperativa ed è capogruppo del Gruppo bancario Banco Popolare (iscritto all’Albo dei gruppi bancari al n. 5034.4).

Il Banco Popolare ha sede legale e direzione generale a Verona, Piazza Nogara n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Verona 03700430238 ed è iscritto all’Albo delle banche al n. 5668.

Il capitale sociale del Banco Popolare è alla data del 24 maggio 2016 pari a euro 6.092.996.076,83 i.v., suddiviso in n. 362.179.606 azioni ordinarie prive di valore nominale.

In data 7 maggio 2016 l’Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega: (i) ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale per un importo massimo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di euro un miliardo, mediante emissione di azioni ordinarie da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, co. 5, cod. civ., con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le azioni presso investitori qualificati; e/o (ii) ai sensi dell’art. 2420-ter cod. civ., ad emettere obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare) e/o convertende in azioni ordinarie, per un importo massimo complessivo di euro un miliardo, con conseguente aumento di capitale a servizio della conversione mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire, a scelta del Consiglio di Amministrazione, in tutto o in parte, in opzione agli aventi diritto e/o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, co. 5, cod. civ., con facoltà del Consiglio di Amministrazione di collocare le obbligazioni convertibili (con facoltà di conversione anche anticipata ad iniziativa del Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare) e/o convertende presso investitori qualificati.

In data 10 maggio 2016, in attuazione della delega conferita dall’Assemblea straordinaria dei soci del 7 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare ha deliberato di aumentare, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale per un importo di euro 1.000.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione a pagamento di azioni ordinarie, godimento regolare, da offrire in opzione a coloro che, alla data di inizio del periodo di sottoscrizione, risulteranno

essere azionisti del Banco Popolare, in proporzione al numero di azioni possedute. Più precisamente, l'aumento avrà luogo per l'importo massimo complessivo di euro 1.000.000.000,00 ovvero per l'importo complessivo immediatamente inferiore determinato dal Consiglio di Amministrazione ai soli fini della realizzazione dell'esatto rapporto di spettanza in opzione, con emissione di un numero di azioni ed un importo nominale da individuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione tenuto conto, tra l'altro, del prezzo che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione per ogni azione, nel rispetto della delega assembleare.

Le azioni del Banco Popolare sono negoziate sull'MTA.

1.2 BPM

Banca Popolare di Milano S.c. a r.l., è una banca popolare che opera nella forma di società cooperativa ed è capogruppo del Gruppo bancario Bipiemme – Banca Popolare di Milano (iscritto all'Albo dei gruppi bancari al n. 5584.8).

BPM ha sede a Milano, Piazza F. Meda n. 4, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00715120150 ed è iscritta all'Albo delle banche al n. 5584.8.

Il capitale sociale di BPM è alla data del 24 maggio 2016 pari a euro 3.365.439.319,02 i.v., suddiviso in n. 4.391.784.467 azioni ordinarie prive di valore nominale

Le azioni di BPM sono negoziate sull'MTA.

2. TIPO DI FUSIONE – ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

2.1 Tipo di fusione

La Fusione di cui al presente Progetto di Fusione avverrà nella forma della c.d. “fusione propria”, mediante costituzione di una nuova società bancaria nella forma di società per azioni.

2.2 Atto costitutivo della società risultante dalla Fusione

2.2.1 Denominazione

Si indica in Banco BPM Società per Azioni.

2.2.2 Sede legale e sede amministrativa

La Società avrà sede legale a Milano e sede amministrativa a Verona.

L'articolo 3.4 dello statuto della Società indica che, alla data di costituzione della Società, le funzioni delle strutture centrali e amministrative saranno così ripartite tra Verona e Milano:

- (i) a Verona saranno allocate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni “Amministrazione e Bilancio”, “Audit”, “Compliance”, “Crediti”, “Divisioni & Banche del Territorio”, “Istituzionali, Enti e Terzo Settore”, “Pianificazione e Controllo”, “Retail”, “Rischi” e “Segreteria Generale e Societaria”, la Funzione Partecipazioni e la Divisione Leasing;
- (ii) a Milano saranno allocate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni “Comunicazione”, “Corporate”, “Finanza”, “Private & Investment Banking”, “Investor Relations”, “Legale”, “M&A and Corporate Development”,

“Operations/Organizzazione” e “Risorse Umane”, la Funzione IT e la Divisione Asset Management e Bancassurance.

L’istituzione delle funzioni delle strutture centrali e amministrative della Società, la loro soppressione, sostituzione, lo spostamento o l’accorpamento potranno essere deliberati, nel rispetto di un’equilibrata e coerente ripartizione tra Verona e Milano, esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, senza che ciò costituisca una modifica dello statuto della Società.

2.2.3 Durata

Il termine di durata della Società viene fissato fino al 23 dicembre 2114, con facoltà di proroghe.

2.2.4 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate. La Società, sia direttamente sia per il tramite di società controllate, può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l’emissione di obbligazioni, l’esercizio dell’attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l’acquisto e la cessione di crediti di impresa. La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all’estero. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, emana, ai sensi della normativa pro tempore vigente, incluso l’articolo 61, comma 4, TUB, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell’interesse della stabilità del Gruppo stesso. La determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché per l’attuazione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza, è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

2.2.5 Capitale sociale e limite al diritto di voto

L’ammontare del capitale sociale della Società e il numero di azioni di cui si compone saranno indicati nell’atto di fusione.

L’articolo 8 dello statuto della Società prevede un limite al numero di voti esercitabili in forza del quale nessun soggetto, singolarmente considerato, potrà esercitare, direttamente o indirettamente, ad alcun titolo il diritto di voto per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto al voto. La previsione avrà efficacia sino al 26 marzo 2017 (*i.e.*, sino alla scadenza del 24 mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto-Legge 24 gennaio 2015 n. 3); decorso tale termine verrà automaticamente meno. Ai fini della determinazione del quantitativo di azioni della Società da attribuire ad un singolo soggetto, si considereranno i voti espressi in relazione alla partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate, dirette o indirette, nonché alle azioni detenute tramite società fiduciarie e/o interposta persona nonché i voti espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; non si terrà conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento, italiani o esteri, gestiti da società

controllate o collegate. Il controllo ricorrerà nei casi previsti dall'articolo 23 del TUB come di volta in volta in vigore. In caso di violazione delle disposizioni statutarie in materia di limiti al diritto di voto, la deliberazione assembleare eventualmente assunta sarà impugnabile ai sensi dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non potrà essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

2.2.6 Sistema di amministrazione e controllo e organi sociali

La Società adotterà il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-*bis* e ss. del codice civile, basato su un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale.

Consiglio di Amministrazione

Fermo restando quanto previsto dallo statuto sociale accluso al presente Progetto di Fusione, fino alla data dell'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla data di efficacia della Fusione (computandosi a tal fine anche l'esercizio decorrente da tale data) (la "**Prima Scadenza**"), il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto da 19 (diciannove) amministratori, nelle persone di:

- Carlo Fratta Pasini
- Giuseppe Castagna
- Mauro Paoloni
- Guido Castellotti
- Maurizio Comoli
- Mario Anolli
- Michele Cerqua
- Rita Laura D'Ecclesia
- Carlo Frascarolo
- Paola Galbiati
- Cristina Galeotti
- Marisa Golo
- Piero Lonardi
- Giulio Pedrollo
- Fabio Ravanelli
- Pier Francesco Saviotti
- Manuela Soffientini
- Costanza Torricelli
- Cristina Zucchetti.

A decorrere dalla Prima Scadenza, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 15 (quindici) amministratori.

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vice-Presidenti

Fermo restando quanto previsto dallo statuto sociale accluso al presente Progetto di Fusione:

- (i) la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà ricoperta da Carlo Fratta Pasini;
- (ii) la carica di Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione sarà ricoperta da Mauro Paoloni;

- (iii) saranno nominati due Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione, nelle persone di Guido Castellotti e di Maurizio Comoli.

Amministratore Delegato, Comitato Esecutivo e Direzione Generale

Fermo restando quanto previsto dallo statuto sociale accluso al presente Progetto di Fusione in materia di nomina delle cariche sociali e conferimento dei relativi poteri, il Consiglio di Amministrazione della Società provvederà a nominare:

- (i) un Amministratore Delegato, nella persona di Giuseppe Castagna;
- (ii) un Comitato Esecutivo composto da 6 (sei) amministratori, tra cui l'Amministratore Delegato, il Vice-Presidente Vicario e i due Vice Presidenti. Per il primo mandato, il Presidente del Comitato Esecutivo sarà Pier Francesco Saviotti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in carica alla data di efficacia della Fusione provvederà altresì a nominare un Direttore Generale, nella persona di Maurizio Faroni, e 2 (due) Condirettori Generali, nelle persone di Domenico De Angelis e Salvatore Poloni.

Comitati endo-consiliari

Il Consiglio di Amministrazione della Società in carica alla data di efficacia della Fusione provvederà a nominare i seguenti Comitati endo-consiliari: un Comitato Controllo Interno e Rischi, un Comitato Nomine, un Comitato Remunerazioni e un Comitato Parti Correlate, ciascuno dei quali composto da 4 (quattro) membri.

Sostituzione dei membri del Consiglio di Amministrazione in caso di cooptazione entro la Prima Scadenza

In caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio di Amministrazione e ove si debba procedere alla sua sostituzione mediante cooptazione entro la Prima Scadenza, a tale sostituzione si provvederà, ove possibile, in modo da assicurare che il sostituto sia espressione del territorio di riferimento della banca che lo aveva originariamente designato.

Collegio Sindacale

Fino alla data dell'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla data di efficacia della Fusione (computandosi a tal fine anche l'esercizio decorrente da tale data), il Collegio Sindacale della Società sarà composto da 5 (cinque) membri effettivi e 3 (tre) membri supplenti, nelle persone di:

- Marcello Priori, Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale
- Gabriele Camillo Erba, Sindaco Effettivo
- Maria Luisa Mosconi, Sindaco Effettivo
- Claudia Rossi, Sindaco Effettivo
- Alfonso Sonato, Sindaco Effettivo
- Chiara Benciolini, Sindaco Supplente
- Marco Bronzato, Sindaco Supplente
- Paola Simonelli, Sindaco Supplente

Revisore legale dei conti

L'incarico di revisione legale dei conti della Società sarà conferito, per la durata prevista dalla legge, su proposta motivata del Collegio Sindacale del Banco Popolare e del Consiglio di Sorveglianza della BPM, alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.. L'informativa in materia verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.

2.2.7 Durata degli esercizi sociali e norme in materia di ripartizione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto risultante dal bilancio approvato - dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge - sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa (ivi incluso quello previsto in materia di sostegno ai territori di storico radicamento).

2.2.8 Sostegno ai territori di storico radicamento

Fermo quanto previsto dallo statuto in materia di ripartizione degli utili, il Consiglio di Amministrazione della Società, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, potrà destinare una quota dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio approvato non superiore al 2,5% dell'utile stesso a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, da impiegare per sostenere iniziative connesse agli specifici territori di riferimento.

Il predetto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative connesse ai territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:

- per il 18,5% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quelli della divisione territoriale di riferimento nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;
- per il 45% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio milanese e dei territori in cui operava BPM prima della Fusione nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;
- per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Bipielle nel territorio lodigiano e nei territori della divisione territoriale di riferimento;
- per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio novarese e dei territori della divisione territoriale di riferimento;
- per l'1,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero;
- per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nel territorio bergamasco e nei territori della divisione territoriale di riferimento.

2.2.9 Statuto sociale della società risultante dalla fusione

La Società risultante dalla Fusione sarà retta dallo statuto che fa parte integrante del presente Progetto di Fusione e che al medesimo si acclude *sub* Allegato 1.

3. RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Le situazioni patrimoniali di riferimento sono, per il Banco Popolare, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, approvato dall'Assemblea dei soci del Banco

Popolare in data 19 marzo 2016, e, per BPM, il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, approvato dal Consiglio di Sorveglianza di BPM in data 30 marzo 2016.

Il Consiglio di Amministrazione del Banco Popolare e il Consiglio di Gestione di BPM sono giunti alla determinazione che la Fusione avvenga sulla base di rapporti di cambio determinati in applicazione dei seguenti rapporti di partecipazione:

- (i) agli azionisti del Banco Popolare sarà assegnato in concambio il **54,626%** del capitale sociale della Società (il "**Rapporto di Partecipazione BP**");
- (ii) agli azionisti di BPM sarà assegnato in concambio il **45,374%** del capitale sociale della Società (il "**Rapporto di Partecipazione BPM**" e, insieme al Rapporto di Partecipazione BP, i "**Rapporti di Partecipazione**").

I Rapporti di Partecipazione sono stati determinati:

- (a) tenendo conto dell'Aumento di Capitale nella sua interezza (pertanto, nessuna rettifica sarà apportata a tali rapporti per effetto del perfezionamento dell'Aumento di Capitale); e
- (b) tenendo conto dei dividendi ordinari distribuiti rispettivamente da Banco Popolare (pari a complessivi euro 54.326.940,90) e da BPM (pari a complessivi euro 118.537.025,62) a valere sull'utile dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

I rapporti di cambio relativi alla Fusione saranno determinati a seguito della fissazione del numero di azioni del Banco Popolare da emettere a servizio dell'Aumento di Capitale e in modo da rispettare i predetti Rapporti di Partecipazione. In particolare, i rapporti di cambio – in termini di esatto numero di azioni della Società da assegnare in concambio alle azioni Banco Popolare e BPM che verranno annullate per effetto della Fusione – saranno definiti come segue:

- 1 (una) azione della Società per ogni azione di Banco Popolare in circolazione al momento dell'aggregazione, ivi incluse le azioni emesse a servizio dell'Aumento di Capitale (il "**Rapporto di Cambio BP**"), e
- 1 (una) azione della Società per ogni "**X**" azioni di BPM in circolazione al momento dell'aggregazione (il "**Rapporto di Cambio BPM**" e, insieme al Rapporto di Cambio BP, i "**Rapporti di Cambio**"), dove "**X**" sarà determinato come segue:

$$X = \frac{\text{Azioni BPM}}{(\text{Azioni BP Post Aumento di Capitale}) \times \frac{\text{Rapporto di Partecipazione BPM}}{\text{Rapporto di Partecipazione BP}}}$$

E dove:

- Azioni BP Post Aumento di Capitale = (numero delle azioni di Banco Popolare che risultano emesse alla data del 23 marzo 2016, data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Banco Popolare e BPM) – (numero delle Azioni Proprie Banco Popolare) + (numero delle azioni Banco Popolare emesse a servizio dell'Aumento di Capitale);
- Azioni BPM = (numero delle azioni di BPM che risultano emesse alla data del 23 marzo 2016, data di sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Banco Popolare e BPM) – (numero delle Azioni Proprie BPM).

Si precisa, inoltre, che i Rapporti di Partecipazione si basano sulle seguenti ipotesi:

- che al momento dell'aggregazione il Banco Popolare detenga 94.936 azioni proprie (le “**Azioni Proprie Banco Popolare**”) e che tutte le azioni proprie detenute dal Banco Popolare siano annullate;
- che al momento dell'aggregazione BPM detenga 1.524.259 azioni proprie (le “**Azioni Proprie BPM**”) e che tutte le azioni proprie detenute da BPM siano annullate.

Non appena saranno determinati nell'esatto ammontare calcolato ai sensi di quanto sopra, i rapporti di cambio verranno resi noti al mercato con apposito comunicato.

Non sono previsti conguagli in denaro.

In data 22 aprile 2016 e in data 18 aprile 2016, il Tribunale di Venezia e il Tribunale di Milano hanno nominato, rispettivamente su ricorso del Banco Popolare e della BPM, KPMG S.p.A. (per il Banco Popolare) e Reconta Ernst & Young S.p.A. (per BPM) quali esperti incaricati di redigere la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni ai sensi dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile.

4. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI

Per effetto del perfezionamento della Fusione si procederà all'annullamento di tutte le azioni in circolazione del Banco Popolare e di BPM nonché alla relativa sostituzione e concambio con azioni ordinarie della Società risultante dalla Fusione, in base ai rapporti di cambio di cui al precedente Paragrafo 3.

Le azioni delle società partecipanti alla Fusione possedute dalle medesime (azioni proprie) saranno annullate senza concambio.

Le azioni della Società che saranno assegnate in concambio agli azionisti delle società partecipanti alla Fusione saranno negoziate sull'MTA.

Le azioni della Società emesse a servizio del concambio saranno messe a disposizione degli azionisti di BPM e del Banco Popolare, in regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., per il tramite di intermediari autorizzati, a partire dal primo giorno di Borsa aperta successivo alla data di efficacia della Fusione, con tempi e modalità che saranno resi noti ai sensi di legge. La data di messa a disposizione delle azioni della Società sarà resa nota con apposito avviso pubblicato con le modalità di legge.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti in relazione alle operazioni di concambio.

Ove necessario, sarà messo a disposizione degli azionisti e dei soci del Banco Popolare e di BPM, per il tramite di intermediari autorizzati, un servizio per consentire di arrotondare all'unità immediatamente inferiore o superiore il numero di azioni della Società agli stessi spettante in applicazione dei rapporti di cambio, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. In alternativa, potranno essere attivate modalità diverse per assicurare la complessiva quadratura dell'operazione. Inoltre, saranno altresì poste in essere tutte le attività necessarie ad assicurare la quadratura complessiva dell'operazione di concambio.

Ulteriori informazioni sulle modalità di attribuzione delle azioni della Società saranno rese note, ove necessario, nei termini e con le modalità di legge.

5. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE ASSEGNATE IN CONCAMBIO PARTECIPANO AGLI UTILI

Le azioni della Società che verranno emesse a servizio del concambio della Fusione avranno godimento regolare; pertanto, il dividendo che le Assemblee ordinarie di BPM e del Banco Popolare, rispettivamente in data 30 aprile 2016 e 19 marzo 2016, hanno deliberato di distribuire a valere sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato assegnato, rispettivamente, agli azionisti di BPM e del Banco Popolare.

6. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA FUSIONE ED IMPUTAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE

6.1 A fini contabili, le operazioni delle società partecipanti alla Fusione saranno imputate al bilancio della Società con decorrenza dal giorno in cui la Fusione spiegherà i propri effetti come precisato al successivo paragrafo 6.2 del presente Progetto di Fusione. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali.

6.2 La Fusione produrrà effetti, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, commi 1 e 2, del codice civile con l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile ovvero dalla successiva data che verrà indicata nell'atto di fusione. A partire dalla data di efficacia della Fusione la Società subentrerà in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle due società partecipanti alla Fusione.

7. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI O AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci o di azioni delle società partecipanti alla Fusione.

Si segnala, peraltro, che nell'ambito della disciplina statutaria relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si prevede che sia consentita la presentazione di una lista di candidati anche ai dipendenti della Società o di società da questa controllate che siano al contempo soci e rappresentino una quota minima di capitale pari allo 0,12% (la "Lista dei Dipendenti"). La Lista dei Dipendenti che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in percentuale sul capitale, esprimerà un amministratore della Società. Con riferimento al solo primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla costituzione della Società, sarà previsto che la Lista dei Dipendenti possa essere presentata solo dai dipendenti che, al contempo, abbiano rivestito lo *status* di "soci" da almeno 5 anni (computandosi a tal fine anche lo *status* di "socio" rivestito nelle due banche partecipanti alla Fusione) (sul tema cfr. gli articoli 20.4 e 45 dello Statuto della Società accluso al presente Progetto di Fusione).

8. DIRITTO DI RECESSO

L'operazione di Fusione mediante costituzione della Società comporta la trasformazione sia del Banco Popolare sia di BPM da società cooperativa a società per azioni (c.d. "fusione trasformativa"). Per tale motivo, gli azionisti e i soci del Banco Popolare e di BPM che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione della Fusione potranno esercitare il diritto di recesso di cui all'articolo 2437, comma 1, del codice civile.

Al rimborso delle azioni oggetto di recesso per effetto delle deliberazioni assembleari di approvazione della Fusione si applicheranno l'articolo 28, comma 2-*ter* del TUB e le connesse disposizioni attuative di Banca d'Italia, che prevedono la facoltà dei competenti organi gestionali della Banca, sentito l'organo con funzione di controllo, di limitare o

rinvviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso anche in caso di trasformazione, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile e ferme le autorizzazioni di legge per la riduzione dei fondi propri della banca.

Tale previsione è stata recepita anche dai vigenti statuti sociali del Banco Popolare (articolo 15, comma 2) e di BPM (articolo 39, ultimo comma).

Al riguardo, Banco Popolare e BPM, tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla competente Autorità di Vigilanza sulla necessità che la Società risultante dalla Fusione disponga sin dall'inizio di un livello di patrimonializzazione e di copertura dei crediti deteriorati allineata ai valori più elevati tra le banche italiane (finalità questa perseguita anche con l'Aumento di Capitale), hanno condiviso (riservandosi di assumere ogni più puntuale determinazione nel rispetto dei termini previsti dalla legge) l'intendimento che in presenza di un ammontare di recessi tale da ridurre o intaccare i coefficienti patrimoniali di capitale della Società risultante dalla Fusione oltre le soglie che saranno ritenute sostenibili avendo riguardo alla complessiva situazione prudenziale, finanziaria, di liquidità e di solvibilità della Società – o che dovessero ridurre o limitare, oltre le soglie che saranno ritenute sostenibili, la capacità della stessa di conseguire da subito un livello di copertura dei crediti deteriorati giudicato adeguato –, l'eventuale rimborso delle azioni oggetto di recesso sarà realizzato senza impiego di fondi o di risorse proprie della Società, ma attraverso l'acquisto di tali azioni da altri azionisti nell'ambito dell'offerta in opzione delle azioni oggetto di recesso e/o da terzi nell'ambito del loro collocamento sul mercato successivamente al periodo di opzione. Le determinazioni in merito saranno assunte dal Banco Popolare e BPM e rese note con la pubblicazione della relazione illustrativa degli amministratori sulla Fusione da redigersi e pubblicarsi secondo le modalità di legge.

9. CONDIZIONI E PRESUPPOSTI DELLA FUSIONE

L'attuazione della Fusione è subordinata al rilascio delle richieste autorizzazione e/o nulla osta da parte delle competenti autorità di vigilanza e regolamentari (ivi incluse l'autorizzazione alla Fusione richiesta dall'articolo 57 del TUB nonché l'autorizzazione o nulla-osta da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi della Legge 10 ottobre 1990 n. 287).

L'attuazione della Fusione presuppone, inoltre, l'esecuzione dell'Aumento di Capitale da parte del Banco Popolare, ossia l'incasso da parte del Banco Popolare entro il 31 ottobre 2016 dell'intero importo di euro 1.000.000.000,00 menzionato in Premessa (restando inteso che, nell'ipotesi in cui l'Aumento di Capitale sia stato realizzato mediante l'emissione di strumenti finanziari convertendi o la cui conversione dipenda dall'esercizio di una facoltà dell'emittente, ai presenti fini si intenderanno incassati dal Banco Popolare i soli importi versati a fronte di tali strumenti rispetto ai quali, prima del termine ultimo del 31 ottobre 2016, siano già state emesse le azioni di compendio per effetto della conversione). A tale riguardo si segnala che la mancata esecuzione dell'Aumento di Capitale, nei termini sopra ricordati, entro il 31 ottobre 2016 costituisce condizione risolutiva del Protocollo di Intesa relativo alla Fusione sottoscritto dal Banco Popolare e da BPM in data 23 marzo 2016.

10. AUTORIZZAZIONE ALLA COMPRAVENDITA DI AZIONI PROPRIE

Nel contesto del perfezionamento della Fusione è previsto che la Società nascente da tale operazione sia autorizzata, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, a procedere con l'acquisto, anche in più riprese, di un numero di azioni proprie non superiore all'1% del capitale sociale iniziale della Società, nonché con la disposizione delle

azioni proprie in tal modo di volta in volta acquisite. L'effettuazione di operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie sarà finalizzata a consentire alla Società di adempiere, ove necessario, agli impegni aventi ad oggetto l'assegnazione di azioni ad amministratori, dipendenti o collaboratori che siano già stati assunti dal Banco Popolare e/o da BPM ai sensi dei rispettivi piani di attribuzione di azioni proprie e/o politiche di remunerazione attualmente vigenti (e nei quali subentrerà, per effetto della Fusione, la Società).

La durata dell'autorizzazione, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo degli atti di acquisto e di disposizione e le modalità attraverso le quali verranno effettuate tali operazioni saranno stabiliti nelle deliberazioni con cui le Assemblee del Banco Popolare e di BPM approveranno la Fusione.

Verrà depositato e diffuso nei termini di legge, oltre alla documentazione richiesta dall'articolo 2501-*septies* del codice civile, il documento informativo previsto dall'articolo 70, comma 4, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Sono fatte salve le eventuali variazioni, integrazioni e aggiornamenti (anche numerici) al Progetto di Fusione, così come al testo di statuto sociale della Società accluso in allegato al Progetto di Fusione, che si rendano necessari anche per effetto di richieste dei competenti uffici del Registro delle Imprese. Inoltre, è attribuita ai Presidenti degli organi amministrativi del Banco Popolare e di BPM nonché ai rispettivi consiglieri delegati il potere di decidere, d'intesa tra loro, in sede di stipula dell'atto di fusione (anche, eventualmente, a mezzo di speciali procuratori), l'eventuale sostituzione di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sopra indicati che non dovessero, per qualsiasi ragione, poter assumere o aver accettato l'incarico.

Si segnala che, nelle more dell'istruttoria svolta dalle Autorità di Vigilanza (Banca Centrale Europea e Banca d'Italia) per il rilascio delle richieste autorizzazioni, successivamente alla data del 24 maggio 2016 sono state apportate al Progetto di Fusione e al connesso allegato limitate integrazioni di carattere non sostanziale, anche al fine di tenere conto delle indicazioni delle predette Autorità. Inoltre, si dà atto che l'Aumento di Capitale si è concluso in data 1 luglio 2016 con l'integrale sottoscrizione dell'importo deliberato di euro 996.343.990,56 e, pertanto, la condizione risolutiva di cui al Paragrafo 9, secondo capoverso, del Progetto di Fusione non si è verificata.

Alla luce dell'esito dell'Aumento di Capitale (che ha comportato l'emissione di n. 465.581.304 azioni del Banco Popolare), i Rapporti di Cambio sono stati determinati come segue, nel rispetto e in applicazione dei Rapporti di Partecipazione e della formula indicati nel precedente Paragrafo 3:

- **1 (una) azione della Società per ogni 1 (una) azione di Banco Popolare** in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione;
- **1 (una) azione della Società per ogni 6,386 (sei virgola trecentoottantasei) azioni di BPM** in circolazione al momento dell'efficacia della Fusione.

Allegati:

Allegato 1: statuto sociale della società risultante dalla fusione

Verona - Milano, 24 maggio 2016 (come integrato fino alla data del 12 settembre 2016).

Banco Popolare - Società Cooperativa

Banca Popolare di Milano S.c. a r.l.

ALLEGATO 1

AL PROGETTO DI FUSIONE TRA BANCO POPOLARE – SOCIETÀ COOPERATIVA E BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A R.L.

STATUTO SOCIALE

TITOLO I -

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE E SCOPO DELLA SOCIETÀ

Art. 1. - Costituzione e denominazione

- 1.1. Con atto del [●] n. [●], rogito notaio Carlo Marchetti di Milano è stato costituito Banco BPM Società per Azioni (la “**Società**”) in conformità al progetto di fusione approvato in data [24 maggio]⁽¹⁾ 2016 (il “**Progetto di Fusione**”).
- 1.2. La Società è sorta per effetto della fusione (la “**Fusione**”) tra:
- (i) il “Banco Popolare - Società Cooperativa” (“**BP**”), costituito il 27 giugno 2007 quale risultante dalla fusione tra il Banco Popolare di Verona e Novara S.c. a r.l., costituito il 21 maggio 2002, - a sua volta risultante dalla fusione tra la Banca Popolare di Verona – Banco S.Geminiano e S.Prospero S.c. a r.l. fondata il 21 giugno 1867 e la Banca Popolare di Novara S.c. a r.l., fondata il 28 maggio 1871 - e la “Banca Popolare Italiana - Banca Popolare di Lodi Società cooperativa”, fondata il 28 marzo 1864; e
 - (ii) la “Banca Popolare di Milano – Società Cooperativa a responsabilità limitata”, fondata il 12 dicembre 1865 (“**BPM**”).
- 1.3. La Società può operare anche utilizzando, tra gli altri, quali segni distintivi tradizionali e di rilevanza locale, “Banca Popolare di Verona”, “Banca Popolare di Verona - Banco S.Geminiano e S.Prospero”, “Banco S. Geminiano e S. Prospero”, “Banca Popolare di Lodi”, “Banca Popolare di Novara”, “Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno”, “Cassa di Risparmio di Lucca”, “Cassa di Risparmio di Pisa”, “Cassa di Risparmi di Livorno”, “Credito Bergamasco”, “Banco San Marco”, “Banca Popolare del Trentino”, “Banca Popolare di Cremona”, “Banca Popolare di Crema”, “Banco di Chiavari e della Riviera Ligure”, “Cassa

⁽¹⁾ Da aggiornare.

di Risparmio di Imola”, “Banco Popolare Siciliano”, “Banca di Legnano” e “Cassa di Risparmio di Alessandria”, nonché le denominazioni e/o i marchi o segni distintivi impiegati nel corso del tempo da BP e da BPM nonché dalle società di volta in volta incorporate nella Società.

- 1.4. La Società opera in continuità con i valori rappresentati dal radicamento di BP e di BPM nelle rispettive aree storiche di riferimento.
- 1.5. La Società è organizzata secondo Divisioni territoriali (“**Divisioni**”) corrispondenti ad una o più aree di tradizionale radicamento storico.

Art. 2. - Durata

- 2.1. Il termine di durata della Società viene fissato fino al 23 dicembre 2114, con facoltà di proroghe.

Art. 3. - Sede

- 3.1. La Società ha sede legale in Milano e sede amministrativa in Verona.
- 3.2. La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e osservata la normativa pro tempore vigente, può istituire, sopprimere e trasferire succursali o uffici di rappresentanza, sia in Italia sia all'estero.
- 3.3. L'istituzione delle funzioni delle strutture centrali e amministrative della Società, la loro soppressione, sostituzione, lo spostamento o l'accorpamento potrà essere deliberato, nel rispetto di un'equilibrata e coerente ripartizione tra Verona e Milano, esclusivamente dal Consiglio di Amministrazione, senza che ciò costituisca una modifica del presente statuto.
- 3.4. Alla data di costituzione della Società, in conformità a quanto previsto nel Progetto di Fusione, le funzioni delle strutture centrali e amministrative sono così ripartite tra Verona e Milano:
 - (i) a Verona sono allocate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni “Amministrazione e Bilancio”, “Audit”, “Compliance”, “Crediti”, “Divisioni & Banche del Territorio”, “Istituzionali, Enti e Terzo Settore”, “Pianificazione e Controllo”, “Retail”, “Rischi” e “Segreteria Generale e Societaria”, la Funzione Partecipazioni e la Divisione *Leasing*;
 - (ii) a Milano sono allocate le seguenti funzioni delle strutture centrali: le Direzioni “Comunicazione”, “Corporate”, “Finanza”, “Private & Investment Banking”, “Investor Relations”, “Legale”,

*“M&A and Corporate Development”, “Operations/Organizzazione”
e “Risorse Umane”, la Funzione IT e la Divisione Asset
Management e Bancassurance.*

Art. 4. - Oggetto sociale

- 4.1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme, sia direttamente sia tramite società controllate.
- 4.2. La Società, sia direttamente sia per il tramite di società controllate, può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e assicurativi, inclusa la costituzione e la gestione di forme pensionistiche aperte o chiuse, nonché le altre attività consentite agli enti creditizi, compresi l’emissione di obbligazioni, l’esercizio dell’attività di finanziamento regolamentata da leggi speciali e l’acquisto e la cessione di crediti di impresa.
- 4.3. La Società può compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.
- 4.4. Per conseguire le proprie finalità, la Società può aderire ad associazioni e consorzi del sistema bancario, sia in Italia che all’estero.
- 4.5. La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM, emana, ai sensi della normativa pro tempore vigente, incluso l’articolo 61, quarto comma, del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo, e ciò anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e nell’interesse della stabilità del Gruppo stesso.
- 4.6. La determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché per l’attuazione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza, è riservata alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

TITOLO II -

SOSTEGNO AI TERRITORI DI STORICO RADICAMENTO

Art. 5. – Sostegno ai territori di storico radicamento

- 5.1. La Società accorda speciale attenzione ai territori ove è presente tramite la rete distributiva propria e del Gruppo, anche avuto riguardo alle famiglie, alle piccole e medie imprese e alle cooperative.
- 5.2. Fermo quanto previsto dall'articolo 41.1 del presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria, può destinare una quota dell'utile netto d'esercizio risultante dal bilancio approvato non superiore al 2,5% (due virgola cinque per cento) dell'utile stesso a finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse, da impiegare per sostenere iniziative connesse agli specifici territori di riferimento.
- 5.3. Detto ammontare complessivo sarà ripartito tra iniziative connesse ai territori di maggior presenza sulla base delle quote di seguito indicate:
- per il 18,5% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio veronese e di quelli della Divisione di riferimento nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;
 - per il 45% ad iniziative di sostegno al tessuto civile e sociale del territorio milanese e dei territori in cui operava BPM prima della Fusione nonché della Fondazione territoriale la cui costituzione verrà eventualmente promossa dalla Società;
 - per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Bipielle nel territorio lodigiano e dei territori della Divisione di riferimento;
 - per il 13,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio nel territorio novarese e dei territori della Divisione di riferimento;
 - per l'1,5% ad iniziative di sostegno della Fondazione di Culto Banco S.Geminiano e S.Prospero;
 - per l'8% ad iniziative di sostegno della Fondazione Credito Bergamasco nel territorio bergamasco e dei territori della Divisione di riferimento.
- 5.4. Il Consiglio di Amministrazione formula le opportune direttive e i necessari indirizzi in ordine alle politiche di spesa e responsabilità sociale con finalità di assistenza, beneficenza e pubblico interesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo, assicurandone il rispetto. Tali direttive e indirizzi sono attuati dalle Fondazioni territoriali già esistenti o da costituire ai sensi del precedente articolo 5.3 ovvero, in assenza di tali Fondazioni, con il parere o su proposta dei comitati territoriali di consultazione, che, ove costituiti, avranno funzioni meramente consultive.

**TITOLO III -
CAPITALE SOCIALE, AZIONI, DIRITTO DI VOTO, RECESSO**

Art. 6. - Capitale sociale e azioni

- 6.1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro [●] ⁽²⁾ ed è rappresentato da n. [●] azioni ordinarie prive di valore nominale.
- 6.2. L'emissione di nuove azioni può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria con i *quorum*, costitutivi e deliberativi, previsti dalla normativa pro tempore vigente, con facoltà di attribuire al Consiglio di Amministrazione una delega, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 *ter* cod. civ., ad aumentare il capitale sociale od emettere obbligazioni convertibili, anche con esclusione e/o limitazione del diritto di opzione ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 2441 cod. civ.; la Società può anche avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. I conferimenti possono avere ad oggetto anche crediti e beni in natura.
- 6.3. Le azioni sono nominative e indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, con l'osservanza della normativa pro tempore vigente. Se il rappresentante comune non è stato nominato o se di tale nomina non è stata data comunicazione alla Società, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla Società ad uno qualsiasi dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.
- 6.4. Le azioni sono trasferibili nei modi di legge.
- 6.5. Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti. Nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi, determinandone il contenuto.
- 6.6. La Società può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante emissione di azioni o di altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, da assegnare ai prestatori di lavoro in conformità alla normativa applicabile pro tempore vigente.

(2) L'ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni saranno noti al completamento della fusione.

Art. 7. – Dividendi

- 7.1. I dividendi non incassati entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

Art. 8. – Diritto di voto

- 8.1. Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 8.2 nonché i casi di sospensione o privazione del diritto di voto previsti dallo Statuto o dalla normativa pro tempore applicabile.
- 8.2. Fino al 26 marzo 2017, nessun soggetto, singolarmente considerato, può esercitare, direttamente o indirettamente, ad alcun titolo il diritto di voto per un quantitativo di azioni della Società superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto al voto. Ai fini della determinazione del quantitativo di azioni della Società da attribuire ad un singolo soggetto, si considerano i voti espressi in relazione alla partecipazione azionaria complessiva facente capo al controllante, persona fisica o giuridica o società, a tutte le controllate, dirette o indirette, nonché alle azioni detenute tramite società fiduciarie e/o interposta persona nonché i voti espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; non si tiene conto, invece, delle partecipazioni azionarie incluse nel portafoglio di fondi comuni di investimento, italiani o esteri, gestiti da società controllate o collegate. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 come di volta in volta in vigore. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo 8.2, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 cod. civ., se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. La previsione di cui al presente articolo 8.2 verrà automaticamente meno decorso il termine del 26 marzo 2017.

Art. 9. - Recesso del socio

- 9.1. Il recesso del socio è ammesso nei soli casi inderogabilmente stabiliti dalla legge. E' in ogni caso escluso il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
- la proroga del termine della durata della Società;

- l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

9.2. I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

Art. 10. – Organi sociali

10.1. L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze, è demandato:

- a) all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di Amministrazione;
- c) al Comitato Esecutivo;
- d) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) all'Amministratore Delegato;
- f) alla Direzione Generale;
- g) al Collegio Sindacale.

TITOLO V - ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11. - Assemblea

11.1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

11.2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

11.3. L'Assemblea ordinaria:

- (a) nomina, nel numero previsto dallo Statuto e con le modalità di cui all'articolo 20.5, i componenti del Consiglio di Amministrazione, li revoca, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e il Vice-Presidente Vicario con le modalità di cui all'articolo 20.8;
- (b) nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale con le modalità di cui all'articolo 37 e ne determina il compenso;

- (c) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- (d) approva il bilancio di esercizio;
- (e) delibera sulla destinazione e sulla distribuzione degli utili;
- (f) nomina, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e revoca o modifica, ove occorra, sentito il Collegio Sindacale, la società incaricata della revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo;
- (g) delibera in ordine all'approvazione: (i) delle politiche di remunerazione e di incentivazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei Sindaci e del personale, ivi compresa l'eventuale proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, ma comunque non superiore al limite stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente; (ii) dei piani di remunerazione e/o incentivazione basati su strumenti finanziari; e (iii) dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
- (h) approva e modifica il regolamento assembleare;
- (i) delibera sulle altre materie attribuite alla sua competenza dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.

11.4. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto (salvi i poteri attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 24.2.2, lett. (bb)), sulla nomina, sulla revoca, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e non derogata dallo Statuto.

Art. 12. - Luogo di riunione

12.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 43 con riferimento alla sequenza dei luoghi di riunione delle prime 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio successive alla costituzione della Società, le sedute delle Assemblee ordinarie della Società aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio – nonché, su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società, aventi ad oggetto ulteriori materie poste all'ordine del giorno della medesima Assemblea ordinaria e le sedute

delle Assemblee straordinarie che dovessero eventualmente svolgersi in concomitanza alla predetta Assemblea ordinaria – si tengono, per ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2 (due) sedute (non consecutive) si tengono in una località ubicata nella provincia di Milano e (ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in località ubicate nelle province di Verona, Lodi e Novara.

- 12.2.** Il luogo di riunione delle Assemblee ordinarie diverse da quelle di cui agli articoli 12.1 e 43 e delle Assemblee straordinarie non concomitanti con le Assemblee ordinarie chiamate ad approvare il bilancio annuale di esercizio viene deciso dal Consiglio di Amministrazione in una località ubicata nelle province di Verona, Milano, Lodi e Novara.

Art. 13. - Convocazione

- 13.1.** L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nella località da individuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, ogniqualevolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2367 cod. civ. e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, su richiesta scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente. In ogni caso, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' consentita la convocazione nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge.
- 13.2.** Fermi i poteri di convocazione statuiti da altre disposizioni di legge, l'Assemblea può essere convocata, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche dal Collegio Sindacale o da almeno due dei suoi componenti, ai sensi della normativa pro tempore vigente.
- 13.3.** Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente, possono, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea risultanti dall'avviso di convocazione della stessa, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti e predisponendo una relazione sulle materie di cui propongono la

trattazione, nonché presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La convocazione e l'integrazione dell'ordine del giorno su richiesta dei soci non sono ammesse per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La legittimazione all'esercizio del diritto è comprovata dal deposito di copia della comunicazione o certificazione rilasciata dall'intermediario ai sensi della normativa pro tempore vigente.

- 13.4. L'Assemblea è convocata presso i luoghi di cui all'articolo 12 mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco delle materie da trattare e quant'altro prescritto dalla normativa pro tempore vigente. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 13.5. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene, di regola, in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2369, comma 1, del cod. civ. Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione può stabilire che l'Assemblea, ordinaria o straordinaria, si tenga in più convocazioni, fissando una seconda convocazione e, per la sola Assemblea straordinaria, anche una terza convocazione. Di tale determinazione è data notizia nell'avviso di convocazione.

Art. 14. - Interventi in Assemblea e rappresentanza

- 14.1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.
- 14.2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare nell'Assemblea con l'osservanza della normativa pro tempore vigente. La delega può essere notificata elettronicamente mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società oppure mediante posta elettronica certificata, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, ovvero ancora con altra modalità scelta tra quelle previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 14.3. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione designare, dandone notizia nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea, uno o più soggetti

ai quali i titolari del diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega al soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

- 14.4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2372, secondo comma, cod. civ., la delega può essere conferita soltanto per singole Assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive, e non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco.
- 14.5. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
- 14.6. Il Consiglio di Amministrazione può predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, che consentano ai soci che non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei soci stessi e che sia data comunicazione dell'esercizio di tale facoltà nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. In ogni caso, il Presidente dell'Assemblea e il Segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.
- 14.7. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro rispettiva responsabilità.

Art. 15. - Costituzione dell'Assemblea

- 15.1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in unica, prima, seconda e, per la sola Assemblea straordinaria, terza convocazione, si applica la normativa pro tempore vigente con riferimento a ciascuna singola convocazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16.2.

Art. 16. - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

- 16.1. Le deliberazioni sono prese dall'Assemblea ordinaria, in unica, prima e seconda convocazione, con le maggioranze previste dalla normativa pro tempore vigente in relazione a ciascuna convocazione, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 16.2 e fatto salvo tutto quanto previsto dal presente Statuto in materia di elezione dei membri del Consiglio di

Amministrazione e del Collegio Sindacale. A parità di voti la proposta si intende respinta.

- 16.2. Le delibere concernenti l'eventuale proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, secondo quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente, sono approvate dall'Assemblea ordinaria quando: (i) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto; o (ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) del capitale sociale rappresentato in assemblea e avente diritto di voto, qualunque sia il capitale con cui l'Assemblea è costituita.
- 16.3. L'Assemblea straordinaria in unica, prima, seconda e terza convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto.
- 16.4. Fermo quanto previsto dallo Statuto, qualora l'Assemblea sia chiamata a deliberare in merito a operazioni con parti correlate in presenza di un avviso contrario del Comitato Parti Correlate, le deliberazioni devono essere altresì assunte applicando le speciali disposizioni in tema di *quorum* deliberativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dall'apposito regolamento per le operazioni con parti correlate.

Art. 17. - Presidenza e svolgimento dell'Assemblea. Segretario

- 17.1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 29.2; in mancanza, l'Assemblea procede all'elezione del Presidente ai sensi dell'articolo 2371 cod. civ..
- 17.2. Il Presidente ha pieni poteri - nel rispetto del Regolamento assembleare - per accertare, anche attraverso soggetti dal medesimo incaricati, la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e ad esprimere il voto, per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in numero valido per deliberare, per dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea, per prendere tutte le misure idonee a consentire l'ordinato svolgimento della discussione e della votazione, nonché per stabilire le modalità delle votazioni (che in ogni caso dovranno consentire l'identificazione in

relazione a ciascun voto espresso), accertandone e proclamandone i relativi risultati.

- 17.3.** L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario; ove lo reputi opportuno, il Presidente è assistito anche dagli scrutatori, anche non soci, da lui prescelti. Nel caso di Assemblea straordinaria, o quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dal Presidente dell'Assemblea.
- 17.4.** Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, l'Assemblea, nel rispetto del Regolamento assembleare, è prorogata non oltre l'ottavo giorno successivo mediante semplice comunicazione verbale del Presidente dell'Assemblea ai soci intervenuti, senza necessità di ulteriore avviso. Nella successiva seduta, l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione.

Art. 18. - Verbale delle Assemblee

- 18.1.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale, che viene sottoscritto dal Presidente della medesima, dal Segretario o dal Notaio, ove nominato, nonché dagli scrutatori, ove nominati, e trascritto sull'apposito libro.
- 18.2.** Tale libro, le copie e gli estratti dei verbali dichiarati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi lo sostituisce, fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

TITOLO VI -

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 19. - Sistema tradizionale di amministrazione e controllo

- 19.1.** La Società adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, ai sensi degli articoli 2380-*bis* e seguenti cod. civ.. Essa opera quindi tramite un Consiglio di Amministrazione (di seguito, anche, "**Consiglio**") e un Collegio Sindacale.

SEZIONE PRIMA — CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20. - Consiglio di Amministrazione

20.1. – Composizione, numero e requisiti

- 20.1.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 15 (quindici) Consiglieri, anche non soci, fra i quali un Presidente e un Vice-Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dall'articolo 20.8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 44.1 dello Statuto per il periodo transitorio che scadrà alla data dell'Assemblea della Società chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al [●] ⁽³⁾ (la "Prima Scadenza").
- 20.1.2. La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue successive modifiche nonché dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.
- 20.1.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto e, in particolare, essi devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa pro tempore vigente e dallo Statuto.
- 20.1.4. Fermi restando i diversi e/o ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono aver maturato un'adeguata esperienza, attraverso lo svolgimento almeno quinquennale, in Italia o all'estero, di attività di direzione e/o manageriale e/o di controllo, o almeno triennale quale presidente, amministratore delegato e/o direttore generale, in: (i) banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio; o (ii) compagnie di assicurazione; o (iii) società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; o (iv) imprese e società diverse da quelle sopra menzionate che, individualmente o a livello consolidato di gruppo, abbiano un fatturato superiore a euro 100 milioni, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Possono essere eletti, purché in numero non prevalente, anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché: (a) siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie

⁽³⁾ Data che verrà indicata successivamente e corrisponderà alla data di chiusura del terzo esercizio sociale successivo alla data di efficacia della Fusione (computandosi a tal fine anche l'esercizio decorrente da tale data).

giuridiche, aziendali, economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale; o (b) siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; o (c) abbiano ricoperto per almeno un triennio funzioni dirigenziali in Amministrazioni pubbliche o Autorità indipendenti istituzionalmente competenti in materie che abbiano attinenza con l'attività bancaria, assicurativa o finanziaria.

20.1.5. Fermo quanto ulteriormente previsto dalla normativa pro tempore vigente, almeno 7 (sette) amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti al successivo articolo 20.1.6.; tali amministratori sono denominati, nel presente Statuto, "**Amministratori Indipendenti**".

20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'autonomia di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli "amministratori esecutivi" ed i "dirigenti con responsabilità strategiche" – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;

- d) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, al compenso per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- f) se ha, o ha avuto nel precedente esercizio, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:
- con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
 - con società sottoposte a comune controllo con la Società;
- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti;
- g) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, il convivente *more uxorio* o i figli del convivente *more uxorio* e i familiari conviventi) degli amministratori della Società ovvero degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- h) se è stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- i) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.

Ai fini del presente articolo 20.1.6, sono considerati “amministratori esecutivi”:

- (i) l'amministratore delegato, gli amministratori ai quali il consiglio di amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'articolo 2381, comma secondo, del cod. civ. (e dell'articolo 24.2.2, lettera g), dello Statuto) e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa di cui sono amministratori;
- (ii) gli amministratori che sono componenti di un comitato esecutivo;
- (iii) i componenti di un consiglio di amministrazione che rivestono incarichi direttivi nella società amministrata, sovrintendendo a determinate aree della gestione aziendale.

Inoltre, sempre ai fini del presente articolo 20.1.6, sono considerati “dirigenti con responsabilità strategiche” i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società.

Il Consiglio di Amministrazione determina in via generale i criteri quantitativi e/o qualitativi idonei a determinare la significatività dei rapporti indicati nelle lett. e) ed f) del comma precedente.

- 20.1.7.** I requisiti di cui al presente articolo 20.1 possono cumularsi nella stessa persona, fermo restando che non può essere considerato Amministratore Indipendente, ai sensi del precedente articolo 20.1.6, un amministratore esecutivo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole.

20.2. - Durata

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

20.3. - Divieti e incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- 20.3.1.** Fermo restando quanto previsto nell'articolo 20.1, non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.
- 20.3.2.** Fatte salve eventuali ulteriori cause di incompatibilità previste dalla normativa pro tempore vigente, non possono essere nominati alla carica, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione ovvero dipendenti di società che svolgono o che appartengono a gruppi che svolgono attività in concorrenza con quelle della Società o del Gruppo ad essa facente capo, salvo che si tratti di istituti centrali di categoria o di società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Società. Il divieto di cui sopra non è applicabile quando la partecipazione in organi di amministrazione in altre banche venga assunta in rappresentanza di organizzazioni o associazioni di categoria del sistema bancario.
- 20.3.3.** Fermi, ove più rigorosi, le cause di ineleggibilità e decadenza nonché i divieti previsti dalla disciplina legale e regolamentare, i limiti al cumulo degli incarichi che possono contemporaneamente essere ricoperti dagli amministratori sono disciplinati in apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.
- 20.3.4.** Fermo quanto previsto dall'articolo 20.3.2, ove la causa di incompatibilità si verifichi dopo l'assunzione della carica, l'amministratore si intenderà automaticamente decaduto ove non rimuova la causa di incompatibilità entro sessanta giorni dal suo verificarsi.
- 20.3.5.** Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, devono possedere tale requisito. Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. determina comunque la cessazione da cariche per le quali tale requisito sia richiesto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.
- 20.3.6.** Ciascun Consigliere, durante il corso della propria carica, è tenuto ad aggiornare, con tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, le attestazioni relative al possesso dei requisiti e ogni informazione utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

20.4.- Liste di candidati

20.4.1. All'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. In caso di presentazione di un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), la lista deve essere composta in modo tale da rispettare le proporzioni fra generi previste dalla normativa pro tempore vigente.

20.4.2. Le liste di candidati alla carica di amministratore possono essere presentate:

- (i) dal Consiglio di Amministrazione (la "**Lista del Consiglio**"). La composizione e la presentazione della Lista del Consiglio deve essere approvata, previo parere non vincolante del Comitato Nomine, con il voto favorevole di 11 (undici) amministratori in carica (fermo restando quanto previsto nell'articolo 44.3);
- (ii) da uno o più soci che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (la "**Lista di Soci**"); e
- (iii) da uno o più soci che siano al contempo lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate e che risultino complessivamente titolari di una quota di partecipazione pari ad almeno lo 0,12% (zero virgola dodici per cento) del capitale sociale della Società (la "**Lista di Soci - Dipendenti**").

La titolarità della quota minima di partecipazione al capitale sociale per la presentazione delle liste *sub* (ii) e (iii) è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.

A pena di inammissibilità:

- a. le liste di candidati devono essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea;
- b. ciascun socio può presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista di candidati, anche se per interposta persona. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario – per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo – e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio n. 1998 n. 58 avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci che presentano una lista e che siano diversi dagli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono altresì presentare una dichiarazione che attesti l'assenza, nei confronti di tali azionisti, di rapporti di collegamento qualificati come rilevanti dalla normativa pro tempore vigente. Ogni candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- c. la Lista del Consiglio deve rispettare i seguenti requisiti: *(i)* deve contenere un numero di candidati pari a 15 (quindici); *(ii)* ai primi 2 (due) posti sono indicati il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, primo in lista, e colui che si intende proporre al Consiglio di Amministrazione per la carica di Amministratore Delegato, secondo in lista; *(iii)* al terzo posto è indicato il candidato alla carica di Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione;
- d. la composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti non deve rispettare quanto previsto alla precedente lett. c. E' pertanto consentita la presentazione di liste con un numero di

candidati inferiore a 15 (quindici), fermo restando che: (i) le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente; (ii) devono altresì contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno 7 (sette) candidati ove la lista sia composta da 15 (quindici) candidati o ad almeno la metà (approssimando all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e all'intero superiore negli altri casi) ove la lista sia composta da un numero di candidati inferiore a 15 (quindici);

- e. ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente, unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa indicato alla precedente lettera a), presso la sede della Società deve essere depositata ogni ulteriore documentazione e dichiarazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nonché le informazioni relative a coloro che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare, statutaria per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e la dichiarazione di eventuale possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dal presente Statuto nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta, secondo lo schema che sarà preventivamente reso pubblico dalla Società, anche tenendo conto degli orientamenti delle Autorità di vigilanza;
- f. in aggiunta alla documentazione di cui alla precedente lett. e., i soci-dipendenti che presentino la Lista di Soci-Dipendenti devono depositare la documentazione attestante il proprio *status* di

lavoratori dipendenti della Società o di società da questa controllate.

20.4.3. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia, la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

20.4.4. La Lista del Consiglio deve essere depositata e resa pubblica con le stesse modalità previste per le liste presentate dai soci.

20.5. - Votazione

20.5.1. Nel caso in cui siano presentate più liste di candidati all'elezione dei Consiglieri si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, 12 (dodici) amministratori, ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati all'interno di tale lista;

(b) i restanti 3 (tre) amministratori – o il maggior numero di amministratori ove dalla lista indicata nella precedente lett. (a) non siano stati tratti complessivamente 12 (dodici) amministratori – sono tratti dalle ulteriori liste come segue:

1. ove almeno una Lista di Soci-Dipendenti sia stata regolarmente presentata e abbia ottenuto voti: (i) 1 (uno) amministratore è tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti; mentre (ii) i restanti 2 (due) o più amministratori da eleggere ai sensi della presente lett. (b) sono tratti dalla lista, diversa da quella *sub* (i), in base al seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli

amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Resta inteso che, in ogni caso, 1 (uno) amministratore sarà tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti anche qualora il numero di voti ottenuti da tale lista sia inferiore a quello ottenuto dalle altre liste;

2. ove non siano state presentate Liste di Soci-Dipendenti oppure siano state presentate ma nessuna delle Liste di Soci-Dipendenti abbia ottenuto voti oppure ancora nel caso in cui la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ai sensi della precedente lett. (a) sia una Lista di Soci-Dipendenti, i restanti 3 (tre) o più amministratori sono tratti dalle altre liste che hanno ottenuto voti – diverse da quella risultata prima ai sensi della precedente lett. (a) – secondo il seguente criterio: i voti ottenuti da ogni lista sono divisi per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti ancora da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti consiglieri di amministrazione, fino a concorrenza degli amministratori ancora da eleggere, i candidati che hanno ottenuto i quozienti più elevati e che siano tratti da liste che non siano in alcun modo collegate, ai sensi della normativa pro tempore vigente, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6 e 20.7, qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1(b) ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4, 20.1.5, 20.1.7, 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.3.

20.6. - Parità di quoziente e ballottaggio

20.6.1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 20.5.1(b)(1) e 20.5.1(b)(2), ove più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri (fermo restando che nell'ipotesi di cui all'articolo 20.5.1(b)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove regolarmente presentata, che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5, 20.1.7, 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.3.

20.7. - Meccanismo Suppletivo

20.7.1. Se al termine delle votazioni, *(i)* non fossero eletti amministratori aventi i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6 nel numero richiesto dal presente Statuto, ovvero *(ii)* non fosse assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario, sostituendoli con i candidati muniti dei necessari requisiti tratti dalla stessa lista cui appartiene il candidato da escludere in base all'ordine progressivo di elencazione; a tal fine, si procederà escludendo il candidato non indipendente o appartenente al genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, ove la sostituzione con altro candidato tratto dalle medesima lista non consenta il rispetto dei requisiti in questione, si procederà con l'esclusione dei candidati tratti dalle altre liste (e con la relativa sostituzione con candidati tratti dalla medesima lista). Qualora con questo criterio non fosse possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione degli amministratori mancanti provvede - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6 e l'equilibrio tra i generi - l'Assemblea seduta stante, con deliberazione assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.

20.8. - Elezione del Presidente e del Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione

20.8.1. Il Presidente e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione sono tratti, rispettivamente, dal primo e dal terzo nominativo della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori ai sensi di quanto previsto all'articolo 20.5.1. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista ovvero non vi sia una lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori, ovvero ancora nel caso in cui i soggetti indicati al primo e al terzo posto della lista che abbia eletto il maggior numero di amministratori accettino la carica di consigliere ma non l'ufficio di Presidente o di Vice-Presidente Vicario, il Presidente e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con i *quorum* ordinari previsti dall'articolo 23.4.1. dello Statuto.

20.9. - Lista unica

20.9.1. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti nell'ambito di tale lista, sino a concorrenza dei candidati in essa inseriti. Ove il numero di candidati inseriti nella lista unica sia inferiore a 15 (quindici), i restanti amministratori sono nominati dall'Assemblea con delibera assunta a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti.

20.10. - Assenza di lista

20.10.1. Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa del capitale rappresentato in Assemblea e avente diritto di voto, su proposta dei soci presenti. Nel caso di parità di voti tra più candidati, si procede ad una ulteriore votazione per ballottaggio, fermo restando il necessario rispetto dei requisiti previsti dalla legge e dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5, 20.1.7, 20.3.1, 20.3.2 e 20.3.3 in materia di composizione e requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

20.11. - Sostituzione

20.11.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44.1 dello Statuto, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza

sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione effettuerà la sostituzione mediante cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, scegliendo, ove possibile, tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura, nel rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dallo Statuto e del numero minimo di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato prescritto dallo Statuto e dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

20.11.2. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede, nel rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio tra i generi prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto, come segue:

- a) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- b) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla Lista di Soci-Dipendenti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura, o, in difetto, tra i candidati che, eventualmente, dovessero essere stati proposti dai soci dipendenti della Società o di società controllate all'Assemblea nel rispetto delle previsioni statutarie in materia di presentazione delle Liste di Soci Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista;
- c) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto da una Lista di Soci diversa dalla lista che dovesse aver ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura o, in difetto, tra i candidati delle eventuali altre Liste di Soci diversa dalla Lista di Soci che abbia ottenuto il maggior numero di voti e diverse dalle Liste di Soci-Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione

votando a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanze delle minoranze;

- d) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto dalla Lista del Consiglio, per il caso in cui tale lista non abbia conseguito il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati originariamente presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato i quali abbiano confermato la propria candidatura. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea vota a maggioranza relativa senza vincolo di lista.

20.11.3. I componenti del Consiglio di Amministrazione chiamati a sostituire quelli mancanti durano in carica sino all'originaria scadenza del Consigliere sostituito.

20.11.4. In caso di cessazione anticipata dall'ufficio del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o del Vice-Presidente Vicario, o dei Vice-Presidenti, o di uno di essi, nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45, provvede alla sostituzione il Consiglio di Amministrazione con i *quorum* ordinari previsti dall'articolo 23.4.1 dello Statuto. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede a maggioranza relativa del capitale rappresentato in assemblea avente diritto di voto senza vincolo di lista.

20.11.5. Qualora, per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea dei soci per le nuove nomine. Il Consiglio resterà peraltro in carica fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua ricostituzione e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la metà dei nuovi Consiglieri.

20.12. - Nomina del Segretario e struttura di segreteria

20.12.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società, e si dota inoltre di una struttura di segreteria adeguata allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 21. - Compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione

21.1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso annuo che viene determinato, in misura fissa, per l'intero

periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Il riparto del compenso deliberato dall'Assemblea, ove dalla stessa non specificato, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22. - Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o incarichi

22.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 11.3 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni di cui all'articolo 24.4 e sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati in conformità allo Statuto.

Art. 23. - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

23.1. - Luogo e convocazione

23.1.1. Le sedute del Consiglio di Amministrazione della Società si tengono, a rotazione, presso i Comuni di Verona e di Milano. Almeno una seduta all'anno del Consiglio di Amministrazione si tiene presso i Comuni di Lodi o di Novara; ove possibile, una seduta all'anno del Consiglio di Amministrazione si tiene presso i Comuni di Bergamo, Lucca e Modena.

23.1.2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 29.2, convoca il Consiglio di Amministrazione.

23.1.3. Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi, di regola, una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi necessario.

23.1.4. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato negli altri casi previsti dalla legge. Nei casi e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato dal Collegio Sindacale o dai suoi componenti anche individualmente.

23.2. - Avviso di convocazione

23.2.1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedito -

almeno 3 (tre) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima, con qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento - a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a norma del successivo articolo 23.3.

23.3. - Riunioni

23.3.1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite, mediante accertamento del Presidente della riunione, sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire, in tempo reale, alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

23.4. – Quorum costitutivi e deliberativi

23.4.1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessario che alla riunione sia presente la maggioranza dei suoi componenti in carica. Salvo quanto indicato al successivo articolo 23.5, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

23.5. - Deliberazioni a maggioranza qualificata

23.5.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 44.2 dello Statuto con riferimento al periodo sino alla Prima Scadenza, sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 11 componenti in carica del Consiglio di Amministrazione (la "**Maggioranza Consiliare Qualificata**") esclusivamente le deliberazioni concernenti direttamente e/o indirettamente:

- i. l'approvazione della Lista del Consiglio;
- ii. la cessione, il conferimento e gli atti di disposizione e ri-articolazione in genere (ancorché realizzati in una o più *tranche*) di aziende o rami d'azienda bancari che abbiano valore unitariamente superiore al 20% del patrimonio di vigilanza consolidato della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio consolidato

regolarmente approvato, fatta eccezione per le ipotesi in cui tali operazioni conseguano ad istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza e fatta altresì eccezione per le operazioni riguardanti la società bancaria controllata dalla Società a favore della quale sia stato effettuato il conferimento in natura di sportelli appartenenti a BPM, la cui approvazione non richiederà il voto favorevole della Maggioranza Consiliare Qualificata.

23.6. - Verbali e copie

23.6.1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del Segretario e vanno sottoscritti da chi presiede la riunione e dal Segretario stesso. Tali verbali vanno trascritti negli appositi libri sociali obbligatori e vanno ivi debitamente sottoscritti dal presidente della riunione e dal Segretario.

Copia ed estratti dei verbali, ove non redatti da Notaio, sono accertati con la dichiarazione di conformità sottoscritta dal Consigliere che presiede la riunione e dal Segretario. Il registro dei verbali e gli estratti del medesimo fanno piena prova delle adunanze e delle deliberazioni assunte.

Art. 24. - Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitanti endo-consiliari

24.1. - Supervisione strategica e gestione della Società

Al Consiglio di Amministrazione spetta la supervisione strategica e la gestione dell'impresa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, e dispone della facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, anche attraverso soggetti all'uopo delegati.

Gli amministratori sono tenuti a riferire al Consiglio e al Collegio Sindacale di ogni interesse di cui siano eventualmente portatori, per conto proprio o di terzi, in relazione a una determinata operazione della Società precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta dell'Amministratore Delegato, questi deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

24.2. - Competenze non delegabili

- 24.2.1.** Il Consiglio, secondo quanto in appresso indicato, delega la gestione corrente della Società all'Amministratore Delegato, che la esercita in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può delegare specifiche funzioni anche al Comitato Esecutivo, ai sensi di quanto previsto nel successivo articolo 27.
- 24.2.2.** Oltre alle materie per legge non delegabili e a quelle elencate all'articolo 23.5 dello Statuto, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione:
- a) l'approvazione delle linee e degli indirizzi generali programmatici e strategici e delle politiche di governo e di gestione dei rischi della Società e del Gruppo, nonché il loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo;
 - b) le deliberazioni previste dall'art. 3.3;
 - c) la pianificazione industriale e finanziaria, l'approvazione dei *budget* della Società e del Gruppo, la definizione dell'articolazione geografica delle Divisioni territoriali nonché l'approvazione dei piani di espansione delle reti territoriali (incluse eventuali variazioni di carattere generale) della Società e del Gruppo;
 - d) la definizione e l'approvazione: (i) del quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (*risk appetite framework*); (ii) delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate e alle operazioni di maggiore rilievo risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione della Società; spettano al Consiglio di Amministrazione altresì l'approvazione (i) della costituzione delle funzioni aziendali di controllo, determinando i relativi compiti, le responsabilità nonché le modalità di coordinamento e collaborazione, i flussi informativi tra tali funzioni e tra queste e gli organi aziendali; (ii) del processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati; (iii) della politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali; (iv) dell'adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi. Il Consiglio di Amministrazione svolge inoltre ogni altro compito a esso attribuito dalle disposizioni di vigilanza prudenziale in ordine al sistema dei controlli interni tempo per tempo vigenti;

- e) la valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
- f) la nomina e la revoca dei componenti del Comitato Esecutivo con i poteri previsti dalla relativa disposizione statutaria e la determinazione di eventuali ulteriori poteri;
- g) il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione, modifica e revoca dei relativi poteri, ivi inclusa la nomina e revoca dell'Amministratore Delegato e l'attribuzione, modifica e revoca dei relativi poteri;
- h) su proposta dell'Amministratore Delegato sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca e la sostituzione del Direttore Generale e dei Condirettori Generali, la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze del Direttore Generale, nonché, su proposta dell'Amministratore Delegato, la nomina dei vertici operativi e direttivi della Società e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico;
- i) la valutazione dell'adeguatezza e l'approvazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società nonché l'approvazione dell'assetto di governo societario della Società e del Gruppo e dei sistemi di rendicontazione (*reporting*);
- j) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia e di ogni altra competente Autorità di Vigilanza;
- k) previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-*bis* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi, nonché la nomina e la revoca del *Chief Risk Officer* (CRO), se previsto, del Responsabile della Funzione di conformità (*Compliance Manager*) e del Responsabile della Funzione di gestione del rischio (*Risk Manager*);
- l) fermo quanto previsto alla successiva lett.(m), la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni, effettuate in forza di disposizioni legislative o regolamentari;
- m) su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione d'intesa con l'Amministratore Delegato, con il parere non vincolante del Comitato Controllo Interni e Rischi e del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione *Internal Audit*,

- che sarà collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, a cui riferirà, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma restando in capo all'Amministratore Delegato la qualifica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- n) la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato, nonché la redazione e approvazione delle relazioni infrannuali previste dalla normativa pro tempore vigente;
 - o) l'acquisizione e la cessione di partecipazioni detenute dalla Società per qualsiasi importo, ivi inclusa l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo e/o di quelle che abbiano una rilevanza strategica;
 - p) gli aumenti di capitale delegati ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. e l'emissione di obbligazioni convertibili delegata ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., inclusa la facoltà di adozione delle deliberazioni con esclusione o limitazione del diritto di opzione di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 cod. civ.;
 - q) l'approvazione: (i) dei programmi di emissione e le singole emissioni obbligazionarie e di altri strumenti finanziari, estinzioni comprese, definendone caratteristiche, condizioni e importi; (ii) nel rispetto delle norme di Vigilanza, delle operazioni di acquisto e vendita di titoli per investimento, per i portafogli di liquidità e per soddisfare esigenze della clientela; (iii) delle singole operazioni di partecipazione della Società a consorzi di garanzia e di collocamento di titoli e prestiti obbligazionari; (iv) di operazioni su prodotti derivati, il tutto nel rispetto dell'apposito regolamento interno;
 - r) l'approvazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali e altri accordi con le organizzazioni sindacali;
 - s) gli adempimenti riferiti al Consiglio di Amministrazione di cui agli artt. 2446 e 2447 cod. civ.;
 - t) la redazione di progetti di fusione o di scissione;
 - u) l'approvazione e la modifica di apposito Regolamento disciplinante i flussi informativi;
 - v) l'adozione, l'abrogazione o la modifica di procedure interne che, in attuazione immediata di norme legislative o regolamentari, riguardino la prevenzione o la disciplina dei casi di conflitto di interesse, con possibilità di deroghe, fra l'altro, nei casi di urgenza;
 - w) la designazione delle candidature relative agli esponenti aziendali delle banche controllate del Gruppo e delle principali controllate non bancarie del Gruppo;

- x) la partecipazione alle, e la determinazione del voto da esprimere nelle, assemblee delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo, nonché l'assenso preventivo alle modifiche dello Statuto delle società del Gruppo, quando la deliberazione sia di competenza di un organo diverso dall'Assemblea, e l'approvazione dell'esercizio del diritto di opzione relativo ad aumenti di capitale delle banche controllate e delle principali controllate non bancarie del Gruppo; l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dei fondi di investimento o entità giuridiche assimilabili sottoscritti dalla Società;
- y) l'approvazione di proposte di convocazione dell'Assemblea aventi ad oggetto modifiche dello Statuto della Società;
- z) l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- aa) la nomina dei componenti degli organi delle Fondazioni territoriali già esistenti o da costituire di cui al precedente articolo 5;
- bb) le deliberazioni concernenti l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- cc) la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Società;
- dd) la regolamentazione dei processi di selezione dei componenti dei comitati territoriali di consultazione, che ove costituiti avranno funzioni meramente consultive, in corrispondenza o all'interno di ciascuna Divisione territoriale;
- ee) l'adozione, con appositi strumenti, di misure per facilitare la partecipazione in proprio o per delega degli azionisti dipendenti e dei piccoli azionisti alle assemblee.

24.2.3. Al Consiglio di Amministrazione sono inoltre attribuite, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-*bis* cod. civ., la scissione nei casi previsti dall'articolo 2506-*ter*, ultimo comma, cod. civ., la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, ai sensi dell'articolo 2365, comma 2, cod. civ., l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie diverse da quelle indicate nel presente Statuto, esclusa in ogni caso l'istituzione di nuove sedi amministrative e la soppressione di quella prevista statutariamente.

24.3. - Deleghe

24.3.1. Per determinate categorie di atti e di affari, il Consiglio di Amministrazione può delegare specifici poteri, nelle forme di legge, a dirigenti, ai preposti alle singole filiali e ad altro personale, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati. Ove non diversamente disposto nell'atto di delega, delle decisioni assunte dagli organi delegati dovrà essere data notizia all'organo delegante. Delle decisioni assunte da altri titolari di deleghe dovrà essere data notizia all'organo superiore secondo le modalità fissate nell'apposito Regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

24.4. - Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno e Rischi, Comitato Parti Correlate e altri Comitati

24.4.1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, i Comitati di seguito disciplinati. I Comitati sono investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di essi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Comitato Nomine

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le nomine ("**Comitato Nomine**"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

Comitato Remunerazioni

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le remunerazioni ("**Comitato Remunerazioni**"), approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento, in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6.

Comitato Controllo Interno e Rischi

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un “**Comitato Controllo Interno e Rischi**”, approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato Controllo Interno e Rischi è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 20.1.6.

Comitato Parti Correlate

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un Comitato per le operazioni con parti correlate (“**Comitato Parti Correlate**”), approvando il regolamento che ne determina le competenze ed il funzionamento in conformità alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il Comitato è composto da 4 (quattro) Consiglieri, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 20.1.6.

Altri Comitati

Il Consiglio di Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di istituire, redigendone gli appositi Regolamenti, ulteriori comitati con poteri consultivi, istruttori e propositivi.

Ciascun comitato dovrà includere almeno un componente in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’articolo 20.1.6.

Art. 25. - Informativa al Collegio Sindacale

- 25.1. L’informazione al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi, viene fornita, anche dagli organi delegati ai sensi dell’art. 2381 cod. civ., al Collegio Sindacale medesimo su base almeno trimestrale, e comunque in via ordinaria in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. L’informazione al Collegio al di fuori delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo viene effettuata al Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 26. - Comitato Esecutivo: numero e composizione

- 26.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto da 6 (sei) amministratori, stabilendone i poteri in conformità all'articolo 27 dello Statuto.
- 26.2. In tutti i casi in cui si renda necessario integrare il Comitato Esecutivo, provvede il Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Comitato Esecutivo.
- 26.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per assicurare un efficace raccordo informativo tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Esecutivo.
- 26.4. Il Comitato Esecutivo resta in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo nomina.
- 26.5. Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa il Collegio Sindacale.
- 26.6. Il Comitato Esecutivo nomina, al proprio interno, il Presidente. Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono svolte dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 27. - Funzioni del Comitato Esecutivo e modalità di funzionamento

- 27.1. Nell'ambito dei poteri che la legge e lo Statuto non riservano alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione o che non siano altrimenti delegati all'Amministratore Delegato, al Comitato Esecutivo sono delegate le seguenti materie sulle quali delibera, di regola, attraverso proposte formulate dall'Amministratore Delegato:
 - A. Crediti
 - (1) decisioni, secondo le linee e gli indirizzi generali adottati dal Consiglio di Amministrazione, relative all'erogazione del credito nell'ambito delle autonomie conferite e delle facoltà per la concessione e la gestione del credito previste dall'apposito regolamento interno adottato dalla Società in materia di crediti;
 - (2) delibere di competenza del Consiglio di Amministrazione in materia di erogazione del credito nei casi di urgenza, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento interno adottato dalla Società in materia di crediti e con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile di tale organo;

(3) approvazione delle politiche creditizie nell'ambito delle linee e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione.

B. Passaggi a perdite

(1) approvazione del passaggio a perdite delle differenze di cassa/contabili regolarmente segnalate e di eventuali danni alla banca o alla clientela derivanti da errori operativi per gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione;

(2) approvazione del passaggio a perdite di somme concernenti crediti nei confronti della clientela oggettivamente irrecuperabili per gli importi determinati dal Consiglio di Amministrazione.

27.2. Tra le competenze del Comitato Esecutivo non rientrano quelle relative alla valutazione e gestione dei *"non performing loans"*, per tali intendendosi le *"sofferenze"*, le *"inadempienze probabili (unlikely to pay)"* e le *"esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate"*, inclusa qualunque decisione connessa alla gestione degli stessi (ad es. transazioni e contenzioso). Le *"sofferenze"* sono affidate ad una unità gestionale *ad hoc* che riporta direttamente all'Amministratore Delegato, ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione.

27.3. Il Comitato Esecutivo è convocato su iniziativa del suo Presidente; previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, può essere inoltre convocato dal Collegio Sindacale o da ciascuno dei suoi componenti, con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente. La convocazione del Comitato Esecutivo è effettuata mediante avviso, da redigersi e spediti con le modalità di cui al precedente articolo 23.2, almeno 2 (due) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 12 (dodici) ore prima. Il Comitato Esecutivo può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione se partecipano alla riunione tutti i suoi componenti e tutti i Sindaci effettivi in carica.

27.4. Il Comitato Esecutivo deve riunirsi, di regola, una volta al mese e comunque tutte le volte che il suo Presidente lo reputi necessario. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, con le modalità previste dall'articolo 23.3.1. Il Comitato Esecutivo delibera con la partecipazione e il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

27.5. Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo deve essere redatto processo verbale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23.6.1.

27.6. Delle decisioni assunte dal Comitato Esecutivo viene data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

**SEZIONE TERZA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VICE-
PRESIDENTE VICARIO**

Art. 28. – Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice-Presidente Vicario

28.1. Tra i Consiglieri della Società sono nominati il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Vice-Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 20.8.

Art. 29. - Poteri e competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione

29.1. - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) ha un ruolo di impulso nel funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di organizzazione e coordinamento dei relativi lavori, proponendo a tal fine al Consiglio stesso la nomina del segretario. In particolare, convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto anche delle proposte di delibera formulate dall'Amministratore Delegato o dal Comitato Esecutivo nonché del parere dei comitati endo-consiliari (ove richiesto), ne introduce la trattazione e coordina i lavori, provvedendo, fra l'altro, affinché:
(i) siano trattate con priorità le questioni a rilevanza strategica; e
(ii) vengano tempestivamente fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno a tutti i consiglieri; assicura che il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia. Per un efficace svolgimento dei propri compiti, il Presidente, informandone l'Amministratore Delegato, accede alle informazioni aziendali e del Gruppo a tal fine necessarie;
- b) intrattiene i necessari e opportuni rapporti con l'Amministratore Delegato;
- c) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato, ponendosi come interlocutore degli

organi interni di controllo e dei comitati interni. Inoltre, formula al Consiglio di Amministrazione la proposta in merito alla istituzione dei Comitati endo-consiliari;

- d) promuove l'attuazione delle prerogative riservate al Consiglio di Amministrazione, favorendo l'efficacia del dibattito consiliare, con particolare attenzione alle condizioni di sviluppo sostenibile nel lungo termine e alla responsabilità sociale dell'impresa;
- e) svolge un ruolo di garanzia e sovrintende ai rapporti con gli azionisti e in tal senso intrattiene i rapporti con la generalità dei medesimi, unitamente all'Amministratore Delegato. Per lo svolgimento di tale compito il Presidente si avvale delle funzioni aziendali competenti;
- f) d'intesa e in coordinamento con l'Amministratore Delegato, cura i rapporti istituzionali con organi e Autorità nonché la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, avvalendosi delle strutture aziendali competenti;
- g) assiste ai lavori del Comitato Esecutivo, senza diritto di voto;
- h) presiede l'Assemblea dei soci e sovrintende al suo svolgimento e ai suoi lavori;
- i) fermo quanto previsto dall'articolo 33, ha la facoltà, in caso di urgenza e su proposta dell'Amministratore Delegato, di promuovere azioni o resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, proporre querele, nonché conferire procura alle liti con mandato anche generale, con obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione sulle decisioni assunte in occasione della sua prima riunione successiva;
- j) esercita gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

29.2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, nell'ordine, dal Vice Presidente più anziano di età o dall'altro Vice Presidente nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

SEZIONE QUARTA - L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Art. 30. - Amministratore Delegato

- 30.1.** Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti un Amministratore Delegato, mediante conferimento al medesimo di alcune attribuzioni e poteri del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, cod. civ..
- 30.2.** Fermo quanto previsto dal precedente articolo 24.2 e fermi i poteri e le deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato:
- (a) sovrintende alla gestione aziendale della Società e del Gruppo curandone gli affari correnti, in conformità agli indirizzi generali programmatici e strategici fissati dal Consiglio di Amministrazione, controllandone l'andamento;
 - (b) formula proposte, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito agli indirizzi strategici, ai progetti e agli obiettivi, oltre il breve termine e/o di carattere non ordinario, della banca e del Gruppo;
 - (c) d'iniziativa e responsabilità propria, predispone i piani e i documenti previsionali di carattere strategico e/o straordinario (budget e piani pluriennali) del Gruppo e della Società, che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;
 - (d) d'intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, cura lo studio, la predisposizione degli atti e l'invio di lettere di confidenzialità relativi ad operazioni o accordi aventi carattere straordinario, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - (e) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito all'articolazione geografica delle divisioni territoriali e delle banche del Gruppo nonché ai connessi piani di espansione e riordino delle reti delle società del Gruppo;
 - (f) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alla politica di bilancio e agli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottopone al Consiglio di Amministrazione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
 - (g) predispone e sottopone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, il budget annuale anche delle singole società del Gruppo, in coerenza con la pianificazione di superiore livello e

procede al controllo periodico dei risultati approvando le azioni correttive ritenute necessarie;

- (h) coordina l'attività esecutiva della Società e del Gruppo, impartendo indirizzi e direttive al fine di assicurare che il funzionamento delle unità operative avvenga in conformità alle delibere degli organi competenti e le attività delle società controllate siano coerenti con le direttive e le strategie delineate dalla capogruppo;
- (i) nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, indirizza e cura l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e del Gruppo, nel rispetto del sistema dei valori riconosciuto dalla Società;
- (l) sovrintende all'organizzazione e all'integrazione del Gruppo e al funzionamento della rete dei canali di vendita, delle operazioni e dei servizi gestiti dalla Società e dalle società del Gruppo;
- (m) esercita, secondo le norme regolamentari, poteri di proposta ed erogazione del credito, nei limiti stabiliti dai regolamenti in materia di crediti tempo per tempo vigenti;
- (n) sovrintende e provvede alla gestione del personale, valorizzando le politiche delle risorse umane della Società e del Gruppo verso il perseguimento di obiettivi di integrazione, continuità manageriale, favorendo un adeguato clima motivazionale;
- (o) determina le direttive e gli indirizzi per la Direzione Generale;
- (p) sottopone al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Comitato Esecutivo, a seconda dei casi, argomenti da inserire nell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- (q) esercita le funzioni delegategli *ad hoc* dal Consiglio di Amministrazione – nei limiti dei massimali assegnati – con i relativi regolamenti;
- (r) relaziona periodicamente il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe conferitegli e – avvalendosi del Direttore Generale, dei Condirettori Generali e dei responsabili di direzione secondo competenza – sullo svolgimento delle attività e sull'andamento complessivo della gestione della Società e del Gruppo, nonché sulla conformità dei risultati ai documenti previsionali e di pianificazione;

- (s) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle linee di indirizzo del sistema dei controlli interni nel rispetto della normativa di vigilanza; indirizza alla funzione di controllo interno, per il tramite del comitato per il controllo interno, richieste straordinarie di intervento ispettivo e/o di indagine;
- (t) formula proposte in materia di politiche di assunzione e gestione dei rischi e di adeguatezza patrimoniale in ossequio ai perimetri, ai vincoli e alle indicazioni della normativa di vigilanza;
- (u) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in materia di politiche di assunzione e gestione del rischio di liquidità, fissando i relativi limiti nel rispetto della normativa di vigilanza;
- (v) formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo (con esclusione del Responsabile della funzione *Internal Audit*) e, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in merito alla nomina e alla revoca del Direttore Generale e dei Condirettori Generali;
- (w) cura, d'intesa e in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società e le altre società del Gruppo nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- (z) sovrintende alla valutazione e alla gestione delle "sofferenze", inclusa qualunque decisione connessa alla gestione delle stesse (ad es. transazioni e contenzioso), avvalendosi allo scopo di una unità gestionale *ad hoc* che riporta direttamente all'Amministratore Delegato.

30.3. In caso di eccezionale urgenza, l'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo, purché non attribuite da norme inderogabili di legge o da previsioni statutarie alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo e ancorché si tratti di operazioni disciplinate dalle procedure adottate ai sensi dell'articolo 2391-*bis* cod. civ., ferma comunque in tali casi l'osservanza delle speciali disposizioni prescritte da dette procedure per le operazioni urgenti. In ogni caso, le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di

Amministrazione e del Comitato Esecutivo in occasione della sua prima riunione successiva.

- 30.4.** L'Amministratore Delegato riferisce, con il Direttore Generale e i Condirettori Generali, se nominati e per quanto di rispettiva competenza, al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate.

SEZIONE QUINTA

LA DIREZIONE GENERALE - IL DIRIGENTE PREPOSTO

Art. 31. - Direzione Generale

- 31.1.** Salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Società nomina un Direttore Generale e due Condirettori Generali, determinandone attribuzioni, competenze e funzioni da esercitarsi in conformità agli indirizzi impartiti, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio di Amministrazione stesso, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato.
- 31.2.** La nomina, la revoca o la sostituzione del Direttore Generale e/o di ciascun Condirettore Generale (nonché la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze spettanti ad alcuno di essi) è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta formulata dall'Amministratore Delegato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Fermo quanto precede, l'Amministratore Delegato, in caso di cessazione del Direttore Generale, è tenuto a formulare la proposta, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato a maggioranza di non prevedere la nomina di un Direttore Generale.
- 31.3.** Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. I Condirettori Generali partecipano, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo limitatamente alle materie di loro rispettiva competenza.

Art. 32. - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

- 32.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca, previo parere del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle norme di legge, stabilendone i poteri, i mezzi e il trattamento economico.
- 32.2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari svolge le funzioni disciplinate dall'articolo 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 nonché da ogni altra disposizione normativa tempo per tempo vigente.
- 32.3. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti prescritti dalla normativa pro tempore vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare e assicurativa. Tale competenza deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese di dimensioni comparabili a quelle della Società. E' rimessa alla discrezionalità del Consiglio di Amministrazione la verifica della sussistenza dei predetti requisiti.
- 32.4. Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono attribuiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti stabiliti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, nonché poteri e funzioni eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o con successive deliberazioni.
- 32.5. Il Consiglio di Amministrazione vigila affinché il predetto Dirigente disponga di quanto sopra stabilito per l'esercizio delle sue funzioni.

SEZIONE SESTA

LA RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 33. - Rappresentanza sociale

- 33.1. La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporanei, al Vice Presidente Vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di età o all'altro Vice

Presidente nominati sino alla Prima Scadenza ai sensi del successivo articolo 45.

- 33.2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo.
- 33.3. La rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi e in giudizio, nei termini di cui all'articolo 33.1, e la firma sociale libera competono altresì all'Amministratore Delegato e possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e ai Condirettori Generali.
- 33.4. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Consiglieri in relazione a poteri ed attribuzioni loro assegnati dal Consiglio di Amministrazione stesso.
- 33.5. Il Consiglio di Amministrazione può anche attribuire – per determinati atti o categorie di atti – la firma sociale a dipendenti, determinando i limiti della delega.
- 33.6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, ove necessario, nominare mandatari estranei alla Società per il compimento di determinati atti.
- 33.7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 33.1, e l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e i Condirettori Generali possono rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 34. - Svolgimento delle mansioni delegate

- 34.1. Il personale direttivo e impiegatizio munito di delega o al quale siano state attribuite determinate mansioni nell'esplicazione dell'attività lavorativa da svolgere nell'ambito dell'unità operativa alla quale è stato assegnato, sono responsabili della rigorosa osservanza delle leggi generali e speciali, dello Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

TITOLO VII - COLLEGIO SINDACALE

Art. 35. - Composizione e numero

- 35.1. Il Collegio Sindacale è composto di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo

all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa pro tempore vigente.

- 35.2. La composizione del Collegio Sindacale assicura l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue successive modifiche nonché dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente per il periodo previsto dalla medesima legge.
- 35.3. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob nonché da ogni altra applicabile disposizione.
- 35.4. Inoltre: (i) i Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo presso altre società del Gruppo nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo); e (ii) non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività bancaria in concorrenza con quella della Società o del relativo Gruppo, salvo che si tratti di organismi di categoria.
- 35.5. Al Presidente e ai membri effettivi del Collegio Sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

Art. 36. - Elezione mediante liste

- 36.1. La nomina del Collegio Sindacale - fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari - avviene sulla base di liste presentate dai soci.
- 36.2. Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo.
- 36.3. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione

del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.

- 36.4.** Ciascuna lista deve essere presentata da uno o più soci aventi diritto di voto che risultino, singolarmente o nel loro insieme, titolari di quote di partecipazione pari ad almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale della Società ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa pro tempore vigente e che verrà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale. La titolarità delle quota minima di partecipazione per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste deve essere attestata ai sensi della normativa pro tempore vigente; tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.
- 36.5.** Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria. I soci appartenenti al medesimo gruppo societario - per esso intendendosi il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo - e i soci che aderiscono a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 avente a oggetto le azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.
- 36.6.** Le liste dei candidati devono, a pena di decadenza, essere depositate presso la sede sociale, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza definito dal Consiglio di Amministrazione secondo modalità rese note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito, entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità prescritte dalla normativa tempo per tempo vigente, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea. Esse devono essere corredate, ove non sia diversamente specificato dalla normativa tempo per tempo vigente: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della

percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge o dallo Statuto per la carica; e (iv) da una dichiarazione degli azionisti che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza (o la presenza) con questi ultimi dei rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies*, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999 e della normativa pro tempore vigente.

- 36.7. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 36.6 sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base alle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 36.6, risultino collegati tra di loro ai sensi della disciplina pro tempore vigente, la Società ne dà senza indugio notizia con le modalità previste dalla normativa applicabile, per poi procedere nei termini di legge.
- 36.8. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate, anche nel caso in cui le eventuali difformità o carenze riguardino la documentazione relativa ai singoli candidati.
- 36.9. Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 36.10. Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.
- 36.11. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Art. 37. - Votazione

- 37.1. Alla elezione del Collegio Sindacale si procede come segue.
- 37.2. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.
- 37.3. Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro

tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

- 37.4.** Dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati nelle sezioni della lista, un Sindaco effettivo, cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente.
- 37.5.** In caso di parità di voti tra più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. Risulteranno eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa dei voti.
- 37.6.** Qualora sia presentata una sola lista e questa ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti. In tale ultimo caso, la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.
- 37.7.** Qualora siano presentate due sole liste: (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; e (b) dalla lista rimanente che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nella lista di cui alla presente lett. b).
- 37.8.** Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno

rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

- 37.9.** Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi e di requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei sindaci.
- 37.10.** Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 cod. civ., il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.
- 37.11.** Se vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti tratti dalla medesima lista, in ordine di età. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.
- 37.12.** Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del precedente articolo 37.11 ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:
- (i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi;
 - (ii) qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei

requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati presentati dai soci che, da soli o insieme ad altri, detengano la partecipazione minima di cui al precedente articolo 36.4, senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi. In tale ultimo caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non si computeranno i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi

- 37.13.** L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Art. 38. - Funzioni e poteri del Collegio Sindacale

- 38.1.** Il Collegio Sindacale svolge i compiti ed esercita le funzioni di controllo previste dalla normativa pro tempore vigente, e in particolare vigila su:
- a. l'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie nonché il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e amministrativo-contabile della Società e il processo di informativa finanziaria, per gli aspetti di competenza;
 - c. l'efficacia e l'adeguatezza del sistema di gestione e di controllo dei rischi, di revisione interna e la funzionalità e l'adeguatezza del complessivo sistema dei controlli interni;
 - d. il processo di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
 - e. le modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario cui la società dichiara di attenersi;

- f. l'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento;
 - g. l'indipendenza della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione.
- 38.2.** Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari, e riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.
- 38.3.** Fermo restando l'obbligo di cui al precedente comma, il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
- 38.4.** I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.
- 38.5.** Il Collegio Sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.
- 38.6.** I verbali e gli atti del Collegio Sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.
- 38.7.** Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, viene convocato dal Presidente del Collegio Sindacale con avviso da comunicarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.
- 38.8.** Il Collegio Sindacale è validamente costituito e delibera con i quorum di legge.
- 38.9.** Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

TITOLO VIII - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 39. - Revisione legale dei conti

- 39.1.** La revisione legale dei conti della Società è affidata, a norma di legge, ad una società di revisione su incarico conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale.

TITOLO IX - BILANCIO

Art. 40. - Esercizio sociale e bilancio

- 40.1.** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 40.2.** Il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, osservate le norme di legge.

Art. 41. - Ripartizione degli utili

- 41.1.** L'utile netto risultante dal bilancio approvato - dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge - sarà devoluto, secondo deliberazione dell'Assemblea, ai soci come dividendo, ovvero per l'eventuale costituzione e/o incremento di altre riserve o fondi comunque denominati o ad altri scopi definiti dall'Assemblea stessa (ivi incluso quello previsto ai sensi dell'articolo 5.2).
- 41.2.** Durante l'esercizio può essere deliberata la distribuzione di acconti sul dividendo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente.

TITOLO X - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

Art. 42. - Scioglimento della Società

42.1. In ogni caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria nomina e revoca i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione risultante dal bilancio finale.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente Titolo XI disciplina alcune previsioni particolari che - anche in deroga a eventuali previsioni contenute in altre sezioni, articoli o paragrafi del presente Statuto - troveranno applicazione in via transitoria secondo quanto di seguito indicato.

Art. 43. - Luoghi di riunione delle prime cinque assemblee ordinarie aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio

43.1. Le riunioni delle prime cinque Assemblee ordinarie aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio si terranno secondo la seguente sequenza:

- (i)** in una località ubicata nella provincia di Novara l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al [●] ⁽⁴⁾;
- (ii)** in una località ubicata nella provincia di Milano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al [●] ⁽⁵⁾;
- (iii)** in una località ubicata nella provincia di Verona l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al [●] ⁽⁶⁾;

⁽⁴⁾ Data che verrà indicata successivamente e corrisponderà alla data di chiusura del primo esercizio sociale successivo alla data di efficacia della Fusione.

⁽⁵⁾ Data che verrà indicata successivamente e corrisponderà alla data di chiusura del secondo esercizio sociale successivo alla data di efficacia della Fusione.

⁽⁶⁾ Data che verrà indicata successivamente e corrisponderà alla data di chiusura del terzo esercizio sociale successivo alla data di efficacia della Fusione.

- (iv) in una località ubicata nella provincia di Milano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al [●] ⁽⁷⁾;
- (v) in una località ubicata nella provincia di Lodi l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al [●] ⁽⁸⁾.

Art. 44. - Consiglio di Amministrazione

44.1. In deroga a quanto previsto all'articolo 20.1.1 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44.3, sino alla Prima Scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da 19 (diciannove) membri, dei quali almeno 9 (nove) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.

Sino alla Prima Scadenza e fatta eccezione per il caso in cui si debba procedere all'integrale sostituzione o nomina del Consiglio di Amministrazione, in caso di cooptazione per l'eventuale sostituzione di amministratori cessati dalla carica il Consiglio di Amministrazione provvederà, ove possibile, ispirandosi ai medesimi principi riflessi nel Progetto di Fusione.

44.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44.3, per tutto il periodo sino alla Prima Scadenza, le deliberazioni previste dall'articolo 23.5 dello Statuto sono validamente assunte dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno 14 (quattordici) amministratori in carica.

44.3. Qualora prima della Prima Scadenza dovesse cessare l'intero Consiglio di Amministrazione e/o si dovesse procedere al suo rinnovo integrale, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da 15 (quindici) amministratori in conformità a quanto previsto dall'articolo 20.1.1 e l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione avrà luogo applicando l'articolo 20 dello Statuto. In tal caso, la composizione della Lista del Consiglio dovrà essere approvata con il voto favorevole di 14 (quattordici) amministratori in carica. Per effetto del rinnovo integrale

⁽⁷⁾ Data che verrà indicata successivamente e corrisponderà alla data di chiusura del quarto esercizio sociale successivo alla data di efficacia della Fusione.

⁽⁸⁾ Data che verrà indicata successivamente e corrisponderà alla data di chiusura del quinto esercizio sociale successivo alla data di efficacia della Fusione.

del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente articolo 44.3 verranno automaticamente meno le disposizioni di cui ai precedenti articoli 44.1, 44.2 e di cui al successivo articolo 45.

Resta inteso che in ogni altro caso di sostituzione di amministratori da effettuarsi prima della Prima Scadenza che non comporti la cessazione dell'intero organo amministrativo, il Consiglio di Amministrazione continuerà ad essere composto sino alla Prima Scadenza da 19 (diciannove) membri e, ad esso, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 44.1, 44.2 e di cui al successivo articolo 45.

Art. 45. – Vice Presidenti del Consiglio di Amministrazione

45.1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 44.3 primo capoverso, sino alla Prima Scadenza il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti anche due Vice Presidenti. I due Vice Presidenti possono, sino alla Prima Scadenza, essere componenti del Comitato Esecutivo.

Art. 46. - Requisiti per la presentazione della Lista dei Soci-Dipendenti

46.1. Con esclusivo riferimento all'elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione previsto alla Prima Scadenza (ovvero nella sola ipotesi di elezione dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 44.3), la legittimazione alla presentazione della Lista dei Soci-Dipendenti è attribuita solo ai lavoratori dipendenti della Società e delle società controllate che, al contempo, abbiano rivestito lo *status* di "soci" da almeno 5 (cinque) anni. Ai fini del computo di tale requisito temporale si considererà lo *status* di "socio" anche in BP e BPM per il periodo precedente alla Fusione da cui risulta la Società.